



Camera di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura di Napoli

RACCOLTA PROVINCIALE

USI 2005






Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Napoli

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2005

Approvata con delibera di Giunta n. 9 del 17 gennaio 2007



PRESENTAZIONE

Le Camere di Commercio, per svolgere il ruolo loro assegnato dalla legge 580/93 di garanti delle migliori condizioni di trasparenza e correttezza del mercato, dal momento che rappresentano tutti gli operatori, tutelano gli interessi dei diversi soggetti coinvolti e mirano a favorirne il componimento raccogliendone l'unità di intenti, hanno competenza per la raccolta, l'accertamento e la revisione degli usi. Compito che fu sancito per la prima volta dalla legge n. 121/1910, specificato dal R.D. n. 2011 del 1934 e confermato dal decreto 16 maggio 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Gli usi sono definiti dalla legge come comportamenti generali e ripetuti adottati dalla collettività per un lungo periodo di tempo, con la convinzione di obbedire ad una prescrizione giuridica obbligatoria e sono una fonte normativa alla quale si fa riferimento quando manca una specifica disciplina legislativa o quando sono espressamente richiamati.

La Camera di Napoli ha, quindi, realizzato la nuova Raccolta degli Usi della provincia, aggiornata all'anno 2005, che può costituire un mezzo a supporto dell'attività di tutti coloro che operano nel contesto socio economico locale.

Il testo precedente risaliva al 1990, anche se pubblicato qualche anno dopo, allora quando venne effettuata, sulla base di indicazioni ministeriali, una parziale revisione degli usi vigenti e in questo lungo lasso di tempo sono intervenute profonde trasformazioni nel contesto socio-economico generale e provinciale con significative conseguenze sul sistema delle relazioni di carattere economico, sociale e commerciale.

Il lavoro di revisione particolarmente lungo e complesso ha dovuto, quindi, tener conto dei cambiamenti intervenuti nel tempo: nella revisione degli usi esistenti, nell'accertamento di quelli mai raccolti e nell'eliminazione di quelli ormai desueti ed ha tenuto conto, altresì, dei settori innovativi, quali, in particolare, quelli legati alle nuove tecnologie che vanno acquistando sempre maggiore importanza, determinando comportamenti diversi nei rapporti commerciali, anche se ancora non registrabili come usi.

Desidero esprimere, infine, i più sinceri ringraziamenti ai componenti la Commissione provinciale e al suo Presidente, dr. Guido Ghionni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno che non hanno mai mancato di assicurare. E un doveroso apprezzamento va anche agli operatori economici e agli esperti che hanno partecipato alle attività dei tredici Comitati Tecnici costituiti per l'esame delle diverse materie oggetto di indagine.

Il Presidente della Camera di Commercio di Napoli
Cav. Lav. Gaetano Cola

PREFAZIONE

Terminati gli adempimenti di cui al R.D. 2011/1934 e alla circolare MICA 1695/C del 2.7.1964 e intervenuta l'approvazione della Giunta camerale, approda alla pubblicazione la nuova raccolta degli Usi della provincia di Napoli.

È stata cura della Commissione incaricata della revisione svolgere un'approfondita analisi del testo della Raccolta all'epoca vigente, in seguito alla quale sono state eliminate le parti superate per sopraggiunti interventi normativi di settore nonché quelle superate in concreto da diverse pratiche comportamentali.

Il lavoro svolto è stato lungo, intenso e, per molti versi, appassionante, nella misura in cui, essendosi messo mano all'opera di revisione dopo un considerevole lasso di tempo dall'ultima Raccolta, più consistente è apparso il "nuovo" da valutare, accanto al "vecchio" da controllare.

La Commissione si è avvalsa della preziosissima opera di tredici Comitati Tecnici che, nel corso di innumerevoli riunioni, hanno svolto il lavoro di elaborazione dei testi di portata essenzialmente tecnica, con profondo impegno e competenza, coscienti che non si doveva creare un nuovo diritto, ma esclusivamente registrare dei comportamenti generalizzati, uniformi e costanti nel tempo, tenuti nel convincimento di adempiere con ciò ad un obbligo giuridico.

Gli usi, tuttora un'importante fonte del diritto oltre che strumento di integrazione ed interpretazione della volontà contrattuale, sono necessari per risolvere eventuali controversie già insorte e d'altro canto sono utili per dare maggiore certezza a operatori economici ed utenti/consumatori sulle regole che comunemente si osservano nei diversi settori dell'economia.

Non va sottaciuto, peraltro, che in alcuni settori- pur di assoluta attualità- non si è riscontrata l'esistenza di usi, atteso il ridotto lasso di tempo che caratterizza alcune prassi in via di affermazione. Nello stesso tempo occorre segnalare, per quanto concerne la misura del compenso dovuto ai mediatori nelle compravendite immobiliari, che esiste una tendenza al rialzo di cui in futuro andrà verificata la suscettibilità ad imporsi come uso.

Un particolare ringraziamento desidero rivolgere al Vice Presidente della Commissione, Dr. Clemente Minisci, agli esperti giuridici prof. Fernando Bocchini e avvocati Giuseppe Sparano e Alessandro Cacchione, come a tutti indistintamente i componenti della Commissione e dei Comitati Tecnici che, senza eccezioni, si sono prodigati per la migliore riuscita dell'opera, nonché al funzionario addetto alla Segreteria, dr.ssa Paola Altieri, per l'opera preziosa e garbata prestata, unitamente al gruppo delle sue validissime collaboratrici.

Il Presidente della Commissione Usi
Dr. Guido Ghionni

Elenco componenti della Commissione Provinciale per la revisione degli Usi della provincia di Napoli

Presidente: Dott. Guido Ghionni (Magistrato)

Vice Presidente: Dott. Clemente Minisci (Magistrato)

Esperti giuridici:

Prof. Fernando Bocchini

Avv. Alessandro Cacchione

Componenti:

- *rappresentanti delle categorie industriali*

Rag. Carlo Porcaro

Avv. Giuseppe Sparano

- *rappresentanti delle categorie artigiane*

Dott. Sergio Leperino

Sig. Mariano De Luca

- *rappresentanti delle categorie agricole*

Dott. Nicola Riviuccio

Sig. Giovanni Monda

- *rappresentanti delle categorie commerciali*

Dott. Mario Morra

Sig. Domenico Migliaccio

Dott. Mario De Miranda

Dott. Enrico Mazzeo

- *rappresentante settore credito*

Dott. Giancarlo Tammaro

TITOLO I

CLAUSOLE RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE



1. Clausola «franco bordo»

La clausola «franco bordo» impone al venditore l'onere della spesa e dei rischi fino alla resa della merce a bordo della nave che deve portarla a destino.

2. Clausola «franco silos»

Nei porti della provincia di Napoli, la clausola «franco silos» inserita in un contratto di compravendita di cereali provenienti via mare, importa che le spese di uscita dal silos siano a carico del compratore.

3. Clausola «franco stazione» o «franco banchina» «franco vagone» o «franco bordo»

La clausola «franco stazione» o «franco banchina» implica l'obbligo di consegnare la merce sui piazzali della stazione o sul ciglio della banchina mentre la clausola «franco vagone» o «franco bordo» implica l'obbligo del caricatore di consegnare la merce nei vagoni o nelle stive della nave.

TITOLO II

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI



CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA

4. Vendita a corpo e/o a misura

La vendita degli immobili urbani è a da intendersi a corpo. Ove fosse pattuita la vendita a misura, la superficie calcolata è quella lorda.

Per superficie lorda si intende misurata nel perimetro esterno dell'appartamento stesso, più la superficie dei balconi. Quanto ai balconi però, se trattasi di balconi aggettati, la superficie degli stessi va valutata nella misura del 50% del prezzo unitario a mq. convenuto per l'appartamento; mentre va calcolata nella misura del 100% se trattasi di balconi coperti e chiusi per tre lati.

5. Spese di allacciamento

Le spese per la predisposizione del collegamento del fabbricato alle reti di elettrodotto, acquedotto, gasdotto e fognatura di fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati, sono a carico del costruttore.

6. Scelta del notaio

La scelta del notaio spetta al compratore.

7. Oggetto del contratto

La vendita di immobili urbani comprende la quota millesimale delle parti comuni e gli altri eventuali accessori.

8. Mediazione

Nella mediazione senza prestazione di servizi la provvigione suole essere del 2% da parte del "Venditore" e del 2% da parte dell' "Acquirente".

9. Servizi dell'agente immobiliare

La provvigione corrisposta al mediatore è comprensiva delle spese sostenute per l'attività svolta. Nell'incarico scritto di compravendita di immobili si in-

tendono compresi i seguenti servizi:

- a) la valutazione dell'immobile;
- b) la promozione dell'immobile;
- c) l'informazione del cliente sulle trattative in corso;
- d) le visite concordate dell'immobile con gli aspiranti acquirenti;
- e) la raccolta della proposta di acquisto;
- f) l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto notarile.

Ulteriori servizi vengono espletati unicamente su richiesta e i relativi oneri sono a carico del richiedente.

10. Rimborso spese al mediatore

Nessun rimborso spese è dovuto in caso di mancata conclusione dell'affare.

11. Pagamento della provvigione

La provvigione è pagata all'agente al momento della stipula del contratto preliminare sia dal compratore che dal venditore, in percentuale al prezzo corrisposto.

Il saldo è dovuto all'atto del contratto definitivo e comunque nel termine pattuito per la stipula dello stesso.

CAPITOLO 2

LOCAZIONE

12. Durata delle locazioni ⁽¹⁾

Per i contratti di locazione di immobili urbani a “tempo indeterminato”, salvo diversa disposizione di legge il termine consuetudinario di scadenza è al 4 maggio di ciascun anno. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi al conduttore almeno 4 mesi prima del 4 maggio di ciascun anno.

La durata della locazione di un box non accessoria all'appartamento è di norma di un anno. La locazione si intende rinnovata per un altro anno ove dall'una o dall'altra parte non sia stata data regolare disdetta tre mesi prima della scadenza.

13. Registrazione dei contratti

L'imposta di registrazione iniziale e successiva dei contratti di locazione degli immobili, da farsi a cura del locatore, è ripartita al 50% tra le due parti.

Le spese di bollo e di quietanza sulle ricevute mensili sono a carico del conduttore.

14. Deposito cauzionale

Il conduttore, al momento della stipula del contratto, usa versare al locatore, salvo diversa pattuizione, una cauzione pari a due mensilità aggiornabili annualmente con l'aumentare del canone o, in alternativa, stipulare una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni all'immobile e dell'adempimento di tutti gli altri obblighi contrattuali o di legge.

Il deposito cauzionale non può essere scomputato con i canoni e dovrà essere restituito al momento della riconsegna dell'immobile con i relativi interessi legali maturati su di esso non corrisposti annualmente.

1 Allo stato le locazioni abitative ordinarie sono regolate dalla legge n. 431 del 9/12/1998, le locazioni non abitative sono regolate dalla legge n. 392 del 27/7/1978.

15. Pagamento dell'acqua potabile

Salvo contratto diretto con l'Ente erogante, in caso di contatore unico centralizzato, il conduttore è obbligato a pagare la misura del consumo fisso e dell'eventuale eccedenza risultante dalla lettura del suo sottocontatore che verrà effettuata da ditta all'uopo incaricata.

Il conduttore è inoltre tenuto a corrispondere il compenso alla ditta incaricata della lettura nonché, in proporzione ai millesimi di tabelle A gravanti sul suo appartamento, le differenze trimestrali, tra la bolletta dell'ente erogatore e la somma di quanto risultante dalle letture dei singoli sottocontatori.

16. Ripartizione oneri condominiali tra locatore e conduttore

Salvo diversa previsione contrattuale, gli oneri condominiali ordinari si ripartiscono tra locatore e conduttore (di seguito indicati L e C) secondo i seguenti criteri:

AMMINISTRAZIONE

Concessione occupazione suolo pubblico per passo carrabile	C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni	C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L
Consumi energia elettrica per forza motrice ed illuminazione	C
Ispezioni e collaudi	C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L
Manutenzione ordinaria	C
Imposte e tasse di impianto	L
Forza motrice	C
Ricarico pressione del serbatoio	C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori	C

ILLUMINAZIONE, VIDEOCITOFONO E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione	C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria ed allarme	L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria ed allarme	C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni	C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme e sicurezza e simili	L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme e sicurezza e simili	C

RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti	L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario	C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale	C
Lettura dei contatori	
Acquisto combustibile, consumi forza motrice, energia elettrica ed acqua	C

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria	L
Addetti (bagnini, pulitori, manutenzione ordinari ecc.)	C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.:terra rossa)	C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto	L
Acquisti degli estintori	L
Manutenzione ordinaria	C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C

IMPIANTO TELEVISIVO

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato	L
--	---

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato	C
PARTI COMUNI	
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico	C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L
Manutenzione ordinaria di tetti e dei lastrici solari	C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti	C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni	C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni	C
Installazione e sostituzione di serrature	L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli, segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide ed altro materiale di arredo	L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli, segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide ed altro materiale di arredo	C
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO	
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti	L
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario	C
Rifacimento di chiavi e serrature	C
Tinteggiatura di pareti	C
Sostituzione di vetri	C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico	C
Verniciatura di opere di legno e metallo	C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento	L

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L 10% C90%
Materiale per le pulizie	C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10% C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10% C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto	C
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	C
Spese per le pulizie appaltate a ditta	C
Materiale delle pulizie	C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia	C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie	C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti	C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva	L
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori sacchi per la preraccolta dei rifiuti	C

17. Pagamento del canone

Il pagamento del canone viene effettuato a rate mensili anticipate con una tolleranza di giorni 5, in contanti nel domicilio del locatore. Il pagamento delle spese condominiali a carico del conduttore viene effettuato con acconti salvo conguaglio.

18. Onere delle riparazioni

Sono considerate riparazioni di piccola manutenzione a carico del conduttore

quelle riguardanti gli impianti idraulici, elettrici sanitari, di riscaldamento e condizionamento autonomi, di produzione dell'acqua calda, l'autoclave, la dolcificazione delle acque, il funzionamento delle tapparelle, delle persiane, della porta e bussole interne e, per gli immobili adibiti ad uso diverso saracinesche e le parti d'accesso, lo spurgo di condotti fognari e, in genere, tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria dipendenti dall'uso della cosa locata e dei servizi connessi, comprese quelle relative al riscaldamento centralizzato se esistente.

19. Locazione commerciale

In caso di locazione commerciale sono a carico del conduttore le riparazioni delle serrande, la sostituzione dei cristalli delle vetrine ed in genere tutte le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dell'uso normale della cosa locata.

20. Visita degli immobili locati

Il locatore, previo preavviso, ha diritto di visitare l'immobile locato in qualsiasi momento della locazione.

In caso di vendita o di nuova locazione il conduttore dovrà consentire la visita dell'immobile anche ad estranei per due ore nel corso della settimana in giorni non festivi e in orario di luce.

21. Restituzione della cosa locata

Il conduttore è tenuto a restituire l'immobile locatogli nello stato di manutenzione in cui l'ha ricevuto salvo la "normale usura" e deve consegnare al locatore le chiavi dell'appartamento, del portone e del cancello d'ingresso, della cassetta della posta e di tutti i locali con eventuali duplicati. Egli dovrà provvedere, prima della consegna, ad eliminare a sue spese, le modifiche ed innovazioni effettuate nell'immobile senza il consenso scritto del locatore se quest'ultimo ne faccia richiesta.

Se l'immobile è stato consegnato nuovo o completamente ristrutturato, al momento della fine locazione il conduttore è obbligato a riconsegnarlo tinteggiato a nuovo.

22. Locazione in località di villeggiatura

Per tali locazioni non sussiste obbligo di disdetta: la durata in genere è mensile ed inizia il primo del mese ed il canone viene corrisposto anticipatamente.

23. Locazione di camere mobiliate

La durata della locazione è in genere di un mese, la disdetta viene data anche in forma orale almeno otto giorni prima della scadenza.

24. Mediazione

Nella mediazione, con o senza la prestazione di servizi, la provvigione suole essere:

- Per locazione annuale o pluriennale, un canone mensile da parte del “Locatore” e un canone mensile da parte del “Conduttore”.
- Per locazione inferiore all’anno, 15% da parte del “Locatore” e 15% da parte del “Conduttore” del valore del contratto.

25. Servizi dell’agente immobiliare

La provvigione corrisposta al mediatore è comprensiva delle spese sostenute per l’attività svolta. Nell’incarico scritto di locazione di immobili si intendono compresi i seguenti servizi:

- a) la valutazione del canone corrente;
- b) la promozione della locazione;
- c) la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
- d) l’accompagnamento dei potenziali conduttori a visitare gli immobili;
- e) l’assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo. Ulteriori servizi vengono espletati unicamente su richiesta e i relativi oneri sono a carico del richiedente.

CAPITOLO 3

SERVIZI COMUNI DELLA MEDIAZIONE

26. Stime dei beni immobili

Gli agenti immobiliari sono soliti effettuare stime di beni immobili e per tali servizi, rilasciano relazioni scritte e chiedono compensi che variano dallo 0,035% allo 0,50 del valore stimato.

27. Gestione patrimoniale

Ai soggetti che svolgono la propria attività in forma organizzata e continuativa per la gestione dei patrimoni immobiliari competono, a carico dei soli locatori, gli emolumenti calcolati sulla base degli importi annui percepiti, sia per i canoni che per le spese accessorie, nella misura del 3% a carico dei commitenti.

28. Mutui ipotecari

La provvigione all'impresa di mediazione e/o al mediatore per l'ottenimento di un mutuo ipotecario è dovuta dal mutuatario generalmente nella misura del 2% sull'importo erogato.

29. Pluralità di agenti immobiliari

Nei contratti conclusi per effetto di collaborazione fra agenti, il compenso si intende comunque unico e nulla è dovuto in più dalle parti contraenti rispetto a quanto stabilito dagli articoli precedenti salvo patto contrario.

Per gli affari conclusi in collaborazione da due agenti immobiliari, qualora non sia diversamente pattuito, la provvigione spettante al "presentatore" è così ripartita:

a) a fronte di una semplice segnalazione e presentazione scritta del cliente interessato a concludere un affare, trattato da altro agente, senza mai intervenire nell'operato di quest'ultimo, al presentatore è dovuto il 20% della provvigione pagata dal cliente presentato;

- b) quando, oltre alla presentazione, l'agente presentatore si presta ad aiutare l'agente che cura l'incarico nelle visite al bene e nella trattativa, gli è dovuto il 50% della provvigione versata dal cliente presentato;
- c) nel caso in cui il presentatore, in accordo con altro agente, provveda a gestire direttamente l'affare, sia nella fase di visita dell'immobile sia ritirandone la proposta di acquisto, gli è dovuta l'intera provvigione versata dal cliente stesso.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E AFFITTO DI FONDI RUSTICI



CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA

30. Caparra

La caparra, se è prestata, non è inferiore ad un quarto del prezzo convenuto.

31. Mediazione

Se il contratto di compravendita è stato concluso con l'intervento di un mediatore, questi percepisce un compenso dal 4% al 6% del prezzo convenuto, di cui il 60% a carico del venditore e il 40% a carico del compratore.

CAPITOLO 2

AFFITTO

32. Consegna, rilascio, oneri relativi ⁽¹⁾

L'affittuario, in occasione della scadenza contrattuale, è tenuto alla riconsegna del terreno alla parte concedente entro 15 giorni successivi alla raccolta delle colture in atto, salvo che non vi sia un accordo transattivo tra le parti che prevede, a fronte di una risoluzione anticipata del rapporto agrario con rilascio immediato del possesso del fondo, un corrispettivo all'affittuario.

All'affittuario che conduce in affitto un uliveto e che rilascia il fondo al proprietario è consentita la raccolta delle olive anche dopo la data del 10 novembre.

L'affittuario che subentra nella conduzione di un fondo agricolo e prende in possesso eventuali comodi rurali o depositi agricoli per l'uso strettamente necessario all'attività agricola, alla scadenza del rapporto di affitto, rilascia i lo-

1 Ai sensi dell'art. 39 della legge 3 maggio 1982 n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni (legge 14/2/1990 n. 29) il termine dell'annata agraria, e quindi il termine per la consegna e il rilascio di fondi rustici, è fissato al 10 novembre.

cali al proprietario e non all'affittuario subentrante, nello stesso stato in cui gli sono stati consegnati. Nel caso in cui l'affittuario, previa autorizzazione scritta da parte del locatore, ha provveduto ad effettuare a sua cura e spese miglioramenti straordinari agli immobili, gli viene riconosciuto un corrispettivo per le spese sostenute a prezzi correnti.

All'affittuario che ha provveduto, previa autorizzazione scritta del proprietario, ad installare, a sua cura e spese, sul fondo agricolo un impianto serricolo o una stalla o un qualsiasi altro tipo di struttura fissa che possa servire alla buona pratica agricola, alla scadenza dell'affitto (nel caso in cui al subentrante necessiti l'impianto realizzato), previo accordo tra le parti, viene riconosciuto un corrispettivo per le spese sostenute.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA E AFFITTO DI AZIENDE E DI IMPIANTI INDUSTRIALI



CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA E AFFITTO DI AZIENDE E DI IMPIANTI INDUSTRIALI

33. Vendita d'azienda

Il prezzo è stabilito in base al volume d'affari, alle licenze possedute e allo stato di conservazione delle attrezzature, degli arredi e degli immobili posseduti.

34. Affitto d'azienda

Le spese notarili e quelle inerenti la voltura delle diverse licenze amministrative sono totalmente a carico dell'affittuario.

35. Mediazione

Nei contratti di compravendita d'azienda la provvigione corrisposta da ciascuna parte al mediatore risulta la seguente:

- per compravendita fino a € 200.000 il 5%;
- per compravendita da € 201.000 a € 500.000 il 3%;
- per compravendite oltre € 501.000 il 2%.

Nei contratti di affitto di aziende la provvigione corrisposta da ciascuna delle parti è pari ad un canone di locazione.

E' dovuta inoltre all'agente immobiliare una percentuale del 2% sul prezzo delle merci qualora le stesse non siano già state comprese nella valutazione dell'azienda.

36. Servizi dell'agente immobiliare

La provvigione corrisposta al mediatore è comprensiva delle spese sostenute per l'attività svolta. Nell'incarico scritto di compravendita e affitto si intendono compresi i seguenti servizi:

- a) valutazione dell'azienda;
- b) promozione della vendita o della affittanza;

- c) fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
- d) accompagnamento dei potenziali acquirenti o affittuari a visitare le aziende;
- e) assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione dell'affare.

Ulteriori servizi vengono espletati unicamente su richiesta e i relativi oneri sono a carico del richiedente.

37. Mediazione nella compravendita di quote di azienda

Nel caso di compravendita di quote sociali parziali di aziende, la provvigione è dovuta da ciascuna delle parti contraenti sul valore della quota.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI



CAPITOLO 1

PRODOTTI DELL' EDILIZIA

a) INERTI (sabbia e pietrisco)

38. Contrattazione a volume e a peso

Gli inerti sono contrattati a volume, oppure a peso; i pietrischetti speciali per manti bitumati stradali sono contrattati sempre a peso.

Il materiale inerte si intende misurato non compresso. La misurazione si esegue, se franco cantiere, all'atto della consegna su mezzi di trasporto; se franco cava, su mezzi del cliente.

39. Luogo di consegna

La consegna del materiale inerte è eseguita:

- franco cava caricato su automezzo del cliente;
- franco cantiere a mezzo autocarri od autotreni ribaltabili.

40. Controllo alla consegna

I materiali inerti sono controllati per la qualità e la misura, all'atto della consegna.

41. Calo volumetrico

Il calo ammesso per l'assestamento del materiale inerte durante il trasporto dalle cave è del 6% massimo per la sabbia e del 3% massimo per pietrischi e pomice.

b) LEGANTI

42. Leganti in sacchi

I leganti idraulici ed i premiscelati sono forniti in sacchi e s'intendono tara per merce.

43. Leganti sfusi

I leganti sfusi sono forniti su mezzi di trasporto opportunamente attrezzati al cantiere dall'acquirente ove sono pompati in appositi sili metallici. Sui recipienti contenenti i leganti sono apposti i sigilli con le indicazioni prescritte dalle vigenti leggi. Le calci in zolle vengono fornite alla rinfusa.

44. Peso

E' ammessa una tolleranza sul peso dell'1%.

45. Spese di facchinaggio e trasporto

Il prezzo viene pattuito per quintale compreso imballo (sacchi carta) per merce caricata a cura e spese del venditore su mezzo di trasporto, restando a carico del compratore l'onere del trasporto.

Quando venga pattuito il prezzo per merce in sacchi resa franco cantiere del compratore, lo scarico del materiale fornito in sacchi è sempre a carico dell'acquirente.

Per i leganti forniti sfusi, nel prezzo è sempre compreso il trasporto dallo stabilimento di produzione al cantiere dell'acquirente e lo scarico negli appositi sili.

c) LATERIZI

46. Riferimento al prezzo

Il prezzo è stabilito a numero per mattoni pieni, semipieni, mattoni forati, listelli e pezzi speciali per i rivestimenti, tegole uso marsigliesi, tegole curve (coppi), pisanelle, tegoloni di colmo, comignoli, canne fumarie, copriferro.

Il prezzo è stabilito a mq per tavelle a coste piane o sagomate comuni, tavelle perret o tipo perret per soffittature sottotegole, tavelle a spacco per rivestimento, tavelloni forati, pisanelle per pavimento, graticcio in cotto e rete metallica (tipo Stauss).

Il prezzo è stabilito a mq per centimetri di altezza per gli elementi da solaio.

Nel prezzo a mq sono compresi i fondelli eventualmente necessari.

Il prezzo è stabilito a metro lineare per fondelli per solai, quando sono richiesti staccati dal solaio, cunicoli per cavi, copricatene e mattoncini per fognature.

47. Misure e pesi

La tolleranza massima ammessa per rotture e scarti nelle consegne di laterizi in genere è del 3%. Le indicazioni di peso unitario e le dimensioni dei laterizi debbono intendersi approssimative.

d) MATERIALI DI FIBROCEMENTO E P.V.C

48. Prezzo per la sola fornitura

Il prezzo è a numero per le tubazioni nelle diverse lunghezze e per i pezzi speciali (curve – braghe – riduzioni – giunti etc.).

49. Prezzo in opera

La valutazione delle tubazioni sarà fatta a metro lineare del suo effettivo sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tener conto delle penetrazioni; i singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze:

curve, gomiti e riduzioni: ml 1,00;

braghe semplici: ml 1,25;

braghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): ml 1,75;

sifoni: ml 2,75;

riduzioni e aumenti: ml 1,00 di tubo del diametro inferiore.

e) PLASTRELLE DI CERAMICA

50. Requisiti

I principali requisiti sono – a titolo puramente indicativo - i seguenti:

1) smaltate per pavimenti e rivestimenti: maiolica; cottoforte; pasta bianca-terraglia; clinker; monocottura pasta rossa; monocottura pasta chiara,

2) non smaltate per pavimenti e rivestimenti: cotto; grès rosso; grès porcellanato; clinker.

51. Misurazione

L'unità di misura della fornitura è il mq a misura piena.

Per pavimenti o rivestimenti esterni, quando si impiegano moduli che nella posa prevedono uno spessore di giunto, la misura a mq si intende vuoto per pieno (misura modulare o mq convenzionale). La contrattazione può avvenire anche a pezzo.

52. Imballaggio

L'imballaggio avviene in scatole disposte su pallet avvolto in pellicola termoretraibile. La consegna si effettua franco magazzino di partenza e comunque la merce viaggia a rischio dell'acquirente.

53. Tolleranze

E' ammessa una leggera diversità fra le dimensioni nominali e quelle reali, sempre tenendo presente l'unità di misura del metro pieno riferita alle dimensioni reali, arrotondate al millimetro .

Per i prodotti in cui è prevista una diversità di calibri, l'unità di misura del metro pieno è riferita al calibro medio (calibro 0).

Premesso che il mercato offre forniture di prima, seconda e terza scelta, valutabile nella complanarietà e calibro, viene ammessa una tolleranza del 5% riferita ai suddetti parametri.

La tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura.

54. Garanzie

Non è dovuta garanzia di resistenza al gelo, agli acidi e all'abrasione, qualora i danni siano cagionati da particolari condizioni di ubicazione e di traffico, salvo che per materiali specificatamente garantiti.

f) REFRATTARI

55. Terra refrattaria e manufatti

Il prezzo viene fissato a tonnellata sia per il cemento, sia per la terra refrattaria.

Per i manufatti in genere, il prezzo è stabilito a tonnellata e riferito alla percentuale degli elementi fondamentali considerati; è stabilito a numero per pezzi speciali di particolare fattura.

I rispettivi imballaggi si intendono esclusi dal prezzo.

56. Caratteristiche e dimensioni

Per le caratteristiche e le dimensioni valgono le tolleranze precisate dalle norme UNI in vigore al momento della stipulazione del contratto.

57. Luogo di consegna

Il prezzo è convenuto per merce franco partenza resa su mezzo di trasporto.

g) CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

58. Ordinazione, trasporto consegna

All'atto dell'ordinazione devono essere indicati: il tipo di calcestruzzo, il dosaggio o resistenza caratteristica, il tipo di cemento, la consistenza che può essere plastica, semifluida, fluida o superfluida ed inoltre il tipo di granulometria dell'aggregato. L'ordinazione, la trattativa e la consegna del calcestruzzo sono espresse in metri cubi e la determinazione del metro cubo è calcolata secondo il peso specifico dei componenti.

Il trasporto avviene con autobetoniere ed il relativo costo è in funzione della distanza del cantiere dalla centrale di betonaggio e della sua posizione altimetrica.

Il pompaggio del calcestruzzo non è compreso nel prezzo base; il suo costo è determinato a metro cubo pompato oltre ad una quota fissa di piazzamento.

Si può avere la fornitura, anziché a dosaggio, a resistenza in consistenza plastica in kg/cmq. In tal caso la ditta fornitrice sarà responsabile della resistenza a compressione.

b) VETRO E CRISTALLO

59. Misurazione

La misurazione del vetro in lastre viene eseguita sul minimo rettangolo circoscritto ed è riferita a centimetri interi, multipli di quattro.

60. Stampo e difetti appariscenti

I vetri stampati devono avere lo stampo regolare. Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità dei vetri o cristalli trasparenti che devono essere esenti da difetti appariscenti.

CAPITOLO 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) FRUMENTO E CEREALI

61. Contrattazione

La contrattazione avviene generalmente in campagna.

62. Modi di misurazione

La misurazione è eseguita a peso, con detrazione del peso effettivo dei vuoti.

Il riferimento generico alla “tara nominale” comporta una detrazione del 1 %.

La misurazione si esegue nel domicilio del venditore.

63. Campioni

I campioni vengono presentati generalmente dal mediatore e per le trattative importanti vengono esaminati anche da laboratori specializzati.

64. Consegna “immediata e “pronta”

La consegna si esegue presso il venditore, salvo accordi particolari.

Nel Comune di Liverni, soltanto per le piccole partite, è eseguita presso il compratore. La consegna “immediata” avviene nelle 48 ore e quella “pronta” negli 8 giorni.

65. Tolleranza

La presenza di corpi estranei (terriccio, foglie, bucce, pietre, ecc.) è tollerata nella misura dell'uno per cento.

66. Spese di peso, insaccatura e carico

Le spese di peso, insaccatura e carico sono sopportate dal compratore, che fornisce anche i sacchi.

67. Pagamento

Il prezzo si paga alla consegna nel domicilio del venditore, salvo accordi particolari.

68. Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è dal 2% al 2,5%, di cui 1,5% a carico del venditore e per il resto a carico del compratore.

Le contrattazioni di cereali esteri e nazionali sul mercato di Napoli sono regolate dai contratti in vigore presso l'Associazione Granaria Meridionale.

Sulle piazze di Napoli, di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata, la provvigione del mediatore varia dallo 0,25% allo 0,50% e resta a carico del venditore, anche nel caso di storno della compravendita.

b) PATATE

- Patate da deposito

69. Modi di contrattazione

La compravendita delle patate da deposito, se la consegna è pronta o immediata, è fatta verbalmente. Quando però la consegna è ripartita nel tempo, il contratto è accompagnato da appunti in carta libera o in scrittura privata in doppio originale.

Se la merce è destinata al mercato estero il contratto deve essere scritto, ed eventualmente anche registrato per grosse partite e a garanzia della qualità del prodotto.

70. Clausole speciali

L'acquirente all'atto della contrattazione deve dichiarare se acquista merce per destinazione all'estero o per destinazione al consumo nazionale.

71. Requisiti della merce

La merce, sia destinata all'estero che al consumo nazionale, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Sane

Intere

Consistenti

Pulite, in particolare prive di terra e di residui di fertilizzanti o di antiparassitari

Esenti da danni provocati dal gelo o dal sole

Esenti da tracce di muffa

Esenti da germogli

Prive di sapori o odori estranei

Buccia formata

Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire la lavorazione, il trasporto e le operazioni connesse.

72. Imballaggio

La mano d'opera per lo scarto delle patate, per l'insaccamento, per la chiusura dei contenitori e per la pesatura resta a cura e a spese dell'acquirente che deve fornire anche i contenitori.

73. Verifica della merce

L'acquirente è tenuto ad assicurarsi della qualità della merce e della bontà dello scarto all'atto dell'insaccamento, perché con l'uscita del prodotto dai depositi il venditore non risponde più né del peso, né della qualità, né dello scarto.

74. Ricevimento

Nella contrattazione di patate depositate in fossi, pagliai o fabbricati, il termine di ritiro della merce da parte dell'acquirente viene convenuto di volta in volta.

In difetto di pattuizione tale termine deve essere congruo, ma breve e compatibile con le condizioni atmosferiche se il deposito si trova in fossi, o pagliai in aperta campagna.

75. Calo

Nel trasporto delle patate per ferrovia è riconosciuto un calo naturale del 2%.

- *Patate da estirparsi*

76. Clausole speciali

Se la vendita riguarda la superficie coltivata a patate, si procede con circa 40 saggi ad ettaro e alla sua misurazione con le relative spese a carico del venditore e del compratore in parti uguali e pari all' 1%.

La mediazione invece incide per il 2% a carico del venditore e per il 2% a carico dell'acquirente.

Quando la vendita avviene a peso, lo scavo dei tuberi, con mano d'opera a cura e spese del venditore, avviene con inizio al giorno successivo a quello della conclusione del contratto.

Lo scavo giornaliero a mano riguarda l'estensione di circa mezzo moggio locale, mentre l'attuale sistema di scavo meccanico accelera notevolmente i tempi della raccolta, anche se aumenta lo scarto dei tuberi danneggiati.

Lo scarto delle patate viene fatto di comune accordo tra le parti e secondo le consuetudini locali e le pattuizioni che ne fissano i criteri.

77. Imballaggio

L'acquirente deve fornire tempestivamente al venditore i contenitori per il quantitativo di patate che viene giornalmente scavato nonchè il personale che deve cucire i sacchi sul posto.

78. Verifica della merce

L'acquirente può verificare la bontà dello scarto nel fondo del venditore, allo scalo ferroviario o in magazzino, ma sempre nel luogo pattuito per la consegna.

Se risulta che la qualità non risponde ai patti ed agli usi, il venditore, su richiesta dell'acquirente, deve far procedere, sollecitamente, a un nuovo scarto a sue spese sotto il controllo del compratore il quale, in difetto, può anche rifiutare la merce col diritto al risarcimento dei danni.

79. Ricevimento

L'acquirente deve pesare e ritirare le patate scavate giorno per giorno, e prima dell'imbrunire.

80. Calo

Viene riconosciuto un calo naturale del 2%.

81. Pagamento

Il prezzo viene pagato dal compratore nel domicilio del venditore o in campagna a fine raccolta.

Se, però, l'acquirente risiede fuori zona e non è persona nota, il pagamento viene effettuato nel domicilio del mediatore.

c) ORTAGGI

- Ortaggi da pieno campo ⁽¹⁾

82. Contrattazione e clausole speciali

La vendita avviene sulla base della misura della superficie coltivata.

La raccolta, il trasporto e il confezionamento sono a carico del compratore.

Le spese per le misurazioni pari all'1% sono a carico del venditore e del compratore in parti uguali; quelle di mediazione per il 2% sono a carico del compratore e per il 2% a carico del venditore.

La raccolta si effettua fino ad esaurimento del prodotto.

L'inizio della raccolta avviene a prodotto maturo per la vendita.

Il prezzo viene fissato con accordo scritto nel quale si stabilisce il prezzo unitario (a misura locale) e il periodo della raccolta.

¹ *Le principali colture ortive da pieno campo sono: cavolfiori, spinaci e broccoli.*

- *Cavolfiori*

83. Consegna e clausole speciali.

Le consegne di cavolfiori per l'esportazione vanno effettuate nelle ore anti-meridiane di visibilità diurna.

La mancata consegna entro il termine indicato, è ammissibile:

- a) avversità atmosferiche intorno e dopo le ore dieci che abbiano impedito la raccolta; b) per mancanza di disponibilità dei vagoni ferroviari regolarmente prenotati nel termine prescritto; tale mancanza deve essere provata da idonea documentazione della R.F.I.

La merce non consegnata nel termine di cui innanzi può essere accettata dal compratore il giorno seguente se la trova ancora conveniente.

- *Asparagi*

Trattasi di coltura poliennale a ciclo economico mediamente di sei anni, coltivato a pien'aria o sotto serra.

84. Raccolta e consegna

La raccolta generalmente è a carico del compratore.

Non mancano i casi per i quali il produttore provvede alla raccolta, alla preparazione e al confezionamento del prodotto che consegna al commerciante il quale lo paga ai prezzi di mercato e trattiene una provvigione del 5 %.

La mediazione ha un costo medio del 2% a carico del compratore e del 2% a carico del venditore.

Il contratto di vendita avviene per mezzo di scrittura nella quale viene specificato il prezzo unitario a misura locale (moggio) e il periodo della raccolta che, in genere, non deve superare la seconda decade di giugno per il prodotto coltivato a piena aria e la seconda decade di maggio per il prodotto sotto serra. Per le asparagie a fine ciclo, la raccolta si prolunga fino ad esaurimento.

85. Pagamento

In alcuni casi la pattuizione avviene anche sulla parola. La vendita viene definita a moggio locale.

Il pagamento avviene in parte (caparra) alla sottoscrizione del preliminare di vendita firmato dal venditore, dal compratore e in molti casi anche del mediatore con funzione di garante dei patti, mentre il saldo viene pagato in genere ad una data intermedia della fase di raccolta.

Il compratore è tenuto alla raccolta e al trasporto del prodotto.

Ai fini del pagamento si procede alla misurazione dell' asparagiaia con spese pari all' 1 % a carico del compratore e del venditore in parti uguali.

Il tecnico misuratore, scelto di accordo tra le parti, rilascia una scheda sulla quale sono riportati i dati della misurazione, il prezzo totale pari alla superficie misurata per il pattuito fissato prezzo unitario a moggio.

d) FRUTTA FRESCA

86. Modalità di vendita

Per la frutta fresca, si praticano tre tipi di vendita:

- a) a “mazze secche” (cioè quando gli alberi non hanno ancora cominciato a germogliare). In tale caso il compratore assume tutti i rischi del raccolto. Per le relative pratiche colturali vanno stabiliti accordi speciali;
- b) a “frutto pendente” quanto le parti hanno concordato il valore totale del raccolto del prodotto, del fondo.

Le spese di raccolta per i casi a) e b) sono a carico dell'acquirente;

- c) a “peso” quando le parti stabiliscono soltanto il prezzo unitario (per massa o per selezione) che sarà poi applicato a tutta la partita, all'atto del raccolto, per quello che risulterà.

La spesa della raccolta è a carico del produttore, mentre l'acquirente dovrà fornire le ceste, le gabbiette o le cassette occorrenti.

Generalmente in caso di vendita a mazze secche si intende impegnato il fondo

per anni due, ferma restando la contrattazione del prezzo di vendita annuale.

87. Pagamento

Per le vendite “a mazze secche” il pagamento avviene all’atto della stipula del contratto. Per quelle a frutto pendente il pagamento viene effettuato corrispondendo un anticipo all’atto del contratto ed il saldo all’inizio del raccolto. Per le vendite “a peso” il pagamento viene effettuato con la corresponsione di un anticipo alla stipula del contratto e con successivi versamenti di somme proporzionali al prodotto, man mano raccolto, salvo conteggio finale.

88. Mediazione

Variabile tra il 3% ed il 4% con onere maggiore a carico del venditore. Con riferimento al prodotto albicocche, nella zona vesuviana e specificatamente presso i mercati di S. Anastasia e Boscotrecase, le intermediazioni effettuate tramite operatori di tali mercati, correntemente detti “baraccati “ costano mediamente il 10% in ragione dei diversi servizi resi. Le tare merci fanno riferimento al luogo di produzione.

89. Casi speciali nella compravendita delle mele

Per le mele viene concesso al compratore l’abbuono dell’ 1% sul peso.

Nessun abbuono compete quando l’acquisto è definito con la clausola a “peso reale”.

*Fragole**

Nei casi in cui il produttore provvede alla diretta commercializzazione, il prodotto viene portato ai mercatini locali e consegnato ai commercianti che provvedono alla vendita e successivamente versano l’importo ricavato trattenendo la loro provvigione che in media è del 5 %.

La tara è definita dal peso del tipo di cassetta se di plastica o di legno e il peso varia da 400 gr. a 1,5 kg.

* Sotto la voce “fragole” s’intendono sia i fragoloni sia le fragoline, prevalentemente coltivati sotto terra, le regole e gli usi sono simili a quelle degli asparagi.

Nel caso delle “fragoline”, in ragione delle caratteristiche della raccolta che impegna mano d’opera specializzata e costosa, la raccolta, come la coltivazione, avviene a conduzione familiare e il sistema di vendita è quello del conferimento ai mercatini locali sopra menzionati con le stesse modalità ed usi relativi ai fragoloni.

e) UVA

90. Contrattazione

L’unità di misura è il quintale.

91. Consegna

Le modalità di consegna possono essere diverse: è effettuata in campagna per le compravendite tra privati, se invece trattasi di vendita ad enopoli e per piccoli quantitativi, la consegna può essere effettuata anche presso l’enopolio.

92. Trasporto

Generalmente le spese di carico sono a carico del venditore, mentre quelle di trasporto a carico del compratore. Nella zona di Ischia e Monte di Procida il compratore provvede sia al caricamento che al trasporto.

93. Pagamento

Il pagamento del prezzo pattuito avviene in campagna all’atto della consegna per compravendite tra privati, se invece trattasi di vendita ed enopoli i pagamenti possono essere frazionati e/o dilazionati fino a 180 giorni a seconda dei patti intercorsi.

94. Difetti e adulterazione della merce. Avarie

In caso di contrattazione tra privati, stabilito un termine per la consegna, eventuali danni per cause accidentali (es. grandinate) sono a carico del venditore. Se, oltrepassato il termine pattuito, la consegna non avviene per cause imputabili al compratore, il danno è patito da quest’ultimo.

Nel caso di vendita ed enopoli, il danno è patito sempre dal venditore salvo accordi diversi.

95. Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è del cinque per cento sull'importo complessivo del contratto ed a carico del venditore.

f) AGRUMI

96. Modalità della vendita

La vendita degli agrumi avviene “a peso”.

97. Requisiti della merce

Tra venditore e compratore si stabilisce di comune accordo, la “misura” minima (in centimetri di circonferenza) dei frutti da cogliere.

Se invece il compratore ha pattuito di accettarli “come scendono dalla pianta” egli ha il diritto di scartare soltanto i frutti macchiati con “macchie nere” da oleocellosi (se più grossi di un “occhio di gallina”), presentanti spaccature corticali o altra ferita, avvizzimento, succhiature, “pance di vecchia” o altra causa di notevole deprezzamenti.

Si usa pure stabilire se la merce dovrà essere speduncolata o dovrà consegnarsi con le foglie ed il peduncolo. In tale ultimo caso non compete al compratore nessun specifico abbuono.

La speduncolatura avviene nell' agrumeto e le relative spese sono a carico del compratore che dovrà provvedere anche a fornire idoneo personale. Per i limoni, “ primo fiore”, si intendono i limoni raccolti dal mese di settembre a tutto novembre.

98. Tolleranza e calo

All'acquirente degli agrumi spetta un abbuono del 5% per “calo peso” salvo che non sia stata pattuita la clausola “peso” reale, nel qual caso dal peso lordo sarà detratta soltanto la tara.

99. Pagamento

Il pagamento avviene dopo 10 giorni dalla consegna.

100. Mediazione

Il mediatore percepisce un compenso dal 2% al 3%, la cui ripartizione fra i contraenti è oggetto di particolari accordi.

g) FRUTTA SECCA

101. Tara a “sacco campagna”

Per “sacchi campagna” si calcola una tara nominale di Kg. 1 per imballaggio di capacità di Kg. 50170, se la consegna avviene presso il produttore. Per la consegna presso il grossista ed in caso di pesata a bilico, la tara del “sacco campagna” si considera di Kg. 1,500.

102. Mediazione

Nell’acquisto presso il produttore la mediazione è dell’1,50% di cui 1,1% a carico del produttore e lo 0,50% a carico dell’acquirente. Nelle compravendite tra commercianti la provvigione del mediatore è dell’ 1%, ripartita in uguale misura tra i contraenti.

- Castagne

103. Requisiti della merce

Per “ castagne del napoletano” si intendono quelle di produzione della Campania, allo stato naturale di raccolto e cioè non sottoposte alla cura dell’acqua. Per castagne “curate” o “marroni del napoletano” si intendono le castagne sottoposte alla cura dell’acqua; esse sono distinte nelle seguenti pezzature: 40/50, 50/55, 60/65, 80/85, da oltre 85 a 100 pezzi per chilogrammo.

104. Tolleranza

La tolleranza è del 4% di castagne bacate.

- *Noci*

105. Contrattazioni

Quando le noci fresche vengono vendute “a peso” o “a migliaio”, il produttore deve consegnarle selezionate, escludendo le noci bacate e quelle piccole con un abbuono del 5% (detto “la mano”).

- *Noci secche*

Per noci secche si intendono i frutti naturalmente o artificialmente giunti a completa maturazione sull'albero e successivamente essiccati con un procedimento naturale al sole o con tecniche diverse.

106. Consegna

Nel commercio delle noci secche destinate all'esportazione, i termini contrattuali di consegna, per costante pratica mercantile della provincia, sono considerati essenziali trattandosi di merce destinata ad imbarchi fissi prestabiliti.

- *Noci di Sorrento*

107. Clausole speciali

Sulla piazza di Napoli nelle contrattazioni di “noci di Sorrento” il termine del “fermo” verbalmente concordato tra le parti, decade dopo ventiquattro ore.

108. Requisiti della merce

Le partite di noci di Sorrento di prima scelta debbono contenere almeno il 90% di frutta sana; la massa, fra l'altro, deve essere immune da noci selvatiche e da “nocilli”; viene tollerata una percentuale di noci di grandezza media - dette “mezze noci” intorno al 10% del numero totale.

Per “mezze noci” s'intendono quelle aventi un diametro da 24 a 26 mm. e per “nocilli” quelli inferiori a 24 mm. Lo sbiancamento del guscio, ottenuto secondo le norme di legge deve essere espressamente dichiarato nelle contrattazioni. Le noci con frutto scurito, ma sano (noci brunastre) sono comprese nella percentuale di buone. Le vendite s'intendono, comunque, sempre per qualità “buona media dell'annata”.

- *Noci correnti*

109. Requisiti della merce

Per “noci correnti” dette anche “Vesuvio” o “Partenope” si intendono le noci prodotte nell’Italia centro-meridionale che non siano di Sorrento o innesto di Sorrento. Per noci correnti si intendono le noci che alla rottura diano una percentuale non superiore al 12% di noci guaste e comprendano un’aliquota non superiore al 10% di mezz noci. Ogni chilogrammo di noci, normalmente, non deve contenere oltre cento frutti. Le noci con frutto scurito, ma sano (noci brunastre), debbono intendersi comprese nella percentuale di buone. Le vendite si intendono, comunque, sempre per qualità “buona media dell’annata”.

- *Nocciole sgusciate*

110. Consegna

Se nel contratto di compravendita delle nocciole sgusciate il termine di consegna è indicato con la clausola “spedizione pronta”, la consegna deve essere effettuata entro otto giorni dalla data di perfezionamento del contratto, se trattasi di consumo nazionale.

Se, invece, riguarda merce per commercio all’estero, il termine di consegna è per consuetudine di giorni quindici per merce spedita via terra e di giorni ventuno per merce spedita via mare.

b) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

111. Mediazione

La provvigione del mediatore rimane a carico di ambedue i contraenti in parti uguali.

- *Fieno*

112. Specie di vendita

Il fieno si contratta “in erba” o a “secco”. Le contrattazioni “in erba” ven-

gono fatte dagli allevatori di bestiame. Le contrattazioni “a secco” vengono operate dai commercianti.

113. Contrattazione

Per le contrattazioni di fieno “in erba” si usa misurare la superficie coltivata; per le contrattazioni “a secco” l’unità di misura è costituita dal quintale.

114. Imballaggio

Il fieno “a secco” viene pressato in balle con macchine a motore o con pressatrice a mano.

115. Consegna

Il fieno “a secco” viene pesato e consegnato presso il domicilio del venditore o sul posto dove egli lo tiene in deposito.

116. Spese di taglio, disseccamento e caricamento

Nelle vendite “in erba” le spese di taglio, disseccamento e caricamento sono a carico del compratore.

117. Contrattazioni “in erba”

Nelle contrattazioni “in erba” si determina sempre l’epoca in cui deve avvenire la falciatura.

Nelle contrattazioni di fieno “in erba” e “a secco” la provvigione spettante al mediatore è del 2%; l’onere è ripartito in parti uguali tra i contraenti.

- Paglia

119. Specie di vendita

La paglia di frumento, di segala e di avena è contrattata “a sacco”.

L’unità base di contrattazione per la paglia è il quintale.

120. Requisiti della merce

La paglia deve essere “sana e mercantile”, senza materiali eterogenei, e di qualità uniforme. La paglia bagnata, nera ed ammuffita viene scartata.

121. Verifica della merce

Il compratore ha il diritto di sciogliere “sballare” una o più balle per assicurarsi che la merce contrattata abbia i requisiti richiesti.

122. Spese di pesatura, di trasporto etc.

Le spese di pesatura sono ripartite in egual misura tra le parti.

I mezzi di trasporto per gli acquisti in campagna sono forniti dal compratore.

Il venditore provvede al caricamento della merce con l'aiuto del mediatore e del compratore il quale la riceve e la sistema sul mezzo stesso.

123. Mediazione

Nelle contrattazioni di paglia la provvigione spettante al mediatore è il 2%; l'onere rimane ripartito in parti uguali tra i contraenti.

124. Cascami di cereali - mediazione

Vengono contrattati come foraggi i baccelli dei fagioli (“fasoline”), le spoglie delle pannocchie di granturco (“breglie” o “sbreglie”), le cime del granturco (“cime”) e tutta la pianta “insilato mais”. La vendita è a vista e a superficie. La provvigione dovuta al mediatore è compresa fra il 3% e il 4%; l'onere rimane ripartito ugualmente fra i contraenti. Come cause di forza maggiore per la mancata consegna entro il termine indicato, sono ammissibili la avversità atmosferiche che avvenute intorno o dopo le ore dieci, abbiano impedito la raccolta in ore utili;

La merce non consegnata nel termine di cui innanzi può essere accettata dal compratore il giorno successivo se la trova ancora conveniente.

i) FIORI E PLANTE ORNAMENTALI

125. Fiori recisi

Il commercio avviene prevalentemente tramite il conferimento ai mercati di Ercolano, Pompei e Castellammare presso i concessionari. La provvigione tiene anche conto della conservazione del prodotto per cui essa è variabile da mercato a mercato e in ragione dei diversi servizi che forniscono i concessionari. Mediamente è del 5%. I fiori recisi si contrattano e si confezionano nelle seguenti forme unitarie:

garofani	a 25 a 50
rose	a 20
gladioli	a 10 a 20
tuberose	a 10
lilium	a 5 o a 10
gerbere	a 20 a 25 o a 50 (in scatole)
amarillis	a 5 o a 10
astri	a 10 a 20 o a 25
poinsettia	a 10
crisantemi a fiore grande	a 10
crisantemi a fiore piccolo	a 5 o a 50
agapanthus	a 5 o a 10
fior di loto	a 10
calle	a 10
aglium	a 10
peonie	a 10
stelitzia	a 10
iris	a 10
tulipani	a 10
orchidee a fiore singolo, a steli multipli, a mazzetti o a rami a seconda del tipo di orchidee che sono rappresentate principalmente dalle catlee, gybidium, cipripedium,	
gypsophia	a peso o a mazzo
mimosa	a peso a mazzo o a scatola
asparagus sprengeri	a peso o a mazzo

asparagus piumoso	a mazzo
mazzetterie varie	mazzetti a 10 o a 50 steli
anthurium	a steli o mazzetti da 10
genzina	a mazzetti da 5 o 10
ornitogallo	a mazzetti da 5 o 10
protee	a steli per varietà o a mazzi
felci	a mazzetti
eucalyptus	a mazzi
quercia varie	a mazzi
corbezzole	a mazzi

Si distinguono fino a quattro scelte nell'ambito di ogni qualità (extra, prima, seconda, terza).

126. Piante ornamentali

Le piante ornamentali coltivate in vaso si contrattano a numero e devono essere ben radicate nel vaso al momento della contrattazione. Gli imballaggi e i contenitori si intendono “a perdere”.

I prezzi delle piante sono funzionali alle scelte di prima o di seconda, in casi particolari, anche di terza scelta.

127. Piante da vivaio e da trapianto

Al momento della contrattazione degli arbusti a foglia persistente, gli arbusti stessi devono essere ben radicati e le radici protette dal loro pane di terra. L'imballaggio dell'apparato radicale deve essere tale da offrire adeguata protezione alle radici.

Nel caso di piante adulte esse devono aver subito almeno un trapianto recente a garanzia della possibilità di ripresa vegetativa.

Gli alberi e gli arbusti a foglia caduca, compresi gli alberi da frutta, devono avere una forte quantità di radici non fittonanti.

128. Garanzia di attecchimento

Salvo diverso patto espresso non viene data garanzia di attecchimento, ma il

tipo di coltivazione in vaso o con pane radicale rappresenta la reale possibilità di attecchimento.

129. Piante da terrazzo o da interni

La vendita a minuto avviene presso i vivai che producono direttamente o importano da vivai regionali e nazionali la vendita avviene anche presso le principali strade cittadine e presso i grandi centri commerciali.

m) DROGHE E SPEZIE

130. Clausole speciali ⁽²⁾

La vendita del caffè, del cacao e del pepe, effettuato in base ai contratti internazionali vigenti, dà al venditore la facoltà di consegnare fino al 5% in più o in meno del quantitativo venduto.

Nel commercio internazionale, i caffè sono acquistati alla condizione “fob” (peso, imbarco e pagamento) contro documenti.

131. Mediazione

Nella compravendita di caffè, cacao e pepe per lotti interi, la provvigione spettante al mediatore varia dall' 0,5% al 2% sul netto fatturato di merce soggetta a dazio. Per le piccole partite di merce nazionalizzata, la provvigione è dello 0,7%.

2 Le contrattazioni del caffè avvengono in base alle disposizioni previste dal Contratto Europeo per il caffè (ECC)

BOVINI, EQUINI, SUINI, OVINI E CAPRINI

132. Vendita di bovini da latte e da macello

«Amicizia»

Gli animali bovini, tranne quelli destinati alla macellazione, si vendono con l'«amicizia», che consiste nella facoltà concessa all'acquirente di sperimentare la bestia per la durata di otto giorni, compreso il giorno dell'acquisto, onde si accerti se sia libera da vizi occulti e se risponda ai patti contrattuali. Se risulta, durante l'esperimento, che la bestia sia affetta da vizi occulti e non risponda ai patti contrattuali, il compratore ha diritto di recedere dal contratto e deve, in tal caso, sotto pena di decadenza da ogni azione, restituire l'animale al venditore, nel luogo del mercato (o della vendita) non più tardi del mattino del mercoledì della settimana successiva a quella in cui fu conclusa la compravendita.

L'acquirente non ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento dell'animale, sempre che non siano trascorsi più di otto giorni dall'acquisto. Qualora, però, le parti non si accordino entro detto periodo, di comune accordo l'«amicizia» può essere prolungata di altri otto giorni. Infine, se la controversia non trova un componimento bonario, il compratore ha il diritto di agire nei termini di legge contro il venditore entro quaranta giorni.

Vacche da latte

Il venditore dà la prova al compratore che la vacca produce il quantitativo di latte pattuito, facendo per un giorno l'esperimento nella propria stalla.

Se però il venditore garantisce che la vacca produce uguale quantitativo di latte nella stalla del compratore, costui ha il diritto di sperimentare la bestia nella propria stalla per due giorni, impegnandosi ad alimentarla nello stesso normale modo in cui la vacca era avvezza ad essere nutrita in quel periodo dal venditore.

Se la produzione di latte durante l'esperimento nella stalla dell' acquirente sia inferiore a quella garantita, il compratore può recedere dal contratto.

Quando la produzione di latte nella stalla dell'acquirente, nel termine di prova, risulti maggiore o minore del quantitativo convenuto, il prezzo può essere proporzionalmente aumentato o diminuito, ed il contratto di compravendita resta fermo, sempre che tale patto sia stato espressamente convenuto.

L'acquirente, nel termine consuetudinario di «amicizia», può recedere dal contratto in tutti i casi già elencati per i bovini da ingrasso e da lavoro e per tutti i vizi occulti. Il venditore può non assumere garanzia sulla sussistenza o meno della gravidanza. Se, però, si conviene una penalità per il caso in cui la vacca non risulti gravida o risulti gravida da tempo minore di quello dichiarato (fino ad un mese di tolleranza), il venditore è obbligato al pagamento della penalità.

Bovini

I contratti di compravendita dei bovini da macello avvengono alle seguenti condizioni:

- a) a peso morto, cioè determinando un prezzo unitario per Kg. che si moltiplicherà, poi, per il peso dei quattro «quarti» dell'animale, sviscerato, scuoiato e privato della testa e delle zampe. A seconda dei comuni si usa tagliare la testa al disopra o al disotto dell'atlantide, le zampe al disopra o al disotto dei garretti. In caso di contestazione vale l'uso vigente nel Macello di Napoli che prevede il taglio della testa al disopra dell'atlantide detto «a capo tondo», e il taglio delle zampe al disotto dei garretti. Dal peso così risultato si sottraggono 5 Kg. per ogni bue, vacca o toro, 3 Kg. per ogni vitello, vitellone o manzo e 2 Kg. per i vitelli sottopelle: per questi ultimi viene praticata, altresì, una ulteriore detrazione del 12% per la pelle;
- b) a peso morto calcolato sul peso vivo, e cioè determinandosi sul peso vivo dell'animale un coefficiente di riduzione, che oscilla intorno al 50% di tale peso a seconda del tipo e genere dell'animale, nonché del suo stato di nutrizione e ingrassamento;
- c) a peso vivo, nel quale caso si moltiplica il prezzo unitario pattuito per il peso riscontrato dell'animale vivo. Tale peso viene rilevato dopo un certo numero di ore di «riposo» o di digiuno dell'animale, stabilito di volta in

volta e comunque non meno di 24 ore, ma può essere determinato subito, specie se si è in fiera o semplicemente se il detto peso debba essere applicato per intero o ridotto di una percentuale per la riplezione delle viscere.

133. Specie di vendita:

Equini

Il bestiame equino viene venduto:

- a) «ad uso di fiera», ovvero «alla gavezza», oppure «gavezza a terra», ovvero «a vista». Termini questi con i quali si vuole significare che non si ammette altra prova, per le capacità e le condizioni fisiche dell'animale, oltre a quelle acquisite dall'osservazione all'atto del contratto. Pertanto, con le indicate formule si elimina ogni e qualsiasi responsabilità del venditore posteriormente al contratto sicchè, in questi casi, non è ammessa l'azione per vizio redibitorio;
- b) pattuendo una prova di una sola notte di stabulazione dell'animale presso il compratore. Se, dopo tale prova, questi non ha nulla da eccepire, il contratto è perfetto e nessuna ulteriore eccezione può essere prodotta dal compratore medesimo, per qualsiasi evenienza;
- c) «per amicizia», «da amico», ovvero «con tutta amicizia», formule queste con le quali il venditore concede garanzia per la eventualità che la bestia sia affetta da malattie o vizi occulti. In tal caso la denuncia del vizio o malattia deve essere fatta non oltre i termini seguenti:

	Giorni
- Ticchio d'appoggio e volante	8
- Comeggio cronico	8
- Bolsaggine (enfisemaalveolare cronico)	40
- Vizi cardiaci	40
- Oftalmine periodica	60
- Ombrosità, rustichezza, restio	8
- Capostomo	40
- Zoppia intermittente	8
- Crampo rotuleo	20

- Scarsità di bocca	8
- Ematuria (orinar rosso)	8
- Podotrochilite cronica inferiore	8
- Catarro bronchiale cronico	8

Quando oggetto della compravendita sono cavalle o asine gravide, il venditore non assume responsabilità sulla sussistenza o meno della gravidanza, salvo che tale condizione non sia stata espressamente dichiarata essenziale per la conclusione del contratto.

La compravendita degli equini da macello avviene solo con sistema “uso fiera” o “gavezza a terra”. Quando la vendita è effettuata a “peso morto” o a “peso vivo” il venditore è esonerato da ogni responsabilità.

Ovini

Il bestiame ovino si contratta:

- a) «a colpo d’occhio», cioè assegnando un valore ad ogni singolo capo, ovvero ad una intera partita di bestiame;
- b) «a peso vivo», cioè determinando il prezzo unitario per Kg; prezzo che sarà, poi, moltiplicato per il peso dell’animale o degli animali contrattati e riscontrato al passaggio degli stessi sulla bascula;
- c) «a peso morto», cioè determinando il prezzo unitario per ogni Kg. che sarà poi moltiplicato per il peso dell’animale mattato, scuoiato, sviscerato e privato della testa e delle zampe.

Gli agnelli ed i capretti non vengono privati di testa e «capito». Sia nelle contrattazioni «a colpo d’occhio» e sia in quelle «a peso vivo», la pelle resta di proprietà del compratore; nelle contrattazioni «a peso morto» resta al venditore.

Nelle contrattazioni degli ovini «a peso morto», quando più compratori si riuniscono per acquistare un’intera partita, da ripartirsi, poi, in lotti uguali, di procede in base all’uso cosiddetto della «spartenzaro». Una persona pratica, detta «spartenzaro», divide le partite in tante frazioni quanti sono gli acquirenti. Indi, segnati i nomi degli acquirenti medesimi su alcuni cartellini, li imbussola e, estrattone a sorte uno, vi aggiunge la parola «peso». Infine, imbussolati nuovamente i cartellini, procede all’estrazione di tutti i nomi, uno per uno, assegnando ad ogni acquirente una frazione della partita.

La sola partita toccata a colui il cui nome è sortito nella prima estrazione ed al cui cartellino è stata segnata, la parola «peso», è quella che dovrà essere pesata e il peso riscontrato per tale frazione vale per tutte le altre.

Suini

I suini da macello si contrattano:

- a) «a peso vivo», si determina il prezzo unitario per Kg. e si moltiplica per il peso riscontrato dall'animale vivo stallato. Nessun abbuono è concesso per la replezione delle viscere. Se trattasi di scrofa il venditore è tenuto a dare un abbuono di Kg. 5 a capo; nel caso che la scrofa risulti gravida all'atto della macellazione, viene sottratto dal peso vivo il peso dei feti.
- b) «a dente e unghie», e cioè al peso accertato delle due mezzene in cui viene sezionato l'animale, compreso la testa e i piedi. Il venditore è tenuto ad accordare sul peso così determinato un abbuono del 2% a titolo di «peso caldo».

134. Bollatura

In tutte le compravendite di animali bovini, ovini e suini il compratore usa marcare i capi acquistati, con un proprio contrassegno. In genere, per i bovini intaglia con le forbici una lettera nel pelame dell'animale.

Gli ovini e i suini vengono, invece, marcati con un contrassegno a colori di anilina.

135. Trasporto

La spesa del trasporto dei bovini da macello, dal mercato alla località di mattazione, s'intende a carico del venditore se la vendita è stata fatta a «peso morto»; cade, invece, a carico del compratore, con tutte le responsabilità, se la vendita è stata fatta a peso «vivo», a «vista» o «a occhio».

Per suini, l'onere del trasporto s'intende a carico del venditore se la pesa degli animali viene effettuata nelle località di destinazione (macello - industria dei salumi); compete, invece, al compratore con tutte le responsabilità, se la pesa si effettua nel mercato o nella località di acquisto.

136. Pagamento

Nella compravendita di equini il pagamento avviene in contanti, all'atto della conclusione del contratto. Per i bovini, suini ed ovini, se l'acquisto è avvenuto al mercato il pagamento è effettuato la mattina di mercato della settimana successiva; negli altri casi il pagamento è eseguito l'ottavo giorno da quello in cui è avvenuta la compravendita.

137. Obblighi di garanzia del venditore

Se l'animale oggetto della compravendita muore nelle ventiquattro ore dalla consegna, si presume che la morte sia dovuta a malattia preesistente; il venditore, pertanto, restituisce il prezzo al compratore a meno che non sia provato che la morte dell'animale è avvenuta per incuria dell'acquirente o per cause accidentali.

La durata della garanzia varia a seconda della destinazione dell'animale e del vizio: decorre, normalmente, dal giorno della consegna.

Gli esperimenti per l'accertamento dei difetti e delle malattie garantite si effettuano nel periodo di garanzia.

Nella vendita di animali a coppie (pariglie), destinati al lavoro, qualora uno di essi risultasse difettoso o malato, l'azione redibitoria potrà intentarsi per entrambi gli animali.

La denuncia dei vizi al venditore può essere fatta anche verbalmente, direttamente dall'acquirente o a mezzo del mediatore; nella denuncia si precisa la specie del vizio e l'epoca nella quale si è manifestato. Il venditore è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile: l'animale rimane, nel frattempo, nella stalla del compratore. Se il venditore non effettua la verifica entro tre giorni dalla denuncia, le spese di mantenimento e governo dell'animale, a decorrere dal quarto giorno, sono a suo carico.

Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio da parte del venditore, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

Le compravendite di animali visibilmente ammalati da macellarsi di urgenza, o già sgozzati, fatte a prezzo notevolmente inferiore a quello corrispondente al reale valore del soggetto, rimangono a rischio e pericolo del compratore,

salvo patti espressi fra le parti.

Nella compravendita di bestiame da macello, la clausola «a peso vivo» o «vista» implica l'esonero del venditore dalla garanzia per vizi occulti; la clausola «a peso morto» importa la garanzia, comprese le spese di macellazione e di distruzione, se la merce viene dichiarata incommestibile.

138. Azione redibitoria per vizi occulti

L'azione redibitoria per il bestiame da ingrasso o da lavoro si esercita entro i termini indicati per ciascuna malattia o vizio dell' animale, e decorrenti dalle ore 24 del giorno della consegna:

	giorni
- Malattie croniche dell' apparato respiratorio	20
- Malattie croniche dell' apparato urinario	20
- Malattie croniche dell' apparato genitale	20
- Malattie croniche dell' apparato cardiovascolare	40
- Manifestazione morbose imputabili ad ingestioni di corpi estranei (la preesistenza al contratto del corpo estraneo dovrà essere convalidata dalla autopsia)	8
- Rustichezza o restio	8
- Non prendere il giogo (animali da lavoro)	8
- Rifiuto al lavoro	8
- Paventare	8
- Comate o vizi d'animo	8
- Capostomo	20
- Doglia vecchia	8
- Crampo rotuleo	20
- Scarsità di bocca	8
- Epilessia (mal caduco)	90
- Pro lasso dell'utero e della vagina(smadrare, ovo di madre)	40
- Alterazione o variazione del latte al momento della mungitura o subito dopo (animale da latte)	8
- Rifiuto ostinato a lasciarsi mungere(animale da latte)	8
- Rifiuto di dare il latte alla mano(animale da latte)	8
- Obliterazione (stenosi dei capezzoli)	8
- Inettitudine al salto, impurità di razza o dei caratteri riproduttori	20

- Tiltite stenosante o mal di neretto (termine decorrente dal parto) 8

L'animale sarà restituito al venditore non appena trascorso il termine stabilito dall' eventuale sequestro Il venditore è tenuto alla restituzione del prezzo pattuito, maggiorato delle spese di mantenimento e cura. Se l'animale muore prima della restituzione o viene macellato, le spoglie spettano al venditore.

Per i vitelli da latte l'azione redibitoria si esercita entro i termini appresso indicati per ciascuna malattia o vizio dell' animale:

- Rifiuto di succhiare 8
- Edermi agli arti (gonfiore alle gambe) 8
- Malattie ombelicali (ernia ombelicali, emorragia ombelicale, edema dell'ombelico, infiammazione del cordone ombelicale) 8

Nel caso che l'animale, nei termini su indicati, risulti affetto da tutti o anche da uno solo dei vizi di cui innanzi, o, se trattasi di bestiame da lavoro, mangi insufficientemente, o dimostri inattitudine al lavoro, l'acquirente, per effetto dell'uso dell' «amicizia», ha il diritto di recedere dal contratto.

139. Malattie infettive

Gli usi sui vizi redibitori non si applicano quando l'animale è affetto da una malattia infettiva, o in forma infettiva, che lo rende incommerciabile a norma del regolamento di polizia veterinaria.

140. Soccida

Se il soccidante, in luogo di conferire il bestiame, anticipa il capitale occorrente, l'acquisto del capo o dei capi è fatto d'accordo col soccidario.

Il soccidario anticipa le spese occorrenti per la cura di eventuali malattie e per gli oneri fiscali.

Non può utilizzare l'animale per scopi diversi da quelli naturali del contratto.

I prodotti e gli utili derivanti dall'allevamento del bestiame dato a soccida vengono ripartiti nella misura di tre quarti al soccidario e un quarto al soccidante. Qualora il soccidante concorra alle spese di allevamento, la ripartizione può arrivare fino ai 2/3 per il soccidario e ad 1/3 per il soccidante.

Nella soccida di vacche da latte, il latte, detratto il quantitativo occorrente per l'allevamento del vitello, viene stimato per il periodo di lattazione e il soccidario versa al soccidente una somma mensile, il cui ammontare è stabilito di accordo tra le parti in relazione alla stima effettuata.

Il letame è di proprietà del soccidario. Nella soccida dei bovini da lavoro il prodotto viene calcolato in giornate lavorative.

141. Mediazione

Nella compravendita degli equini la provvigione è dell' 1-2% del valore pattuito per ciascun capo e rimane a carico dei contraenti in parti uguali.

Quando il compratore è un commerciante di bestiame equino, il mediatore suole praticare una riduzione sulla quota a carico dello stesso.

Nella compravendita al mercato dei bovini, dei suini e degli ovini, la provvigione è dovuta a capo.

Per i bovini, se la vendita viene fatta nella stalla, la provvigione è dell' 1,5/2%.

Nella compravendita del bestiame bovino, suino e ovino la provvigione, quando i contratti vengono conclusi nei mercati, nelle fiere o nelle stalle, rimane a carico dei contraenti in parti uguali.

CAPITOLO 4

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) LEGNA DA ARDERE

142. Requisiti della merce

La legna da ardere è costituita dal prodotto selvatico del taglio forestale («ntramma»), cioè dai tronchi e rami di ontani, carpini, quercioni e d'altre essenze diverse dal castagno, è contrattata in selva, durante la lavorazione, o in appositi spazi («puosti»), già lavorata ed accatastata in pezzi da cm. 30 e cm. 60, cioè nelle dimensioni richieste rispettivamente per stufa o camino.

143. Vendita - Pagamento - Unità di misura

La contrattazione è diretta, con pagamento alla consegna della merce. La vendita è effettuata a peso.

b) CARBONE VEGETALE

144. Requisiti della merce

Il carbone s'intende sempre contrattato asciutto, di buona cottura e pezzatura nonchè scevro di corpi estranei.

Nel carbone vegetale si distingue l'essenza della pianta carbonizzata (essenza dolce ed essenza forte).

Il carbone si distingue secondo l'età del legname, in «cannello», cioè da pianta bruciata proveniente dal taglio ceduo (da pianta, quindi, non eccedente gli anni 14 di età), «spacco», cioè da pianta di alto fusto, spaccata prima della carbonizzazione, e «quartato», cioè carbone cannello che si sia spontaneamente diviso in vari pezzi.

Con la indicazione «mista» si intende una massa di carbone, nella quale, all'incirca, vi sia un terzo di «cannello», un terzo di «spacco» ed un terzo di «quartato».

E' dovuta una riduzione del prezzo se il carbone presenta uno dei difetti seguenti:

- ombrato: vale a dire se leggermente bagnato da pioggia recente; in tal caso spetta un abbuono del 10%;
- bagnato: se il carbone ha subito una notevole idratazione; l'abbuono è del venti per cento. Se l'acquirente ritiene che l'idratazione ecceda tale misura, ha il diritto di chiedere uno scandaglio, che si ottiene paragonando il peso con una balla di carbone asciutto;
- ondaccioso: quando la partita è inquinata da terriccio, tizzi, pietre, mondi gli a, ecc.; tale difetto dà diritto all'abbuono del 10%;
- pezzatura rotta: il carbone di pezzatura rotta è classificato nella categoria di merce deprezzata perché tale difetto incide in misura notevole sul prezzo.

La svalutazione del prezzo aumenta man mano che la pezzatura del carbone diventa più piccola, in quanto la massa in questione, allontanandosi dalla pezzatura normale, si avvicina ai «mezzi carboni», ai «socci», al «mondiglione», alla «mondiglia». Il prezzo di tali partite è svalutato dal 40 al 50% del prezzo di origine.

La valutazione di una intera partita avviene per «saggio» ripartendo il prezzo dei «mezzi carboni», «socci», «modiglione» e «mondiglia» secondo i prezzi correnti sul mercato e traendone così un prezzo medio.

Le partite di carbone provenienti da carbonizzazione di legname secco sono considerate deprezzate e l'acquirente ha diritto ad un abbuono del 20% sul prezzo d'acquisto del carbone prodotto da legna verde.

145. Tolleranza

Il carbone, abitualmente, viene venduto all'origine in sacchi e solo in fase successiva al dettaglio, viene venduto sfuso.

E' tollerata una percentuale di «mondiglia» non superiore al 5%

146. Mediazione

Nella compravendita di carbone la provvigione che si paga al mediatore è dall'1 al 2%.

L'onere rimane a carico di ambedue i contraenti in parti uguali.

c) PALI CASTAGNALI

147. Vendita - Tagli di bosco - Pali

I cedui di castagno dei Monti Lattari, destinati alla produzione di pali per la costruzione dei pergolati a protezione dell'agrumeto, oltre che per sostegno di viti ed altre piante agrarie - e costituenti il prodotto «verace» del taglio vengono contrattati a numero di tronchi ricavabili («a cuntà») o a corpo.

Nella determinazione del prezzo unitario o globale, si tiene conto del valore, stimato ad occhio, del «selvatico», destinato alla produzione di legna da ardere e per cassetame.

Il pagamento è fatto in unica soluzione all'inizio del taglio.

Il taglio del bosco, che per ragioni fitosanitarie può essere anticipato, è eseguito su fustaie di almeno dodici anni di età, dopo un primo, un secondo e un terzo diradamento o «sfollo», eseguiti rispettivamente a quattro, sette e nove anni.

Il prodotto degli «sfolli» è utilizzato per sostegno ai piantati di pomodoro o è trasformato, a seguito di spaccatura lungo il midollo, in «cerchie» destinate a far da telaio alle «pagliarelle» per la protezione di agrumeti oppure da cerchiame per botti e barili. A seconda della particolare destinazione, le «cerchie» si fanno della lunghezza di palmi 4, 8, 12, 13 e 16 in fasci rispettivamente di 80, 60, 40 e 30 pezzi. Il terzo sfollo è, in gran parte, dato il maggiore accrescimento, utilizzato per sostegno ai vigneti.

Il prodotto del taglio, mondato della corteccia, va a costituire i riti («allirti») e i correnti che, così divisi a seconda del loro sviluppo robusto o slanciato, vengono accatastati nello spazio dei «puosti». Questi pali si vendono a numero ed il pagamento è fatto entro tre mesi, quando non si è convenuto diversamente. Il trasporto, calcolato nel prezzo, a carico del venditore, è fatto al domicilio del compratore o al posto di scarico a lui più conveniente, purchè accessibile all'autocarro.

148. Mediazione

La provvigione spettante al mediatore varia, secondo l'entità dell'affare, dal 2% al 4%.

L'onere rimane ripartito ugualmente fra i contraenti.

d) LEGNAME ROZZO

149. Vendita - Unità di misura

Il prodotto « selvatico » del taglio è, nei diametri maggiori, venduto alle segherie come legno da cassetame, in tronconi da cm.105 o 210.

Le vendite avvengono senza intermediario. L'unità di misura è il metro cubo.

CAPITOLO 5

PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA

150. Specie di pesca

Le attività di pesca si distinguono in:

- 1) pesca costiera (piccola pesca o pesca artigianale)
- 2) pesca ravvicinata
- 3) pesca d'altura

La pesca ravvicinata con reti a “cianciolo” cattura prevalentemente pesce azzurro e viene esercitata soprattutto nelle marinerie di Napoli, Procida, Torre Annunziata e Pozzuoli. La pesca ravvicinata effettuata con reti a strascico si esercita soprattutto nelle marinerie di Portici, Torre del Greco, Procida e di tutta l'isola d'Ischia.

La pesca d'altura è esercitata con reti del tipo “cianciolo” e reti a strascico.

151. Prodotti della pesca

Il pescato si divide nelle seguenti categorie :

- 1) Naselli (merluzzi) triglie, sogliole, spigole, orate, saraghi, mormore (marmorati) dentici, pesce spada pagelli (luvari, pezzogne, mafroni), occhiate, scorfani, pesci cappone (cuoccio, ballerina, saciccio ecc.) pesce prete (lucerna) e tracine, cernie, murene, ricciole, lampughe, pesce serra, tonnidi;
- 2) Aragoste, gamberi (gambero russo, gambero imperiale, gambero bianco), spannocchie, granchi (fellone, grancevole ecc.), polpi veraci, calamari;
- 3) Molluschi-bivalvi in genere (vongole, tartufi, venere gallina etc.);
- 4) Seppie, totani, salpe, aguglie, cefali, sparaglioni, palamite, boghe (vope), gronchi (ruonghi);
- 5) Pesce da frittura (fritto 'e paranza o miez' pisce: suace, cipolla, fica ecc.), alici sarde, costardelle, alose (aringhe), menole, zerri e zerri sottili (spicarielli, mennelle e retunni).

6) Novellame (fravaglia di triglie o fravaglie di retunni).

Il pescato della prima categoria indicata deriva dalla pesca costiera, nonché dalle cianciole e dalle reti a strascico. Oltre alle specie pregiate la pesca costiera produce sarde, alici, sgombri, tonnetti, e palamiti.

La pesca con le reti di tipo cianciolo produce pesce azzurro (alici, sarde ecc.) mentre la pesca a strascico ha una produzione mista.

152. Precedenze e prenotazioni

Nella pesca con reti da posta il tratto di mare viene utilizzato dall'equipaggio che per primo giunge sul posto. Esiste la consuetudine della prenotazione delle zone di pesca per il giorno successivo ad eccezione delle marinerie di Sorrento e Mergellina.

Nella pesca con rete "lampara oscura" l'equipaggio che getta l'ancora per primo ha il diritto di esercitare l'attività di pesca nella zona.

Gli equipaggi che arrivano successivamente possono esercitare l'attività lavorativa dopo che il precedente equipaggio ha esercitato le operazioni di pesca.

La prenotazione del posto per il giorno successivo viene effettuata nella pesca con sciabica, sciabichello e tartana all'infuori della marineria di Pozzuoli.

Nella pesca con "cianciola" con fonte luminosa, è possibile delimitare l'area di pesca e riservarla alla barca che per prima ci si ferma. Il successivo battello dovrà operare ad una distanza minima di 100 metri.

Nella pesca con "cianciolo volante" (diurna) il pescato appartiene all'equipaggio che per primo circonda il banco di pesce.

Nel caso pervenisse un altro battello nella zona prima del completamento della cinzione della rete il prodotto è ripartito tra i due equipaggi.

153. Ripartizione del prodotto

Il ricavato netto del pescato (senza spese di gestione e quota di accantonamento per le riparazioni eventuali dell'attrezzatura) è diviso in parti uguali tra i pescatori.

Nella pesca di tipo "cianciolo" i compensi saranno corrisposti alla parte e cioè

il ricavato della vendita del pescato viene diviso per il 50% all'armatore e per l'altro 50% all'equipaggio, sottraendo le spese vive di esercizio.

Per le marinerie di Pozzuoli e Procida il ricavato viene diviso come descritto in precedenza con la differenza che le spese, al di fuori delle cassette e del ghiaccio, sono a carico dell'armatore.

154. Verifica della merce e trasporto

La merce viene verificata alla consegna e le spese di trasporto sono a carico del compratore.

155. Specie di vendita

La vendita viene effettuata a peso. Per le sarde, alici e sgombri il prezzo della vendita viene stabilito a cassetta di legno o in materiale plastico.

La pesatura del pescato viene effettuata su bascula.

Per il pesce congelato valgono le stesse norme adoperate per quello fresco.

CAPITOLO 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) RISO

Denominazione gruppi e tolleranze

156. Commissione

La commissione viene pagata dal venditore e varia dall' 1,50% al 2%

b) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

157. Mediazione a carico del venditore

Nella compravendita di sfarinati spetta al mediatore una provvigione dallo 0,50 all' 1,25% sul prezzo al quintale per le vendite ai grossisti.

Per le vendite ai dettaglianti la provvigione varia, invece tra l' 1,25 e il 2,50%.

c) PASTE ALIMENTARI

158. Mediazione a carico del venditore

Al mediatore spetta una provvigione del 3-4% sul prezzo al quintale per le vendite di paste alimentari ai grossisti e del 4-5% sul prezzo al quintale per le vendite ai dettaglianti.

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

159. Pezzatura

Si producono normalmente le seguenti pezzature:

Grandi: 2000 gr - 1000 gr. - 500 gr:

* Decreto MIPAF 1.2.2000 – Disciplina del commercio interno del riso per la campagna di commercializzazione 1999/2000

Piccole: da 50 a 300 gr. (panini, rosette, fruste, filoncini, ecc.)

Per la pezzatura grande viene impiegato lievito naturale; per la pezzatura piccola viene impiegato lievito industriale compresso (comunemente detto lievito di birra).

e) PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

160. Modalità di vendita

I dolci, le torte ed i semifreddi sono venduti a pezzo.

f) ZUCCHERO

161. Unità base di contrattazione

La compravendita di zucchero avviene in sacchi di carta da 50 Kg, in sacconi di carta da 10 q.li ed in cisterne da 300 q.li alla rinfusa. La contrattazione avviene alla condizione di tara per merce con tendenza al peso netto.

Lo zucchero viene trattato in astucci da 1 Kg tara per merce con tendenza al peso netto. Lo zucchero viene pure messo in commercio in fardelli da 1 Kg peso netto.

Gli astucci vengono imballati in involucri di polietilene da 20 Kg, mentre i fardelli in sacchi di carta o di polietilene da 10 Kg.

162. Spese di trasporto

Le saccarifere nazionali vendono alla condizione franco stazione-destino per quantitativi non inferiori alla portata di un vagone (200-500 q.li).

163. Tolleranza

Nel commercio all'ingrosso dello zucchero si riconosce una tolleranza per calo o dispersione che, a seconda della provenienza, della durata del trasporto e del numero di passaggi, varia fra lo 0,30 e lo 0,50%.

164. Imballaggio

Nell'acquisto in campagna dei prodotti agricoli destinati alla lavorazione delle conserve, vigono i seguenti usi:

- a) Per il pomodoro, i contenitori sono detti bins e sono forniti dalle aziende conserviere che, di solito, appongono il loro marchio per evitare scambi di bins. Nei contratti tra le aziende conserviere e le associazioni dei produttori si utilizza la tara convenzionale di 33 kg/bins.
- b) Per i piselli e i fagiolini, le ceste sono fornite dal venditore, mentre le gabbie di plastica dalle aziende conserviere.

165. Piselli in scatola

Per piselli in scatola si intendono unicamente piselli lavorati dal “ fresco”.

166. Piselli reidratati in scatola

Piselli reidratati in scatola si intendono quelli ottenuti dalla lavorazione dei piselli secchi.

167. Pomodori pelati “S.Marzano”

I pomodori pelati denominati “S. Marzano” sono preparati con frutti della varietà tipica “S. Marzano”, di forma caratteristica allungata, con due depressioni laterali parallele longitudinali, di lunghezza minima di 60 mm. e massima 80 mm. dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare, coltivati nelle zone vesuviane dell'Acerrano-Nolano e del Sarnese- Noverino e inscatolati con succo di pomodoro, anche parzialmente concentrato, quale liquido di governo, secondo le consuetudini tradizionali.

Il peso sgocciolato deve essere almeno il 60% del peso netto; il residuo succo misurato sul liquido di governo non inferiore al 4%; il conteggio Howard deve essere osservato con riferimento alle norme vigenti.

168. Pomodori pelati “San Marzano salsati”

Per pomodori pelati “San Marzano salsati” si intendono pomodori pelati San Marzano con aggiunta di una limitata quantità di semiconcentrato di pomodoro, fino a portare il prodotto ad un residuo succo misurato sul liquido di governo non inferiore al 6%; il conteggio Howard deve essere osservato con riferimento alle norme vigenti.

169. Pomodori pelati “Roma”

I pomodori pelato denominati “Roma” sono preparati con frutti di tutte le altre varietà allungate, diverse dal San Marzano, e definite pelabili perché aventi un rapporto tra gli assi non inferiori a 1,30 e lunghezza minima di 40 mm e massima di 80 mm dall’attacco del peduncolo alla cicatrice stilare.

170. Conserve di pomodoro - difetti della merce

Nella compravendita di conserve di pomodori in scatole, quando in una partita si riscontrano scatole condizionate (colanti, gonfie, ecc.) in quantità superiori al 5%, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto; se inferiore, soltanto la riduzione del prezzo.

171. Mediazione

Nella contrattazione con i produttori agricoli nelle quali figura un mediatore, la provvigione per la mediazione è a completo carico del compratore e l’importo di tale provvigione viene convenuto di volta in volta, non superando di norma, l’importo massimo del 10% del prezzo convenuto.

b) DERIVATI DAL LATTE

172. Tolleranza - clausola “circa” - Cali

La clausola “circa” inserita nel contratto di compravendita di formaggi, consente al venditore di consegnare il 5% in più o in meno rispetto alla quantità stabilita.

Il calo naturale per i trasporti via mare di carichi alla rinfusa di formaggio sardo, uso romano, senza cappa esterna, di fabbricazione antecedente di un

anno alla caricaione, va dall' 1¹/₂ al 2 %.

I cali di giacenza nei magazzini vengono determinati caso per caso in relazione alla stagionatura, qualità e formato della merce e alle condizioni atmosferiche e ambientali.

I cali sono a carico dell'acquirente.

173. Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è del 2 % o più. L'onere è a carico del venditore

j) OLIO D'OLIVA E DI SEMI ALIMENTARI

174. Modalità di vendita

La vendita da grossisti degli oli di oliva commestibili avviene su denominazioni riferite ai tipi previsti dalla legge vigente.

La vendita « su assaggio » non esclude la garanzia della rispondenza dell' olio ai requisiti legali propri del tipo contrattato.

Nelle vendite da grossisti gli oli di semi commestibili raffinati dichiarati di prima qualità, oltre a rispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti, devono essere perfettamente limpidi, inodori, senza sapori difettosi ed esenti da schiuma.

L'olio di semi raffinato di cui è specificato il seme di provenienza non può contenere oli estratti di altri semi, ad eccezione dell' olio rivelatore prescritto per legge (olio di sesamo) in quantità regolamentare. E' in facoltà dell'acquirente rifiutare le partite di olio di semi non aventi i requisiti di cui innanzi.

La vendita su campioni da suggellare viene effettuata soltanto per patto espresso. I campioni non suggellati prelevati dal compratore non hanno alcun valore di prova. All'atto della consegna della merce il compratore ha il diritto di chiedere il suggellamento di campioni, nella dovuta forma; se non si avvale di tale diritto, accetta senza riserve la merce.

Il compratore è tenuto ad essere presente alle operazioni di consegna o a far-

visi rappresentare. In mancanza, non può contestare le tare e i pesi accertati dal venditore al momento della consegna.

La merce viene ritirata dal compratore e viaggia per suo conto e suo rischio. Se il trasporto è fatto con mezzi del venditore, questi ne risponde come vettore.

I fusti debbono essere restituiti al venditore entro trenta giorni dal ricevimento della merce.

175. Cali

Per le partite di oli di oliva di pressione in deposito presso il grossista è riconosciuto un calo medio che varia dal 2 al 2,50%, secondo le annate e le stagioni, per le perdite di decantazione, di filtrazione e di travaso.

Per l'olio raffinato d'oliva e per gli oli di semi alimentari non confezionati in deposito presso il grossista, il calo può raggiungere la percentuale dello 0,75 %.

176. Mediazione

La provvigione spettante al mediatore nelle contrattazioni di oli di oliva e di semi alimentari è dello 0,75 %.

177. Oli commestibili contenuti in lattoni

Nella vendita di oli commestibili in lattoni si intende che il contenuto netto dei lattoni sia di Kg. 25 di prodotto.

178. Olio di oliva lampanti - Requisiti della merce

Nella contrattazione degli oli di oliva lampanti si tiene conto delle percentuali di acqua, impurità ed acidità da determinare secondo i metodi ufficiali italiani, usando come solvente l'etere di petrolio per il dosaggio della impurità.

Per l'acqua e le impurità è tollerata la percentuale complessiva dello 0,5%. Le eccedenze, sino all'1 %, verranno addebitate al venditore senza maggiorazioni, mentre quelle superiori a tale limite saranno addebitate in ragione dell' 1,5% per ogni 1%.

Se la presenza complessiva di acqua e di impurità supera il 3%, il compratore avrà la facoltà di rifiutare la merce ovvero di accettarla addebitando al venditore la eccedenza in ragione del doppio.

Circa l'acidità le contrattazioni in uso sono le seguenti:

- a) base 3 massimo 5
- b) base 5 massimo 8
- c) base 8 massimo 12

Qualora nella contrattazione sia indicata la sola acidità base si presume che le parti abbiano voluto accettare la acidità massima rispettivamente di 5-8-12 gradi.

Anche se non viene indicata in contratto, la reversibilità per le predette acidità consuetudinarie è dell'1% reciproca per ogni grado o frazione di grado rispetto all'acidità base.

Se nella contrattazione è stata pattuita soltanto l'acidità massima, nessuna reversibilità è dovuta al venditore per le eventuali differenze in meno.

In tutti i casi in cui l'acidità risulti superiore al massimo pattuito, il compratore ha la facoltà di rifiutare la merce oppure trattenerla addebitando al venditore una reversibilità in ragione dell'1,5% per eccedenze fino a 2 gradi più della massima e del 2% per eccedenze oltre i 2 gradi.

179. Olio di sansa di oliva. Requisiti della merce

Gli oli di sansa di oliva, sono quelli ottenuti direttamente dalla sansa per estrazione con uno dei seguenti solventi:

- a) trielina
- b) esano

Nelle contrattazioni bisogna indicare il tipo di solvente impiegato. Salvo esplicita, diversa pattuizione, non sono accettati come oli di sansa quegli oli che abbiano subito, successivamente all'estrazione, un qualsiasi trattamento di neutralizzazione totale o parziale.

Nella contrattazione degli oli di sansa di oliva si tiene conto del tipo di solvente

impiegato, delle percentuali di acqua, impurità e della acidità.

La percentuale complessiva di acqua e impurità tollerata è:

a) del 3% per gli oli alla trielina

b) dell' 1% per gli oli all' esano

Per gli oli di cui alla lettera a), le eccedenze oltre il limite del 3% e fino al 5%, saranno defalcate in ragione dell'1%, o frazione per ogni 1% o frazione, mentre quelle oltre il 5% e fino all' 8% saranno detratte in ragione dell' 1,5%. Quando il limite supera l'8% è in facoltà del compratore rifiutare la merce o accordarsi col venditore per una maggiore percentuale di abbuono.

Per gli oli di cui alla lettera b) le eccedenze di acqua e di impurità oltre l' 1 % o frazione per ogni 1 % o frazione e fino al 3% saranno defalcate in ragione dell'1% e quelle oltre il 3% e fino al 5% in ragione dell' 1,5%. Le eccedenze oltre il limite del 5% daranno facoltà al compratore di rifiutare la merce, ovvero di concordare col venditore una maggiore percentuale di abbuono.

Le determinazioni dell' acqua e delle impurità saranno eseguite con i metodi ufficiali italiani, usando nel dosaggio delle impurità l'etere di petrolio.

L'acidità base e l'acidità massima per tutti i tipi di oli estratti dalle sanse vengono determinate in contratto.

Le contrattazioni più in uso sono le seguenti:

base	5	massimo	10
“	10	“	15
“	15	“	20
“	20	“	25
“	25	“	30
“	30	“	35
“	35	“	40

Qualora nella contrattazione sia indicata la sola acidità base, è inteso che le parti abbiano voluto accettare l'acidità massima di 5 gradi superiore a quella indicata come acidità base.

l) SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEGLI OLI VEGETALI

180. Oleine - requisiti della merce

Sotto le voci “oleine” o “oli acidi” sono contrattati i derivati oleosi delle raffinazioni degli oli alimentari, che abbiano un’acidità, espressa in acido oleico, compresa tra il 50 e l’85%.

Secondo la provenienza questi prodotti si distinguono in:

- a) oleine da oli lampanti
- b) oleine da olio di sansa
- c) oleine da oli di semi

Nelle contrattazioni, oltre all’acidità, si tiene conto delle percentuali di acqua e di impurità.

L’acqua e le impurità sono tollerate nel limite complessivo del 3% e per le determinazioni valgono le norme comuni agli oli estratti dalle sanse.

I saponi eventualmente presenti e determinati con i metodi ufficiali sono considerati come impurità.

181. Acidi grassi - requisiti della merce

Con la denominazione di “acidi grassi” sono contrattati i derivati oleosi della raffinazione degli oli alimentari che abbiano un’acidità, espressa in acido oleico, superiore all’85%

Secondo la provenienza questi prodotti si distinguono in:

- a) acidi grassi di oliva
- b) acidi grassi di semi

Nelle contrattazioni, oltre all’acidità, si tiene conto delle percentuali di acqua e di impurità.

Per gli “acidi grassi distillati” l’acidità non deve essere inferiore al 95% e la percentuale complessiva di acqua e di impurità non deve superare l’ 1%.

Le determinazioni devono essere eseguite con i metodi ufficiali, usando per le impurità l'etere di petrolio come solvente.

m) GRASSI ANIMALI

182. Sego - Origini e caratteristiche

Nelle contrattazioni commerciali del “sego” si tiene conto della origine (bovina, ovina, equina) e delle seguenti caratteristiche:

- a) titolo
- b) acidità espressa in acido oleico
- c) colore
- d) umidità ed impurità
- e) sostanze insaponificabili.

La determinazione del titolo viene eseguita con il metodo Delican e per tutte le altre si seguono i metodi ufficiali.

183. Grassi d'ossa - Requisiti della merce

Nelle contrattazioni del «grasso d'ossa» si tiene conto delle percentuali di acqua, impurità ed acidità per le cui determinazioni si seguono i metodi ufficiali.

n) PELLI

Pelli bovine, equine, bufaline

184. Specie di vendita

Le pelli bovine vengono classificate nelle seguenti categorie:

- vitelli quadrati fino a 4 Kg.
- vitelli quadrati da oltre 4 fino a 6 Kg.
- vitelli quadrati da oltre 6 fino a 8 Kg.
- vitelli quadrati da oltre 8 fino a 12 Kg.
- vitelli quadrati da oltre 12 fino a 20 Kg.
- vitelloni con teste e zampe corte da 20 a 30 Kg.
- vitelloni con teste e zampe corte da 30 a 40 Kg.

- vitelloni con teste e zampe corte oltre i 40 Kg.
- vacche con teste e zampe fino a 30 Kg.
- vacche con teste e zampe da 30 a 40 Kg.
- vacche con teste e zampe oltre i 40 Kg.
- buoi con teste e zampe fino a 40 Kg.
- buoi con teste e zampe da 40 a 50 Kg.
- buoi con teste e zampe oltre i 50 Kg.

Le pelli equine e bufaline vengono classificate nelle seguenti categorie:

- vannini (puledri di cavallo) peso reale salato;
- cavalli peso reale salato;
- potracchi (puledri di asino) peso reale salato;
- asini peso reale salato;
- muli peso reale salato;
- bufali peso reale salato.

La vendita di lotti di pelli di macello può essere fatta tanto a «peso coda» quanto a «peso salato». Il «peso coda» corrisponde al peso della pelle non ancora salata ma raffreddata, constatato all'entrata nel magazzino di raccolta. Per «peso salato» si intende il peso reale delle pelli, constatato dopo averle liberate dal sale, se salate a secco; quando invece le pelli sono salate in vasca, il peso si constata dopo che le pelli hanno subito una scolatura della salamoia per dodici ore nella vasca stessa e per ventiquattro ore in pila, fuori vasca.

Per le pelli salate a secco (fuori vasca) alla francese, il «peso ripesato» è quello constatato alla consegna, senza speciale impilatura; il «peso ripesato» è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Le «pile» sono formate:

- da 250-300 pelli di vitello di meno di 8 Kg.
- da circa 200 pelli di vitello di oltre 8 Kg.
- da circa 150 pelli bovine
- da 150-200 pelli equine.

185. Requisiti della merce

Le pelli debbono essere consegnate senza coma, senza tendini e senza unghie, con orecchie e coda aperte e vuote, pulite di sangue e sterco e di altre materie

estranee; debbono essere del giusto grado di umidità e non bagnate.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Per le pelli provenienti da animali morti per malattia e per quelle difettose nello scortico, sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarlate o con buchi, tagli o rasure, è dovuta una riduzione del prezzo corrispondente alle entità del difetto. Lo stesso uso vale per le pelli di vitelli morticini immaturi ed erbaroli.

186. Imballaggio

L'eventuale imballaggio (corda) è compreso nel prezzo della partita.

187. Ricevimento - Verifica della merce

Il compratore ha il diritto di assistere alle operazioni di apertura delle vacche per la scolatura e alla impilatura.

Il ricevimento fatto dal compratore o da persona di sua fiducia ha valore di collaudo ed accettazione della partita per quel che riguarda qualità, peso e condizionatura.

188. Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è del 2%, e rimane in parti uguali a carico dei contraenti.

Pelli bovine esotiche

189. Pesatura

Se il peso medio delle pelli risulta inferiore al pattuito, compresa la tolleranza convenuta, il compratore ha diritto a una riduzione del prezzo per l'eventuale minor valore della partita.

Quando il peso constatato allo sbarco è tale da far rientrare le pelli in una categoria di peso diverso da quella prevista in contratto, il compratore ha il diritto di rifiutare la partita.

La pesatura delle pelli è fatta in contraddittorio e la spesa è a carico del rice-

vitore per la merce estera e a carico del venditore per la merce nazionalizzata.

190. Tolleranza

La tolleranza per il calo del peso allo sbarco delle pelli esotiche bovine sia secche sia salamoiate, importate in Italia, è la seguente:

- Pelli secche dell' Argentina, Uruguay, Paraguay e dello Stato di Rio Grande del Sud (Brasile): 4%
- Pelli secche di altra provenienza del Brasile, della Colombia, della Bolivia: 3%.

Per le pelli salate degli stabilimenti frigoriferi vale il peso d'origine documentato dal certificato di pesatura rilasciato dallo stabilimento produttore.

Per le altre pelli salate fresche, provenienti dall' Argentina, la tolleranza del calo è la seguente:

- a) tipo frigoriferi: 10%
- b) carniceria: 14%
- c) campos: 16%

- Per le pelli secche patinate dell'India (Dacca): 3 %
- Per le pelli arsenicate Calcutta: 2%
- Per le pelli secche Cina: 3%
- Per le pelli d'Australia e Nuova Zelanda: 3% per le pelli salate secche e 5% per le pelli salate fresche.
- Per le pelli d'Africa in genere: 2% per le pelli secche e salate secche e 5% per le pelli salate fresche.

L'eccedenza del calo deve essere immediatamente rimborsata dal venditore al prezzo e nella valuta della fattura

191. Ricevimento

Il ritiro della merce dalla banchina, magazzino o deposito implica che la merce è stata verificata e gradita dal compratore.

192. Mancanza di qualità della merce

Nel caso che la qualità della merce sia inferiore a quella pattuita, ove ciò com-

porti un deprezzamento inferiore al 10 per cento, il compratore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo; ove invece il deprezzamento sia pari o superiore al 10 per cento, il compratore ha la facoltà di ritirare la merce, previa la riduzione suddetta, o di rifiutarla, senza pregiudizio dei diritti derivanti dal contratto.

193. Mediazione

Nei contratti di compravendita di pelli esotiche grezze nazionalizzate, la provvigione, nei rapporti tra i contraenti, rimane a carico del venditore in ragione dell' 1 % sul valore della merce.

Se è convenuta una provvigione anche da parte del compratore, essa non è comunque inferiore allo 0,50%.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e ai procacciatori di affari.

Pelli ovine e caprine

194. Unità di base di contrattazione

Le pelli ovine e caprine sono contrattate a numero o a peso, con indicazioni del peso medio a seconda della provenienza.

Le pelli secche si classificano secondo la provenienza, il peso medio e la scelta.

195. Clausola «circa»

Nella compravendita di pelli grezze, la clausola «circa» dà facoltà di consegnare il 10% in più o in meno della quantità dedotta in contratto.

196. Consegna

La consegna delle pelli fresche si effettua appena avvenuta la mattazione della partita di animali contrattati, non oltre 8 giorni dalla contrattazione.

197. Verifica della merce

L'omogeneità delle balle viene controllata con la visita del 10 % del lotto, salvo il diritto di visitare l'intero lotto.

198. Tolleranza

Il peso contrattato si intende al netto di corpi estranei.

Le pelli devono essere contenute nel peso medio contrattato con una tolleranza in più o in meno del 2%.

In ogni caso la tolleranza di peso non deve eccedere il 10% e il numero di pelli tollerate non deve superare il 10%.

La tolleranza delle pelli leggermente rigate e secondarie è del 5%, esclusi i «wrappers» (pelli di copertura), per quei paesi che l'usano.

Le pelli ovine di lana colorata sono considerate per bianche fino alla concorrenza del 15%, quando la percentuale di pelli nere è menzionata in contratto.

Per le pelli secche provenienti dalla Siria, dal Libano e dalla RAU non c'è tolleranza di copertura (wrappers) e l'assorbimento è 80/20.

La tolleranza per naftalina varia dall' 1% al 2%.

Il calo massimo tollerato per le pelli ovine secche è dell' 1%; per le pelli salate fresche è del 2%.

199. Pelli piclate, wet-blu e semi-conciate

Le pelli piclate, wet-blu e semi-conciate si ricevono in casse o barili e vengono assortite in prima, seconda e terza scelta nel rapporto convenuto oppure in prima e seconda scelta sempre nel rapporto convenuto e la terza scelta a parte.

200. Imballaggio

Per le pelli ovicaprine grezze spedite in balle e condizionate con tela juta e corde leggero, la tara dev'essere dedotta per suo peso reale.

201. Ricevimento

Il ricevimento fatto dal compratore o da persona di sua fiducia ha valore di collaudo e di accettazione della partita per quel che riguarda qualità, peso, condizionatura.

202. Mediazione

La provvigione è del 2 % e viene ripartita in parti uguali fra compratore e venditore.

o) ALCOOL E LIQUORI

- *Alcool*

203. Specie di vendita

Nella vendita dell'alcool si distingue l'alcool sfuso, sia puro che denaturato, da quello in bottiglia.

L'alcool puro deve essere sempre confezionato in recipienti muniti di contrassegno di Stato.

L'alcool è sempre venduto «salvo variazioni al regime fiscale», il che fa dipendere il prezzo dagli eventuali aumenti fiscali. Le vendite dell'alcool puro avvengono su campione fornito dal venditore.

204. Unità di contrattazione - Prezzo

Unità di misura base delle contrattazioni per l'alcool sfuso, puro o denaturato, è l'ettanidro. In tal caso la gradazione base è di 950 per l'alcool «buon gusto» e di 900 per l'alcool denaturato.

Il prezzo dell'alcool puro in bottiglia è sempre riferito a litro volume.

Il prezzo dell'alcool viene pattuito di volta in volta e nella fatturazione è compreso l'onere fiscale, imposta di fabbricazione, diritti erariali, ecc.) e dipende dal tipo di alcool (I categoria, II categoria, alcool di melassa, alcool da vino, alcool da frutta, ecc.).

205. Imballaggi

L'imballaggio della merce sfusa è costituito da fusti di ferro o bidoni che vengono forniti gratuitamente in uso e che il compratore è tenuto a restituire a richiesta del venditore. In caso di mancata restituzione l'imballaggio è addebitato al compratore. L'alcool in bottiglie è contenuto in scatole di cartone casse a perdere.

206. Consegna

Negli scambi tra fabbricante e grossista la merce viene consegnata al magazzino del compratore nelle vendite su piazza, «franco stazione partenza» nelle vendite fuori piazza.

Nelle vendite tra grossista e dettagliante o tra fabbrica e dettagliante (su piazza e per piccoli quantitativi) la consegna si esegue a domicilio dell'acquirente.

La consegna su piazza ha luogo in un termine compreso tra le 24 e le 48 ore; fuori piazza entro 5 o 6 giorni al massimo.

207. Trasporto

Le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo il caso in cui sia pattuita la consegna presso il domicilio dell'acquirente. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

208. Verifica del peso e della qualità -Tolleranza

Nelle vendite su piazza e fuori piazza dell'alcool sfuso (puro o denaturato) fa fede il peso e la gradazione accertati dagli agenti della Finanza ed indicati nella bolletta che scorta la merce.

Nel caso vengano rilevate, al momento della consegna, differenze di peso e di gradazione, queste devono essere immediatamente contestate al venditore.

Per l'alcool imbottigliato il peso e il numero sono verificati all'atto della consegna.

Nella vendita di alcool raffinato non sono ammessi cali o tolleranze.

209. Pagamento

Tra produttori e grossisti il pagamento è di norma anticipato al domicilio del venditore; negli altri casi viene generalmente eseguito alla consegna.

210. Mediazione

Nella compravendita di alcool raffinati l'onere della mediazione rimane a carico del venditore.

Per gli alcool grezzi è di circa il 2% del valore del contratto e l'onere rimane ripartito ugualmente fra i contraenti.

- *Liquori*

211. Prezzo - Avarie - Pagamento

Il prezzo dei liquori è fissato a bottiglia e non a grado.

Per la merce resa franco domicilio del cliente le eventuali avarie sono a carico delle ditte fabbricanti, che sostituiscono la merce avariata o ne detraggono il valore dall'importo delle fatture.

Il pagamento è solitamente dilazionato. Per il pagamento a anticipato o alla consegna, oppure a 30 gg., a 60 e a 90 gg., viene pattuito uno sconto.

p) VINI

212. Specie di vendita

Le contrattazioni si fanno per assaggio sul luogo e su campione. Nei comuni dove si contratta il genere su campione si usa, per la garanzia del genere stesso, suggellare il campione. All'atto della consegna il genere che si vede deve corrispondere al campione che si apre, in quel momento, in presenza delle parti.

213. Unità di base della contrattazione

Le unità di misura utilizzate sono ponderali per quanto riguarda i mosti in fermentazione, mentre sono volumetriche per quanto riguarda i vini.

214. Imballaggio

Quando il vino è contrattato a peso, si intende al netto del contenitore.

215. Consegna

Dipende dalla contrattazione svolta, può essere effettuata nella cantina del compratore o del venditore. Nel nolano, per le consegne di vini che avvengono prima di S. Martino, il venditore è tenuto a consegnare un litro in più per ogni barile.

Nel Comune di Boscoreale, durante il periodo della vendemmia, gli acquirenti di mosto e di vino non ancora imbottigliato hanno diritto ad una tinozza di vino in più per ogni botte.

216. Verifica della merce

Vengono effettuate due campionature in contenitori di vetro ermeticamente chiusi e sigillati con cera lacca. Una prima all'atto della visione del prodotto; una seconda all'atto del ritiro. La seconda campionatura è effettuata al momento del carico se il trasporto è a carico del compratore, al momento dello scarico se effettuata se il trasporto è a carico del venditore.

Dopo la definizione del contratto e prima dell'inizio del travaso, i contraenti controllano il grado alcolico del vino; quando il produttore è uscito dal cellaio, il produttore non risponde più dell'eventuale discordanze di gradazione.

217. Misurazione - Trasporto

Le spese per la determinazione del peso e quelle di facchinaggio sono a carico del venditore.

Le spese di trasporto sono imputate al compratore o al venditore a seconda degli accordi.

218. Pagamento

Il pagamento del prezzo avviene per contanti, salvo pattuizioni diverse.

219. Mediazione

La provvigione dovuta al mediatore è del 2 % sul valore del contratto; l'onere rimane a carico del venditore. Se il mediatore garantisce il buon fine dell'affare, il compenso forma oggetto di un patto apposito. In tal caso, nelle zone di Gragnano e in quella nolana, il mediatore fornisce i fusti, cura il collocamento del vino e riscuote il prezzo, dal quale trattiene il valore dei fusti ed il compenso.

CAPITOLO 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

a) PELLI CONCIMATE

220. Specie di vendita

Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano come elementi principali la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso. Per i «gropponi di suola» si indica lo spessore base, con stacco di 1 mm. nel tipo leggero (fino a 3mm) e di 1 mm. nei tipi più pesanti (4 mm. o più).

Se non c'è altra indicazione, la denominazione « macello » si intende riferita a pelli conciate da macello nazionale.

Le pelli conciate «al vegetale» vengono trattate a peso o a misura.

Le pelli a «concia minerale» (cromo, ecc.) vengono trattate a piede quadrato.

221. Modo di misurazione

Le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, ecc. si misurano a piede quadrato e a quarti di piede quadrato, arrotondando al quarto in più quando la misura fra un quarto e l'altro è superiore a un ottavo di piede quadrato, e arrotondando al quarto in meno quando la misura tra un quarto e l'altro è inferiore a 1/8 a piede quadrato.

Il piede quadrato corrisponde ad un quadrato avente per lato la lunghezza di cm. 30,48 pari a cmp. 929,03.

Il prezzo delle pelli vendute a peso si intende per Kg. dedotta la tara effettiva; per le pelli vendute a superficie il prezzo si intende a piede quadrato.

222. Imballaggio

Le pelli conciate (di vitellone, le spalle, i fianchi, ecc.), vengono confezionate in pacchi da sei pelli ciascuno; le pelli di vitello, montone, ecc. vengono confezionate in pacchi da dodici pelli ciascuno.

Per il cuoio vegetale, l'unità di vendita per piccoli quantitativi è il collo, formato da 10 pezzi o poco più; il prezzo comprende la corda che lega la merce.

223. Tolleranza

Nella compravendita di cuoio «suola» è ammessa, sul peso dichiarato, una tolleranza dell'uno per cento; sulla misura delle pelli conciate è ammessa una tolleranza del due per cento; per le pelli e cuoi molto morbidi è ammessa una tolleranza del tre per cento.

Per le pelli ovine per guanteria o articoli simili particolarmente cedevoli, in caso di controversia, la misura viene eseguita senza alcuna tolleranza su campione inumidito ed inchiodato.

224. Reclami

a) contestazioni sulla qualità

Il compratore, prima di mettere in lavorazione la merce, è tenuto ad accertarsi che sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla.

I difetti devono essere contestati al venditore prima di tagliare le pelli, ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o una adeguata riduzione del prezzo, ma non il risarcimento del danno derivante dalla confezione dei manufatti.

b) contestazioni sulle misure

In caso di contestazione sulla misura delle pelli la parte interessata usa far accertare la misura dalla Sezione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti di Napoli.

225. Pellame verniciato

Per il pellame verniciato non viene data da parte del produttore alcuna garanzia.

226. Mediazione

Al mediatore è dovuta la provvigione del 2% per affari fuori piazza e dell'1%

per affari su piazza.

227. Pelli da guanto - Unità di base di contrattazione

Le pelli da guanto conciate e non tinte si acquistano per centinaia; esse vengono raggruppate in pacchi da 25 ciascuno ed il prezzo è pattuito a pelle oppure a piede quadrato.

228. Tolleranza (pelli da guanto, pelletteria e tomaia leggera)

Nella lavorazione delle pelli da guanto, pelletteria e tomaia leggera, sottoposte a concia o tintura, è ammessa una tolleranza del 5 % di pelli danneggiate.

b) PELLI PER PELLICCERIA

229. Misurazione e prezzo

La merce normalmente si contratta a mazze, mazzette, pacchi, lotti. Comunque il prezzo si riferisce sempre per pelle.

230. Reclami

a) Contestazione sulla quantità

Il compratore è tenuto ad accertarsi che le quantità delle pelli che compongono ciascuna mazza siano rispondenti a quelle indicate sui cartellini piombati di riconoscimento che il venditore appone o avrà già apposto alle singole mazze. I difetti devono essere contestati al venditore prima di aprire le mazze e prima di tagliare le pelli; il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione delle merci o una adeguata riduzione del prezzo pattuito.

b) Contestazione sulla qualità

Il compratore è tenuto ad accertarsi che la merce sia conforme all'ordine entro sette giorni dalla data di consegna al suo domicilio.

I difetti devono essere contestati al venditore senza manomettere il cartellino piombato di identificazione che il venditore avrà apposto.

231. Mediazione

Al mediatore è dovuta la provvigione del 3% a carico del venditore.

232. Trasporto

Le spese di trasporto ed accessorie sono abitualmente a carico del compratore, come pure sono a carico del compratore le spese di assicurazione per furto e rapina ove non esiste polizza del venditore stesso che assicura le merci con la clausola «senza rivalsa alla azione surrogatoria nei confronti del corriere».

233. Pagamento

Quando le contrattazioni si verificano durante la campagna acquisti di marzo-aprile, salvo per contrattazione con sconto per pagamento contanti, i pagamenti si riferiscono in «stagione» da settembre a dicembre.

234. Clausole speciali

Le merci possono essere cedute da venditore all'acquirente in visione per un periodo che varia dai 7 ai 30 giorni, salvo diverso periodo pattuito, al termine del quale l'acquirente potrà effettuare un reso totale oppure parziale delle merci visionate. Le merci rese saranno sempre a mazze integre salvo diversa pattuizione.

CAPITOLO 8

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

a) *FILATI*

(Filati di cotone, lana, seta e di altre fibre)

235. Unità di base di contrattazione dei filati di cotone

I filati si contrattano a kilogrammi.

236. Consegna

La consegna si esegue presso la sede del venditore.

237. Verifica della merce

La verifica del peso e della qualità della merce, salvo diversa pattuizione, si esegue nel magazzino dell'acquirente.

Nei casi di contestazione i reclami relativi al peso devono essere fatti entro 8 giorni, quelli relativi alla qualità entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

238. Trasporto

Le spese di trasporto ed accessorie sono abitualmente a carico dell'acquirente quando si tratta di ordinativi di piccola quantità. Si è in presenza di ordinativi di piccola quantità quando l'incidenza delle spese di trasporto non supera il 5% del valore complessivo dell'ordine.

239. Conclusione del contratto

Le ordinazioni assunte da agenti ausiliari del commercio si intendono sempre «salvo approvazione della casa».

Il contratto si intende perfezionato all'atto dell'accettazione dell'ordine dai contraenti.

240. Concessione di vendita con esclusiva

La marca può essere concessa dal venditore in esclusiva di vendita per determinate strade, piazze o zone.

La concessione, impegna il venditore per la stagione cui si riferisce il campionario.

In caso di inadempienza del venditore, il compratore può annullare gli ordini in corso e rendere gli articoli già consegnati.

241. Consegna

La consegna della merce va effettuata normalmente nei termini pattuiti. In mancanza di pattuizione, la consegna va effettuata entro il termine di trenta giorni.

242. Tolleranza dello spessore

I filati debbono essere consegnati nello spessore stabilito in contratto. Per i filati di lana il tasso di ripresa, salvo convenzione contraria, è quello previsto negli accordi della «Federazione Laniera Internazionale».

Per gli altri tipi di filato le tolleranze sono quelle previste dagli accordi delle varie associazioni di categoria nazionale ed internazionale.

243. Risoluzione del contratto

In difetto di «disposizioni» sulla lavorazione entro sei mesi dalla conclusione del contratto, il venditore, previa messa in mora del compratore, ha facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

b) TESSUTI

244. Requisiti della merce

Nel commercio dei tessuti in genere, si intende per primetta, merce con difetti impercettibili ad occhio nudo. Per tali articoli si pratica uno sconto fino al 30%.

Si intende per merce di seconda scelta quella che presenti imperfezioni di tinta

o di tessitura, strappi nelle cimose o qualche filo strappato.

Per tali articoli si accorda uno sconto tra il 50% e il 60%.

La merce che invece presenta macchie, stramature o comunque gravi difetti viene considerata come di terza scelta o di scarto e in tal caso sono accordati sconti più sensibili.

245. Consegna

Sempre che il termine di consegna non sia stato considerato come essenziale nel contratto, il fabbricante può invocare per la consegna una dilazione di 15 giorni e, trattandosi di stampati, di 30 giorni.

246. Pagamento

Il pagamento si esegue presso la sede del venditore.

c) TESSUTI PER ARREDAMENTO - TENDAGGI – MOQUETTES

Tessuti per arredamento

247. Generalità

I tessuti per arredamento vengono solitamente impiegati per il rivestimento di mobili imbottiti (divani, salotti, ecc.), per tappezzeria murale, ecc. e possono essere:

Tessuti operati - quando il disegno è dato solitamente dalle evoluzioni o intrecci degli orditi con le trame;

per la diversa grandezza (titolo) dei filati che compongono la struttura del tessuto;

per la diversità dei vari filati impiegati;

per le diverse torsioni tra un filato e l'altro.

Tessuti stampati - quando il disegno è dovuto dall'effetto di qualsiasi tipo di stampa su tessuti uniti, operati, ecc.

Tessuti uniti - quando l'aspetto del tessuto si presenta in colore unico indipendentemente dalle caratteristiche dei filati impiegati.

Velluti - quando la superficie del tessuto presenta una « pelosità » totale o parziale dovuta alla tecnica della fabbricazione dei velluti, e non da altri processi (per es. garzatura) che sono tutt'altra cosa.

248. Tolleranze e difetti

Si accetta una tolleranza sulle larghezze del 2%, escluso cimose. Stessa tolleranza è d'uso sulle lunghezze delle pezze.

Per ogni difetto si concede un bonus sul metraggio di cm. 25/50 in base all'entità stessa del difetto.

Il numero massimo di difetti per pezza, per i tessuti di prima scelta è di cinque.

Oltre tale numero di difetti e fino ad un massimo di otto per pezza, il tessuto è da considerarsi di seconda scelta o « primetta » ed in questo caso si accordano, solitamente, i seguenti sconti sui prezzi:

- Tessuti operati e stampati	15/20%
- Tessuti uniti	10/15%
- Velluti operati	15/25%
- Velluti uniti	15/20%

Per difetti s'intendono mancanza di qualche filo e/o trama, piccola migrazione di colore non costante (nei tessuti stampati).

Nel caso in cui questi difetti fossero troppo evidenti o ci fossero strappi o macchie evidenti, anche quando non superano il numero di cinque, ecc., sono da considerarsi di seconda scelta o « primetta » .

Quando i difetti sono superiori a tutti i casi sopra descritti, i tessuti vengono venduti come « scampoli » o a peso, in questo caso il prezzo viene stabilito di comune accordo tra i contraenti.

249. Metraggi

Le vendite vengono solitamente effettuate a pezze i cui metraggi variano dai 30 ai 50 metri.

250. Imballo

L'imballo è solitamente gratuito per l'acquirente. E' realizzato in scatole di cartone normale. Per velluti, l'imballo deve essere fatto in scatole di cartone robusto ed il tessuto deve essere sospeso in esse onde evitare delle «ammaccature» o «marchiature» del pelo, difficilmente eliminabili.

Tendaggi

251. Allungamenti

Si può verificare sui tendaggi messi in opera un certo allungamento. Esso dipende dal peso del tessuto, dal tipo di tessimento, dalle armature, dal tipo di filato (poco ritorto).

Tale inconveniente è trascurabile ai fini di una contestazione.

E' invece difetto da contestare se l'allungamento e lo slittamento dei fili di ordito e di trama dipendono da un errato fissaggio (termofissaggio) o altro processo di lavorazione errato.

252. Vendita

La vendita viene solitamente effettuata al campione ed il compratore, all'atto della scelta del tessuto, deve verificare se la struttura del tessuto stesso è consona all'esigenza dell'applicazione e della vendita.

253. Differenza di colore

Sono ammesse delle piccole differenze di colore tra campioni visionati all'atto dell'acquisto e la merce che si riceve, in quanto l'acquisto viene fatto su merce da fabbricare.

Moquettes

254. Generalità

Le moquettes o pavimento tessile si dividono in agugliati, tufting, wilton, ax-mister.

255. Trasporto

Il trasporto avviene solitamente con mezzi scelti dal venditore in porto franco per le moquettes ed in porto assegno per i tappeti.

256. Imballo

L'imballo generalmente è gratuito, ad eccezione del tubo centrale per l'avvolgimento delle moquettes che viene calcolato al costo.

Maglieria

257. Merce di seconda scelta e giacenze di magazzino

Nel commercio della maglieria sia in filato di origine naturale che in filati artificiali o sintetici, s'intende per merce di seconda scelta quella che presenta imperfezioni di tinta o di tessitura, strappi o qualche filo smagliato.

Per queste merci e per le giacenze di magazzino si accorda uno sconto.

d) CORDAMI

258. Ordinazioni

Nell'ordine vanno specificati:

- a) la qualità della corda (sisal, manila, canapa, polypropylene, monofilamento, polypropylene- rafia, nylon, ecc.);
- b) la misura del diametro espressa in millimetri;
- c) la quantità espressa in kilogrammi;
- d) la fonazione: se la corda deve essere a 3,4 08 legnoli; la torsione salvo accordi particolari, le corde a 3 e a 4 capi devono essere formate da legno li connessi tra loro con torsione « S » essendo questi legnoli, a loro volta, ritorti con torsione « S ». Le corde a 8 capi devono essere formate da 4 coppie legno costituite, alternativamente, da due legnoli di torsione « S » e da due legnoli di torsione « S »; il passo della corda, salvo diverso concordato si intende quello normale indicato dalle norme UNA V;

e) la lunghezza, se non specificata dal cliente, va intesa in metri lineari 200 (duecento).

259. Caratteristiche

Per le caratteristiche dei cordami (peso per metro lineare, carico di rottura, carico di lavoro, ecc.), ci si riferisce alle varie norme UNAV.

260. Tolleranza

La tolleranza sul diametro, sul peso a metro e sulla lunghezza, sono del più o meno 5 per cento.

261. Marcatura

Per la identificazione della qualità e della misura, le corde devono riportare un cartellino indicante qualità e misura.

262. Imballaggio

Le corde devono essere accuratamente arrotolate e fissate con legacci ed essere convenientemente imballate in modo da evitare deterioramenti durante il trasporto.

263. Resa

La resa si intende franco fabbrica; in ogni caso, anche se sia stata concordata la resa franco destino, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

264. Pagamento

Il pagamento si intende « alla consegna ».

CAPITOLO 9

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO

a) VESTITI E BLANCHERIA

265. Conclusione del contratto

Le ordinazioni assunte da agenti ausiliari del commercio si intendono sempre «salvo approvazione della casa».

Il contratto si intende perfezionato all'atto dell'accettazione dell'ordine dai contraenti.

266. Vendita con esclusiva

La marca può essere concessa dal venditore in esclusiva di vendita per determinate strade, piazze o zone.

La concessione, salva diversa determinazione, impegna il venditore per la stagione cui si riferisce il campionario.

In caso di inadempienza del venditore, il compratore può annullare gli ordini in corso e rendere gli articoli già consegnati.

267. Articoli di abbigliamento composti

Quando si tratta di articoli di biancheria o di vestiario composti, (costituiti da due o più capi cosiddetti coordinati), s'intende che la consegna deve avvenire contemporaneamente per tutti i capi che compongono il coordinato.

268. Acconto

Laddove previsto l'acconto è dovuto nella percentuale minima del 20% e massima del 30% sull'importo totale.

269. Consegna

La merce va consegnata nei termini stabiliti nell'ordine.

Sui termini di consegna, ad eccezione dei casi di consegna «pronta», è ammessa una tolleranza di quindici giorni a favore del venditore.

Per consegna «pronta» si intende la consegna, in una o più riprese, entro quindici giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine da parte del venditore.

La merce deve essere consegnata in tempo utile per la vendita nella stagione cui si riferisce il campionario esibito al compratore.

Per le confezioni di pellicceria, la merce deve essere consegnata entro la prima decade di settembre.

270. Verifica della merce

La merce deve avere i requisiti di qualità, vestibilità e finitura indicati nel campionario esibito al compratore, comunque corrispondenti al livello medio del prodotto acquistato.

Per le confezioni di pellicceria la merce deve avere i requisiti di vestibilità del modello, di qualità e provenienza delle pelli e deve essere stata manifatta con lo stesso numero di pelli, come dal campione esibito nel campionario dal venditore al compratore.

271. Ritardo nella consegna

Se il venditore non esegue in tutto o in parte le consegne nei termini stabiliti, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente

Nel caso di ritardo nella consegna, il compratore può intimare all'altra parte, per iscritto, di adempiere nel termine di dieci giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto; scaduto il termine senza che si sia verificato l'adempimento il contratto è risolto di diritto.

272. Spedizione - Trasporto

La merce viene spedita col mezzo indicato dal compratore; in mancanza di indicazioni, o se spedita in porto franco, col mezzo ritenuto più idoneo dal venditore.

La merce viaggia a rischio del committente, eccetto che per danni dipendenti da imballaggio inadeguato.

Se il venditore usa un mezzo diverso da quello indicato dal compratore, si assume il rischio del trasporto.

273. Pagamento

Il pagamento si esegue al domicilio del venditore, o tramite persone da lui autorizzate.

I termini di pagamento decorrono dalla data della fattura.

Lo sconto incondizionato, o ribasso del prezzo, è quello che viene praticato sul prezzo di listino. Lo sconto cassa si riferisce ai termini di pagamento.

274. Cambio della merce non difettata in periodi di saldi

In periodi di saldi è ammesso il cambio di merce non difettata entro il termine massimo di sette giorni dall'acquisto. Il cambio avviene solo con merce di stagione.

275. Clausole speciali per confezioni di pellicceria

Le merci possono essere cedute dal venditore all'acquirente in visione per un periodo che varia dai 7 ai 30 gg., al termine del quale l'acquirente potrà effettuare un reso totale oppure parziale delle merci visionate.

Le merci rese dovranno sempre portare integro il cartellino piombato di identificazione che il venditore avrà apposto.

276. Provvigione (confezioni di pellicceria)

Al rappresentante è dovuta la percentuale del 5% per la vendita all'ingrosso, del 7-10% per la vendita al dettaglio.

Per le confezioni di pellicceria, al rappresentante è dovuta la provvigione del 3% a carico del venditore.

277. Lavori su commissione

Fornitura della materia prima

Le confezioni di pellicceria possono essere eseguite con pelli fornite dal pellicciaio o dall'artigiano o dallo stesso committente.

Il committente può richiedere di procedere alla firma delle pelli scelte per la lavorazione.

Forniture degli accessori

Normalmente gli accessori vengono stabiliti all'atto della commissione e sono a carico del pellicciaio o artigiano e sono inclusi nel prezzo.

Verifica

Il pellicciaio o l'artigiano all'atto della consegna delle pelli da parte del committente per l'esecuzione dell'ordine ne verifica la qualità e la quantità.

Può essere richiesto al committente di procedere alle firme delle pelli consegnate per la lavorazione.

Residui di lavorazione

Nelle lavorazioni con pelli fornite dal committente i residui di lavorazione restano di proprietà del pellicciaio o dell'artigiano.

Custodia durante la lavorazione

Le pelli, le pellicce, i campioni ed i modelli del committente, consegnati al pellicciaio o artigiano per la lavorazione o la rilavorazione (rimessa a modello), vengono da questi conservati senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro la rapina, furto o incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.

Disegni, modelli

I disegni, i modelli o progetti sono normalmente forniti dal pellicciaio o artigiano; qualora questi siano forniti direttamente dal committente, il pellicciaio o artigiano ha l'obbligo di conservarli a disposizione del committente medesimo con la sola diligenza nella custodia.

Pagamento

All'atto della commissione è facoltà del pellicciaio o artigiano di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto.

Quando le pelli per la lavorazione sono fornite dal committente, non viene chiesto alcun acconto.

Esecuzione del lavoro

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con il numero e l'impiego delle pelli scelte secondo i disegni, i modelli e i campioni del pellicciaio o dell'artigiano; oppure secondo i disegni, i modelli e i campioni del committente, se forniti da questi; in entrambi i casi i modelli ed i campioni devono essere accettati dal committente.

Consegna

Le confezioni di pellicceria vengono consegnate franco domicilio del pellicciaio o artigiano. Per eventuali consegne in località diversa indicata dal committente, le spese di spedizione e di assicurazione sono a carico di quest'ultimo.

b) CALZATURE

278. Consegna - Trasporto

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, salvo espressa pattuizione contraria. Solitamente la spesa del trasporto è a carico dell'acquirente che ne sceglie il mezzo; in mancanza si intenderà a libera scelta del venditore.

Il grossista solitamente acquista franco destino.

279. Provvigione

Al rappresentante è dovuta la percentuale del 5% per la vendita all'ingrosso, del 7-10% per la vendita al dettaglio.

280. Termini di consegna

Le vendite delle calzature seguono l'andamento stagionale, pertanto la consegna dovrà avvenire entro i termini concordati nella commissione.

Può essere ammessa una tolleranza di 10/15 gg., dopo di che il compratore può risolvere il contratto con eventuale richiesta di danni.

281. Concessione di esclusività

Il marchio può essere concesso in esclusiva di vendita per piazze e zone cittadine. Tale concessione impegna il venditore almeno per la stagione cui si riferisce il campionario. In caso di inadempienza il compratore può annullare eventuali ordini in corso.

c) GUANTI

282. Verifica della merce - Tolleranza

Il compratore di una partita di guanti può verificare la conformità della merce al campione soltanto alla consegna. Se accetta la partita contenente una parte difettosa, gli spetta un abbuono di prezzo entro il limite del dieci per cento dell'importo totale.

283. Unità di base di contrattazione

Nelle vendite a dettaglianti i guanti si contrattano a serie di paia, le cui numerazioni vengono dettate dall'acquirente. Nelle vendite a grossisti le serie di paia hanno la numerazione predisposta dal venditore, salvo eccezioni.

284. Trasporto

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

285. Termini di consegna

E' da tenere presente che le vendite di guanti seguono l'andamento stagionale: pertanto la consegna dovrà avvenire entro i termini concordati nella commissione.

Può essere ammessa una tolleranza di 10/15 giorni, dopo di che il compratore ha il diritto di risolvere il contratto con eventuale richiesta di danni.

286. Mediazione

Al mediatore spetta la provvigione del 2%. L'onere rimane in parti uguali a carico di ambedue i contraenti.

a) LEGNO COMUNE

287. Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni avvengono:

- a metro cubo per il legname da costruzione;
- a palmo quadrato per il castagno di produzione locale in tavoloni;
- a numero per travicelli (panconcelli, bolde, pedarole, ginelle), per i battelli e per gli zoccoletti;
- a metro lineare, secondo la lunghezza e la sezione, per le travi di castagno.
- a “carrate” per il legname grezzo preparato per essere impiegato come doghe grezze per botti.

Il peso della “carrata” varia, secondo la stagionatura delle doghe, da quintali 1,40 a quintali 2. Quello dei “carratoni”, varia da quintali 1,70 a quintali 2,40.

288. Tronchi interi – misurazione – difetti interni

La lunghezza viene rilevata di 10 in 10 cm., con arrotondamento ai 10 cm. inferiori. Se le testate risultano tagliate obliquamente, la lunghezza viene rilevata fra i punti più vicini.

La circonferenza viene rilevata mediante nastro metrico ben teso, sotto corteccia a metà lunghezza.

Il tronco viene venduto come appare esteriormente gli eventuali difetti esterni non influiscono sulla sua misurazione, ma solo sulla sua classificazione di qualità.

Nessun abbuono è previsto, in relazione alla classifica.

Il tronco viene venduto indipendentemente dall'impiego cui è destinato; il contenuto del tronco stesso è a rischio esclusivo del compratore.

Tale norma vale anche se, per effetto della clausola “compresa segazione”, questa viene eseguita dal venditore.

289. Calcolo della cubatura e misurazione del legname di conifere non segato

La cubatura del legname tondo di pino, abete e larice si ricava dalla lunghezza e dal diametro misurando col calibro nel mezzo del tronco, oppure col nastro metrico, misurando la circonferenza ed estraendo da questa il diametro. Nel caso che in mezzo si trovi un nodo, oppure una gobba, si misura il diametro in quel punto verso la punta del tronco dove il tronco stesso comincia ad essere normale.

Il punto di misurazione deve essere liberato dalla corteccia stessa, deducendola dal diametro.

Nella misurazione del diametro del legname tondo viene trascurata la frazione fino al mezzo centimetro, e la frazione superiore al mezzo centimetro viene calcolata come un centimetro.

La misurazione della lunghezza del legname tondo si effettua di dieci in dieci centimetri, calcolando come decimetro intero la frazione superiore al mezzo centimetro e trascurando la frazione fino al mezzo decimetro.

Quando la stroncatura si presenta di sbieco, il tondone va misurato dalla parte più corta.

290. Calcolo della cubatura e misurazione del legname di conifere segato di produzione nazionale e del Centro Sud Europa

Per il calcolo della cubatura di legname refilato e non refilato si misura: la lunghezza in decimetri, calcolando come decimetro la frazione che oltrepassa il mezzo decimetro e trascurando la frazione fino ai cinque centimetri; la larghezza in centimetri, calcolando come centimetro la frazione che oltrepassa il mezzo centimetro e trascurando la frazione fino al mezzo centimetro.

La misurazione si effettua a circa m. 1,60 dalla base se trattasi di tavolate conico.

Lo spessore si misura in centimetri e mezzi centimetri, con una tolleranza fino a mm.3.

Per morali, smezzale e travi da mm. 90 e oltre la tolleranza è di mm. 5 in meno.

La merce non refilata si misura metà lunghezza ed a metà smusso, ricavando

la larghezza dalla semisomma delle due facce.

Rispetto alla larghezza i segati si suddividono in “sottomisure” e “tavole”. Le prime hanno una larghezza che va da cm. 8 a cm. 16; le seconde hanno una larghezza che va da cm. 17 in più.

La lunghezza dei pezzi, se non stabilita, si intende di m. 4.

291. Misurazione delle tavole resinose segate all'origine in pollici

La misurazione delle tavole resinose segate all'origine in pollici viene effettuata a metro cubo.

Lo spessore si misura considerando convenzionalmente il pollice inglese pari a mm. 26. Le larghezze in vigore sono:

mm. 130 – 155 – 180 – 205 – 255 – 280 – 305 – 330 – 355 – 380;

Le lunghezze in vigore sono:

m. 1,85 – 2,15 – 2,50 – 2,80 – 3,10 – 3,40 – 3,70 – 4,00 – 4,30 – 4,60 – 4,90 – 5,20 – 5,50 – 5,80 – 6,10 – 6,40.

292. Misurazione delle tavole di latifoglie segate all'origine in pollici

Le tavole di latifoglie segate all'origine in pollici vengono vendute secondo le seguenti misure convenzionali:

spessore mm. 27 – 33 – 40 – 45 – 52 – 65 – 80 – 105;

larghezza mm. 80 – 105 – 130 – 160 – 180 – 210 – 230 – 260;

lunghezza m. 1,85 – 2,15 – 2,45 – 2,80 – 3,10 – 3,40 – 3,70 – 4,00 – 4,30 – 4,60 – 4,90 – 5,20 – 5,50 – 5,80 – 6,10.

293. Pino e abete del nord

Il pino e l'abete del Nord vengono venduti secondo le seguenti misure convenzionali:

-spessore mm. 20 – 27 – 33 – 40 – 45 – 52 – 65 – 78;

-larghezza mm. 105 – 125 – 155 – 180 – 205 – 230;

-lunghezza da m. 1,80 in avanti di cm. 30 in cm. 30.

294. Misurazione del legname di latifoglie non segato di produzione nazionale

La misurazione dei tronchi rotondi si effettua rilevando la circonferenza, sottocorteccia, a metà lunghezza. La circonferenza si misura in centimetri calcolando come centimetro intero la frazione che oltrepassa il mezzo centimetro e trascurando la frazione inferiore al mezzo centimetro.

La misurazione a circonferenza può essere sostituita, per ragioni pratiche, con la misurazione dei diametri rilevati in croce sulle due testate, sempre sotto corteccia, ricavandone la media. Per la lunghezza vale quanto previsto per i legnami di conifere.

295. Misurazione del tavolato di latifoglie segato in misura metrica

La misurazione delle tavole di latifoglie si effettua come segue:

- tavole non rifilate: la misurazione in larghezza delle tavole non rifilate si esegue in centimetri a metà lunghezza e a metà smusso, ovvero calcolando la semisomma delle facce, approssimando al centimetro. La lunghezza si misura in progressione di cm 10 in cm 10, approssimando al decimetro. Lo spessore si misura in cm e mezzi cm, con una tolleranza fino a mm 3.

-tavole rifilate: la misurazione in larghezza delle tavole rifilate si esegue dalla parte del filo e sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi. Per la lunghezza e lo spessore vale quanto previsto per le tavole non rifilate.

296. Misurazione del legname essiccato

La misurazione del legname resinoso essiccato si effettua dopo l'essicazione.

297. Cortame

Sono definiti cortame i segati aventi lunghezza compresa tra m. 1 e m 2

298. Tolleranza

Nella compravendita di legname è ammessa una tolleranza del dieci per cento

in più o in meno rispetto alla quantità pattuita.

299. Trasporto marittimo

Quando nella polizza di carico è specificato il numero dei pezzi caricati, con le relative dimensioni e qualità, e la distribuzione di essi sotto e sopra coperta, la clausola “compreso il numero dei pezzi”, apposta dal capitano, si riferisce al numero dei pezzi stessi; la clausola “tutt’altro ignoro” si riferisce alla dimensioni e alla qualità.

300. Termine e limiti dei reclami

Nelle compravendite di legnami in genere, i reclami per il numero dei pezzi, per le dimensioni, per le misure e per le qualità devono proporsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce, mentre eventuali reclami sul numero dei colli devono essere proposti al momento dello scarico.

I reclami devono essere sempre motivati

Il venditore non risponde dei vizi non apparenti del legname né del grado di stagionatura all’aria.

In caso di vendita di legname essiccato artificialmente, il grado di umidità eventualmente indicato riguarderà sempre la media del lotto e non i singoli pezzi.

301. Mediazione

Nella compravendita di legname spetta al mediatore una provvigione che varia secondo il valore del contratto e che può raggiungere il 2% dell’importo, netto di nolo, della fattura.

b) MOBILI ED INFISSI

302. Oggetto del contratto

Il contratto di mobili in legno e in altri materiali può avere per oggetto “gruppi d’ambiente” o “singoli pezzi”.

Per gruppi d’ambiente si intendono pezzi componenti un intero ambiente (camera da letto, salotto, sala di soggiorno, ecc.).

I mobili si distinguono in tre classi: “assemblati”, “componibili”, “accostabili”.

Gli “assemblati” sono i mobili già tali alla consegna (sedie, poltrone, ecc.) oppure da assemblare alla posa in domicilio (armadi, letti, ecc.) e, cioè, sono costituiti in numero fisso e non variabile di parti già tra loro congiunte o da congiungersi a domicilio.

Per “componibili” si intendono i mobili che risultino atti ad essere variabilmente composti in numero di elementi o in dimensioni e forme diverse

Per “accostabili” si intendono i prezzi singoli, assemblati o da assemblare, che compongono uno o più mobili con dimensioni e forme diverse.

Nei rapporti tra fabbricanti e commercianti i mobili devono essere venduti finiti e completi degli accessori (viti, maniglie, ecc.) se si tratta di componibili o accostabili.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore i mobili sono forniti finiti e pronti all’uso, salvo diversa pattuizione.

303. Caratteristiche

La denominazione dei mobili fa riferimento alle parti esterne e visibili.

Per i mobili in legno “in massello” deve essere specificato se il mobile è tale in tutto oppure solo in parte.

Si denomina un mobile dal materiale di rivestimento (così armadio di noce nazionale sta per armadio impiallacciato di noce nazionale; poltrona in tessuto di lana sta per poltrona rivestita in lana).

La denominazione dell’essenza legnosa deve essere esatta escludendo qualsiasi denominazione di fantasia.

Nel caso di laccature è ammesso che non sia precisato il materiale costituente il supporto e, comunque, se ne viene fatta menzione o richiesta, sono di obbligo le denominazioni esatte.

304. Prezzo e modalità di pagamento

Il prezzo dei mobili è indifferentemente riferito al gruppo di ambiente o al singolo pezzo, sempre che si tratti di mobili assemblati o da assemblare.

Per i componibili e gli accostabili il prezzo può essere indicato per ogni singolo elemento o per gruppi omogenei di elementi.

Nei rapporti tra fabbricante e commerciante, il prezzo si intende franco magazzino del primo.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore, il prezzo non è comprensivo del trasporto, del montaggio e dell'eventuale sistemazione in loco, se non espressamente specificato.

Nel caso di mobili costruiti su commessa è uso che il compratore dia un acconto che arriva fino al 40 per cento, del prezzo totale. Inoltre, nel caso di commesse su disegno del cliente, è uso che questi versi un altro acconto durante la lavorazione.

Il pagamento da compratore a commerciante (o artigiano) è eseguito presso i locali del venditore prima della consegna se il prezzo pattuito non è comprensivo di montaggio.

Nel caso il prezzo sia comprensivo del montaggio, è uso che il compratore potrà trattenere una somma da versare a saldo a montaggio avvenuto, pari in genere al 10% dell'importo totale

305. Consegna

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore la consegna è effettuata a domicilio con sistemazione dei mobili, con eventuale assemblaggio, composizione o accostamento.

Il compratore è tenuto a far trovare sgombri gli spazi in cui i mobili devono essere collocati.

Gli eventuali trasporti fuori casa o spostamenti in altri locali dei mobili usati sono a carico del compratore ed il commerciante non è tenuto ad eseguire tali operazioni.

La sistemazione dei mobili non prestabilita da progettazione avviene su indicazioni immediate e non ripetitive del compratore e la richiesta di ripetute modifiche di collocazione comporta il diritto del commerciante di rivalersi per il maggior tempo impiegato.

Fra i mobili in cui sono previsti accorporamenti di elettrodomestici ed idraulici, il commerciante non è tenuto ad alcun lavoro di allacciamento, modifica e collaudo d'impianto; gli eventuali adattamenti non sono compresi nel prezzo.

Per i mobili la cui sistemazione richiede lavori di fissaggio alle pareti, il commerciante può richiedere preventiva pattuizione aggiuntiva al prezzo dei mobili stessi, sempre rimanendo esclusa ogni responsabilità per i vizi di costruzione edilizia.

Sono a carico del commerciante gli eventuali ritocchi o riparazioni a mobili che abbiano avuto avarie durante il trasporto.

c) INFISSI ESTERNI

306. Serramenti in legno

Le prestazioni dei serramenti in legno sono da richiedere esplicitamente in sede di contratto al costruttore, che può, se ne è in possesso, esibire certificazioni specifiche di prodotto.

307. Misurazione

La misurazione degli infissi esterni avviene sul minimo rettangolo circoscritto al legno, ivi compresi i coprifili interni.

L'unità di base di contrattazione è il metro quadro, se non diversamente indicato.

Inoltre, le minime dimensioni fatturabili (minimo di fatturazione), sono le seguenti:

Finestre ad un'anta: da mq 1,60

Finestre a 2 o più battenti: da mq 2,20

308. Trasporto e posa in opera

Nei rapporti tra produttore di serramenti e impresa di costruzioni, è a carico dell'impresa lo scarico e la distribuzione al piano d'opera dei serramenti e tutte le assistenze murarie di cui il posatore avesse bisogno.

E' obbligo dell'impresa di costruzioni posare a regola d'arte i controtelai, in modo che il posatore di infissi possa operare senza problemi. Il posatore di infissi non è tenuto a controllare la buona messa in opera dei controtelai.

L'impresa di costruzione è responsabile della custodia e della integrità degli infissi in cantiere.

Nel caso non sia presente un'impresa di costruzione, il venditore è tenuto a fornire, a pagamento, al cliente privato, tutte le assistenze di cui ha bisogno, se non diversamente specificato nel contratto di vendita.

CAPITOLO 11

OGGETTI E MOBILI DI ANTIQUARIATO E D'ARTE

309. Oggetto di antiquariato

Si intende per oggetto di antiquariato un reperto antico, realizzato artigianalmente e non, in opera unica o in multipli, avente almeno cent'anni. Esso può essere :

- a) in stile: per tali si intendono tutti gli oggetti realizzati in epoche differenti dallo stile in cui si riferiscono;
- b) d'epoca: per tali si intendono tutti gli oggetti che hanno origine nell'epoca in cui lo stile si riferisce.

310. Valore del pezzo - Determinazione

Il valore degli oggetti di antiquariato è determinato sulla base di una serie combinata di elementi quali: il periodo storico nel quale è stato realizzato, il produttore, la rarità, lo stato di conservazione al momento della contrattazione.

311. Restauro

Nel caso di contrattazione di oggetti restaurati è obbligo del venditore segnalare le parti restaurate dell'oggetto di antiquariato e dichiarare la percentuale di restauro.

Il restauro non deve apportare modifiche invasive all'oggetto.

312. Garanzie

Il venditore non è tenuto ad alcun risarcimento o restauro in caso di danno all'oggetto verificatosi a causa dell'umidità o della eccessiva variazione temperatura dell'ambiente in cui l'oggetto è stato posto dall'acquirente.

a) CARTA E CARTONI

Carta

313. Contrattazione

Nelle contrattazioni fra le cartiere, i commercianti all'ingrosso di carta e le aziende tipografiche ed editoriali:

- la quantità va indicata col numero delle risme, oppure col peso complessivo;
- il colore o tinta va indicata con riferimento a tipo, marca o campione;
- il formato va indicato in centimetri con funzione minima ammessa di mezzo centimetro;
- il peso va indicato in Kg. per risma oppure in grammi per mp.;
- la collatura va indicata con la seguente dicitura: senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;
- il grado di lisciatura e di lucidatura va indicato con l'espressione di carta ruvida, lisciata in macchina, lucida, lucidissima;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato, vanno espressamente indicati;
- ogni altra condizione: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, ecc., va espressamente indicata.

Le commissioni ricevute ed i relativi regolamenti di conti, eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti alla riserva di approvazione da parte del fornitore; detta riserva va sciolta entro dieci giorni dalla data della commissione. Qualora entro detto termine il fornitore non abbia fatto conoscere il suo contrario avviso, la commissione si intende accettata.

314. Misurazione

La carta si contratta a peso, oppure a risme o a rotoli.

La risma è composta di 500 fogli.

Per diverse composizioni della risma e per le carte piegate si debbono fornire corrispondenti indicazioni al momento della commissione.

315. Peso

Nel peso nominale della carta, indicata per risma o pacchi, è compreso il peso della confezione della risma, dei pacchetti e dei rotoli, cioè quello della carta d'involti, cartoncino di rinforzo, nastri e cordicelle, nonché il peso della bobina di legno delle carte da rotoli, salvo accredito al medesimo prezzo con la resa della bobina in porto franco stazione del fornitore.

Il peso da fatturare è quello nominale quando la carta è contrattata con prezzo a risma; quello effettivo quando il prezzo è a peso.

316. Tolleranza (di peso)

Il peso nominale della carta va indicato nella commissione si considera come peso medio, sul quale è concessa sia per le carte distese che per quelle in rotoli una tolleranza in più o meno.

sino al 6% per carte inferiori a 20 gr. per mq.,

sino al 5% per carte da 21 a 40 gr. per mq.,

sino al 4% per carte da 41 a 60 gr. per mq.,

sino al 3% per carte da 61 a 180 gr. per mq.,

sino al 4% per carte da 181 a 240 gr. per mq.,

sino al 8% per carte superiori a 205 gr. per mq.,

sino al 5% per tutte le carte a mano e, in genere, per tutte le carte asciugate all'aria (gelatinate),

sino al 6% per tutte le carte da impacco e da imballo,

sino al 8% per tutte le carte ondulate.

La percentuale di diminuzione ordinariamente sul peso nominale della carta paglia è del 2% per i tipi leggeri e del 4% per i tipi pesanti.

Per differenze di peso che restino nei limiti di tolleranza non è ammesso alcun abbuono a carico.

Singoli fogli o pezzi staccati dai rotoli più pesanti o più leggeri della tolleranza, non sono ammessi come indicativi del peso complessivo della partita.

Se è pattuito un peso massimo o minimo, i limiti di tolleranza sopra indicati sono raddoppiati.

317. Tolleranza (di qualità)

Le carte in formato “disteso”, cioè in fogli, sono normalmente non rifilate, con i lati come provengono dal taglio longitudinale delle macchine continue da carta (coltelli circolari) e trasversale delle macchine tagliatrici (Verny rotative).

Su tali carte distese è concessa una tolleranza in misura di 5 mm. in più o in meno e su ambo le dimensioni.

Sono escluse da queste norme le carte di paglia greggia, in quanto sottoposte a tagliatura più grossolana e imperfetta.

Una uguale differenza di 5 mm. è tollerata sulla misura di larghezza (quella di lunghezza raggiunge centinaia di metri) delle carte in rotoli.

Sulle carte «rifilate», sottoposte cioè ad una ulteriore e più precisa tagliatura con le macchine refilatrici (taglietto, tagliacarte) la differenza di misura tollerata, sempre su ambedue le dimensioni, è di 2 mm.

318. Tolleranza (per le carte speciali)

Nelle ordinazioni di carte speciali, il committente è obbligato ad accettare, senza alcuna indennità quanto fabbricato in più fino ad un massimo del 10%; la tolleranza è del 15% se la commissione è inferiore ai 1.000 Kg.

Il committente è obbligato ad accettare anche la seconda scelta della fabbricazione speciale in quantità sino al 15% . Per tale seconda scelta il prezzo subisce un ribasso del 10%.

Lievi differenze di tinta, purezza e tenacità delle carte fornite non danno luogo a reclami o rifiuto di ricevimento da parte del committente; le stesse piccole differenze sono pure tollerate tra parti diverse di una medesima fabbricazione, ma queste, per quanto riguarda la tinta, debbono essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

319. Collatura

Il grado di collatura deve essere sempre prescritto; le carte per stampa, normalmente, sono fabbricate con mezza colla.

320. Impasto

Salvo convenzioni speciali al momento dell'ordinazione, il fabbricante è libero di comporre il proprio impasto come meglio gli aggrada, sotto la condizione di riprodurre coscienziosamente le proprietà richieste del tipo, marca o campione di base.

Le convenzioni speciali riguardanti l'impasto possono principalmente chiedere:

- a) che la carta sia di puro straccio e per tale s'intende quella che viene confezionata con l'esclusione di surrogati e di cariche minerali;
- b) che la carta sia senza pasta di legno e cioè che, anche se composta da qualunque genere di fibre vegetali, non contenga pasta meccanica di legno. Su questa carta l'analisi può segnalare tracce di sostanza legnosa pur non contenendo nell'impasto pasta meccanica di legno.

321. Scarti

Nelle forniture di carte da giornali in rotoli non si accettano scarti di ritorno.

I rotoli che si mostrassero difettosi dovranno essere tenuti a disposizione del fornitore; non è ammessa la liquidazione delle fatture a rendita, cioè raggugliata al numero delle copie del giornale.

322. Imballaggio

L'imballaggio viene sempre fatturato.

Le carte in rotoli semplicemente con involto in carta e reggie di ferro si fatturano lordo per netto.

323. Spedizione

Il termine di spedizione deve essere sempre stabilito nella commissione.

324. Consegna

Interruzioni importanti di lavoro della fabbrica dovute a causa di forza maggiore esentano dall'impegno di consegna. Ne deve essere però dato avviso al cliente.

Luogo di esecuzione della consegna è sempre quello della fabbrica produttrice, anche quando si è convenuto che la merce è resa franco domicilio del cliente.

325. Trasporto

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente, quand'anche i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino.

326. Assicurazione

La merce viaggiante viene assicurata soltanto dietro espresso ordine del committente.

327. Pagamento

Quando non siano stabilite condizioni speciali, il pagamento si intende convenuto per contanti a 30 giorni con sconto del 2%.

328. Quinterno

Nella vendita della carta da scrivere, quando si tratta di carta allestita (protocollo, commerciale, uso bollo, sestine, etc.) per quinterno si intende un assieme di cinque fogli piegati.

Cartoni⁽³⁾

329. Unità di base di contrattazione

I cartoni vegetali, cuoio e bianco, ed i cartoni grezzi fabbricati a mano o a

³ Per i cartoni si osservano gli usi indicati per la carta, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

macchina, sono forniti di regola, non rifilati, nel formato netto di circa cm. 70 x 100.

330. Misurazione e requisiti della merce

Il pacco di cartone è, di regola, del peso di Kg. 25 ivi compresi la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

Nelle ordinazioni il committente deve indicare la quantità di merce commessa, anche per pacchi da 25 Kg., precisando il numero dei fogli contenuti nel pacco formato normale che di regola è di cm. 71x100.

I cartoni ordinari, ordinati secondo il numero dei fogli per pacchi di Kg. 25 sono fatturati in base al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

331. Tolleranza

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli, per pacchi di Kg. 25, la tolleranza ammessa è:

di fogli 1 in più o in meno per i pacchi da 8 a 20 fogli,
di fogli 2 in più o in meno per i pacchi da 21 a 30 fogli,
di fogli 3 in più o in meno per i pacchi da 31 a 60 fogli,
di fogli 5 in più o in meno per i pacchi da 60 fogli in avanti.

b) PRODOTTI TIPOGRAFICI

332. Ordinazioni

Le ordinazioni o commissioni fatte a mezzo rappresentante o viaggiatore dell'azienda grafica si intendono subordinate all'approvazione dell'azienda stessa.

333. Preventivi

Le offerte scritte ed i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da ese-

guirsi dalle aziende facenti parte dell'industria grafica sono gratuiti ed a carico della azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, quando siano eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non segua l'ordinazione.

I prezzi segnati nei preventivi non impegnano l'azienda grafica, che ha formulato i preventivi stessi, per più di 15 giorni, e si intendono fatti:

- a) per originali dattiloscritti o ciclostilati, anche in fotocopia o xerocopia, su una sola facciata del foglio, ben distinti ed ordinati;
- b) per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi tracciati o indicati nelle loro proporzioni di testi e di spazio.

Il committente ha diritto ad una sola copia delle prime bozze in colonna e delle seconde bozze impaginate.

Non si intendono compresi nel prezzo del preventivo, e vengono pertanto fatturati a parte:

- le copie, oltre la prima, sia delle bozze in colonna che delle bozze impaginate;
- il maggior costo per le lavorazioni che, per causa e ordine del cliente, devono essere eseguite in ore straordinarie;
- le spese occorrenti per rendere adatti alla lavorazione, previo assenso del committente, le fotografie, i disegni, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

La consegna degli originali per la esecuzione del lavoro equivale ad accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se a questo non venne dato formale benestare.

334. Modificazioni di lavoro

Iniziato il lavoro, qualora il cliente ne richieda modificazioni, le spese relative sono a carico del committente.

Per ogni lavoro tipografico o litografico a colori qualora trattasi di riproduzione di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati, le bozze o

prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, intendendosi esse presentate al committente solo per l'approvazione della tonalità dei colori.

La presentazione delle bozze non è di obbligo per tutti i lavori di rotocalcolografia, fototipia ed in genere per i manifesti, esclusi i lavori tipografici.

Le modificazioni al testo delle composizioni tipografiche, il cambiamento di carattere precedentemente convenuto, la variazione della disposizione del testo, della giustezza e della impaginazione, le correzioni di autore e comunque le correzioni non tipografiche e composizioni non utilizzate sono a carico del committente.

335. Quantitativi di stampa

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza fino al 10% in più o in meno, a seconda del genere di lavoro.

Se è pattuito un quantitativo minimo, il limite di tolleranza è fino al 10% in più, a seconda del genere di lavoro.

Il committente è tenuto a pagare la quantità effettivamente consegnata.

336. Esecuzione

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensioni di lavoro, avvenute per cause del cliente, sono a carico dello stesso.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate su carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine di 30/90 giorni a seconda della quantità e della natura del lavoro.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa,

deve apporre su queste la propria approvazione, che esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori ed omissione.

Se, per ritardo nella restituzione delle bozze, la tipografia deve tenere impegnato il materiale di composizione per un tempo superiore, il committente è tenuto a corrispondere un compenso nella misura del 2%, al mese, del valore del materiale suddetto.

Tuttavia, trascorsi i 60 giorni dal termine suddetto, lo stampatore ha facoltà di procedere alla scomposizione previa diffida al committente, notificata almeno 15 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata: in tal caso il committente deve indennizzare lo stampatore delle spese, del lavoro e del mancato guadagno.

337. Incisioni zincografiche

Le incisioni zinco grafiche sono fatturate a superficie e questa si determina moltiplicando la base per l'altezza, con la maggioranza di un centimetro sia per l'una che per l'altra.

338. Pietre litografiche - Zinchi

Le riproduzioni zincografiche, le incisioni di fotolito, le negative di fotografie e qualsiasi altra matrice restano di proprietà dell'azienda grafica se non sono state fatturate a parte dal committente.

Restano comunque di proprietà dell'azienda grafica le pietre litografiche su cui sono state eseguite incisioni, disegni o fotolito.

339. Tolleranze

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3 al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro, e i fogli di scarto recuperabili sono restituiti al cliente.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dell' 1 % sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tirature di almeno 3.000 copie. Questa percentuale raggiunge il 3% quando si tratta di volumi in formato superiore a cm. 20 x 30 od inferiore a cm. 10 x 15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta «india» od in tirature inferiori alle 3.000 copie.

I fogli di scarto sono restituiti al cliente, e, in difetto, se riportanti il timbro della società degli autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertina fornite dal committente, è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

340. Stampa periodica

Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità fissa - e come tale si considera quella costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni - sono stereotipate o incise a carico del committente.

Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale, o del periodico, che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte.

341. Stampa pubblicazioni

Così come per la stampa periodica, sono conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, le composizioni in lingua straniera o in lingua morta e tutte quelle varianti che comportano una maggiore spesa della composizione normale.

L'uso, nel testo, di caratteri più piccoli del normale e le note a pie' di pagina composte con caratteri più piccoli di quelli del testo sono a carico del committente se superano il 15 % dell'intero paginato.

342. Termini di consegna

I termini di consegna si intendono sempre prorogati per un periodo almeno pari agli eventuali ritardi dovuti a ritardo nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione, o ad altre cause di forza maggiore.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se a richiesta del committente il lavoro sia tuttavia compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato e debba essere eseguito in ore straordinarie notturne e festive, lo stampatore ha diritto ad una equa maggiorazione dei prezzi.

343. Pagamento

In mancanza di particolari pattuizioni, il pagamento si intende convenuto per contanti a 30 giorni dalla consegna della merce.

I pagamenti devono esser fatti nella sede dell'azienda grafica fornitrice, sia direttamente che a mezzo dei suoi agenti a ciò autorizzati.

All'industriale grafico, al fabbricante di registri, ecc. debbono essere sempre pagati anticipatamente gli importi occorrenti per le spedizioni in conto corrente postale, per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, ecc..

344. Spese di trasporto e imballaggio

Le spese di trasporto e di imballaggio sono a carico del committente.

345. Assicurazione

L'azienda grafica non è tenuta all'assicurazione dei materiali ad essa consegnati dal committente.

CAPITOLO 13

LIBRI E RIVISTE

a) LIBRI ⁽⁴⁾

346. Classificazione

Il commercio dei libri si articola in tre settori principali:

- Libri scolastici
- Libri universitari
- Libri di varia

347. Prezzo

Il prezzo dei libri e delle riviste, comprensivo di IVA, è imposto dalle Case Editrici e stampato sul retro o nell'interno della copertina dei libri, sul frontespizio delle riviste e riportato nei cataloghi editoriali. Se non regolamentato diversamente non è suscettibile di sconto al pubblico.

- *Libri scolastici e universitari*

348. Sconti libri scolastici - Porto e imballo

Sui libri scolastici è praticato lo sconto del 22% meno le spese di porto e imballo nella misura del 2%.

349. Specie di vendita

E' d'uso nella campagna dei libri scolastici la resa del 15% sulla prima commissione, che è fatta di solito a settembre e pagata dai correntisti tra ottobre e novembre.

4 Gli usi in materia sono riferiti ai rapporti tra case editrici, distributori e librai.

350. Modalità di pagamento

Dopo il mese di dicembre, il pagamento per i correntisti è trimestrale o fatto con estratto conto mensile e dilazione a 60 giorni, con tratta o rimessa diretta.

351. Sconti e pagamento dei libri universitari

Sui libri universitari è praticato uno sconto del 25%, con pagamento contanti, senza resa.

Libri di varia

Nelle “varia” sono compresi anche quei testi universitari (in genere di maggior prezzo) aventi un valore professionale e culturale oltre che scolastico.

352. Sconti e pagamento

Per la “varia” è praticato lo sconto del 30%, meno le spese di porto e imballo, nella misura del 2%, con pagamenti trimestrali o estratto conto mensile per i correntisti.

353. “Tredicesima”

Per ogni 12 copie dello stesso libro, acquistate con unico ordine, è accordata la tredicesima copia gratuitamente (uso denominato “tredicesima”).

Su due titoli di novità della stessa collana, l'editore concede la “tredicesima mista”.

Le tredicesime copie, la copia per il servizio stampa e per la pubblicità, devono rappresentare il 10% delle tirature convenute e su questo 10% di copie omaggio, gli autori non hanno diritto alla relativa percentuale.

354. Libri in conto deposito

Sui volumi dati alle librerie in conto deposito viene concesso lo stesso sconto previsto ad eccezione della tredicesima

b) RIVISTE

355. Tipo di vendita

Le riviste messe in vendita attraverso le librerie sono normalmente riviste culturali e specializzate. Il libraio le riceve in conto deposito e con uno sconto d'uso mediamente del 25% sul numero singolo.

Le librerie fanno da commissionari raccogliendo abbonamenti da parte di acquirenti, ricevendo uno sconto, dalla casa editrice, del 15-20% sul costo dell'abbonamento nel caso di nuovi abbonamenti e del 10-15% in caso di rinnovo abbonamenti.

c) LIBRI E RIVISTE ESTERE

356. Tipo di vendita

Le case editrici estere inviano fattura pro-forma, con richiesta di pagamento immediato, con invio di fattura definitiva e libro o rivista alla ricezione di detta somma.

Altro sistema di vendita è l'apertura di un conto corrente al libraio locale dietro versamento cauzionale di una somma anticipata concordata.

357. Prezzo di vendita

Per l'indicazione del prezzo di vendita, al cambio bancario, sono aggiunte le spese di spedizione e bancarie, oltre l'IVA se prevista.

a) *GHISA, FERRO, ACCIAIO*

358. Requisiti della merce

I prodotti di prima scelta si distinguono in “laminati mercantili”(tondi, quadri, piatti, angolari spigoli tondi, angolari spigoli vivi, profilati a T spigoli vivi, serie alleggerita, profilati ad U, “piatti a bulbo”, “larghi piatti”.

Tali prodotti vengono forniti in fasci ed in barre di lunghezza commerciale che, per i “laminati mercantili” di spessore maggiore o minore a mm.80 varia da ml. 5,90 a 6,20 e da ml10 a 12, per i “piatti a bulbo” da ml. 8 a 12 e per i “larghi piatti” da ml. 5,50 a 5,90.

Il peso dei fasci si differenzia da ferriera a ferriera; generalmente, per spessori fino a 59 mm, è di 1.000Kg. e più, oltre è di 1.500 Kg e più.

I tondi per cemento armato vengono forniti in barre lisce FeB22K (tensione ammissibile N/mm² 115Kgf/mm² 1.200) e FeB32K (tensione ammissibile N/mm² 215 Kgf/mm² 2.600), controllate in stabilimento date di laboratori chimico-tecnologici o dal laboratorio ufficiale dell'Università. Il diametro delle barre varia da mm 6 a mm 32 e vengono fornite dritte o piegate in lunghezza commerciale o fissa a richiesta ed in fasci da ml 11,50 a 12,50 di peso standard di 3.000 Kg 8più o meno).

Sul prezzo base del tondo per cemento armato gravano gli extra di profilo, extra per lunghezza fissa, extra affasciatura per prestabiliti, extra confezione colli ed extra vari per richieste diverse se accettate.

La classifica del materiale di seconda scelta viene data sempre a tutto quel ferro laminato che presenti sensibili difetti di laminazione, cricche, sfogliature, oppure con profonda ossidazione tale da diminuire la sezione utile.

Per il prezzo della seconda scelta così identificata viene applicato, di solito, uno sconto variabile sulla minima quotazione del listino per ogni singolo tipo o profilo.

La “vergella” ed il “bordione” vengono forniti in rotoli del peso approssimativo di Kg 300/350 e più.

359. Tolleranza

Per le sole forniture in lunghezze commerciali e sempre su ben individuati profili, è facoltà dello stabilimento produttore includere nelle forniture medesime barre corte non inferiori a ml 3,00 sino alla concorrenza del 6% del tonnellaggio ordinato per ogni singolo profilo, sagoma e misura, indipendentemente dalle lunghezze richieste.

Nelle forniture di tondo per cemento armato possono essere incluse barre corte, comunque non inferiori a 5 ml, e non eccedenti il 6% del quantitativo fornito. Le forniture a lunghezza fissa escludono la possibilità dell’inserimento di barre corte.

360. Collaudo

Il committente può richiedere certificati ed attestati vari che vengono rilasciati dalla ferriera produttrice, ed in particolare:

- l’attestato di conformità all’ordine;
- l’attestato di controllo, che riporta i risultati delle prove di controllo dello stabilimento (analisi chimica compresa), effettuato non necessariamente sui prodotti forniti;
- il certificato di collaudo che viene rilasciato a seguito di controllo specifico per colata e per lotto ed è comprensivo dell’analisi chimica di colata per gli elementi previsti dalle norme.

Per tutti i materiali, per i quali si stabiliscono determinate condizioni di qualità e di laminazione e per i quali si chiede il collaudo, questo dovrà essere eseguito presso lo stabilimento produttore o laboratorio autorizzato.

Nel caso di collaudo da eseguirsi presso enti o Istituti esterni, il prelevamento dei campioni deve essere effettuato in contraddittorio.

Le spese inerenti al collaudo sono a carico dell’acquirente.

361. Travi di ferro – Tolleranza

Le travi vengono classificate in “travi e ferri ad U” da mm 80 e più e “travi IPE” ed “HE”.

Le “travi e ferri ad U” da mm.80 e più sono disponibili in funzione di ben determinate altezze e si distinguono in travi serie normale, profilati ad U serie normale e profilati ad U serie normale rinforzata. Le lunghezze normali variano generalmente da ml. 6 a 14.

Per quanto riguarda le “travi IPE” ed “HE” è da tener presente che le HE vengono distinte in HEA serie leggera, HEB serie normale ed HEM serie rinforzata. Le lunghezze normali variano da ml. 6 a 15. sugli ordinativi per lunghezze fisse superiori a 15 ml e fino a quelle massime di laminazione, è facoltà dello stabilimento produttore includervi una quota, non superiore al 6 ml

b) ALLUMINIO E SUE LEGHE

362. Rottami nuovi non in lega

Devono consistere in rottami nuovi non in lega, minimo 99 per cento di alluminio. Deve essere specificato se trattasi di filo o latro.

Spessore minimo 0,2 mm. Esenti da materiale ricoperto, getti od altro.

363. Laminato vecchio

Vasellame o altro rottame laminato non in lega spessore superiore a 0,2 mm. Esclusi tappi e capsule di bottiglie, tubetti di dentifricio e altri metalli estranei.

364. Getti misti

Carte di alluminio in varie leghe di alluminio, esenti da forme per scarpe, per cappelli e da staffe di fusione. Per lo più provenienti da motori auto, radiatori ecc.. E' tollerato un 5% di materiale minuto di diametro inferiore a 5 cm.. E' tollerato un 5% di materiale minuto di diametro inferiore a 5 cm. E' tollerato un 2% di ferro incorporato, grasso e olio.

365. Torniture

Esenti da molature, magnesio, acciaio non magnetico ed altri metalli liberi. Ferro, olio e umidità da defalcare.

c) RAME E SUE LEGHE

366. Rottami

I rottami devono essere sempre di dimensioni pronte al forno se non diversamente specificate e non devono contenere corpi estranei.

Essi vengono resi franco stabilimento compratore.

367. Categorie di rottami

I rottami si classificano nelle seguenti categorie:

1^a Categoria: Filo di diametro superiore a 3 mm. non ricoperto, pulito, non bruciato, non in lega, non ossidato.

Barre e piastre elettrolitiche lucide, non stagante o piombate.

2^a Categoria: Filo di diametro superiore a 1 mm. non ricoperto, pulito, non bruciato, non in lega, non ossidato.

Ritagli di lastra e pezzi di tubi non in lega spessore superiore a 0,2 mm.

3^a Categoria: Filo di rame di diametro superiore a 0,15mm., con un massimo tollerato del 15% di filo saldato, stagnato escluso filo capillare, fragile e ossidato.

Ritagli di lastra e pezzi di tubi non in lega spessore superiore a 0,15 mm.

368. Torniture rame

Le torniture di rame non in lega devono essere esenti da molature, limature e smerigliature. Ferro, grasso e umidità sono da defalcare.

d) OTTONE

369. Ritagli nuovi

Gli scarti e ritagli di lavorazione di lastra e nastri devono avere un contenuto di rame minimo 63%.

370. Rottami di tubi

Deve indicarsi se essi sono in lega allo stagno o alluminio.

371. Ottone pesante

Tollerato il 15% di nichelato. Escluso rottame all'alluminio o manganese, non stagnato né piombato.

372. Ottone misto

Rottami di ottone in genere con una percentuale del 30/40 per cento di pesante. Esente da rottami al manganese o all'alluminio, stagnati e piombati.

373. Torniture

Sono escluse limature e molature. Possono essere di barre o altre lavorazioni. Ferro, grasso, olio e umidità da defalcare.

e) BRONZO

374. Bronzo misto

La media della partita deve avere un contenuto minimo dell'85% di CU + Sn; Sn minimo 4%; Pb massimo 6%. E' consentita una percentuale del 20/30% di bronzo con Cu+Sn 78%; sn minimo 3%; non deve contenere leghe all'alluminio o al manganese.

375. Torniture

Devono essere esenti da limature e molature, con un contenuto minimo del 70% di cu e 3% di Sn. Ferro, grasso e umidità sono da defalcare.

f) PIOMBO DOLCE

376. Piombo dolce

Pulito sotto forma di lastra e tubi. Esente da corpi estranei, piombo duro, capsule e cavetti.

377. Batterie fuori uso

Devono essere svuotate di acqua e acido.

g) ZINCO

378. Ritagli nuovi

I ritagli nuovi consistono in ritagli lucidi da lastre non ossidate, pulite non stagnate; clichés ed altro devono essere anticipatamente specificati.

379. Lastre vecchie

Le lastre vecchie di zinco, non ossidate, né catramate, devono essere esenti da getti e zinco da batterie.

380. Matte di zinco

Le matte di zinco devono provenire da bagni galvanici (zincatura a caldo). Non devono essere bruciate, di peso non superiore ai 40 Kg. cad. contenuto Zn 92% minimo.

Tolleranza massima 5% di pezzi rotti di diametro non inferiore a 5 cm.

381. Zama

La Zama è costituita da pezzi di rottami di produzione automobilistica e da elettrodomestici contenente una percentuale di ferro attaccato da precisare.

*b) METALLI PREZIOSI E PRODOTTI DI GIOIELLERIA E
OREFICERIA*

Metalli preziosi

382. Unità di base di contrattazione

I metalli preziosi in lega sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi:

Platino	titolo legale	950/000
---------	---------------	---------

Oro di ogni colore	“	333/000
“	“	375/000
“	“	585/000
“	“	750/000
Argento	“	800/000
“	“	925/000

I metalli preziosi greggi vengono venduti anche a titolo inferiore a 1000/000, dichiarandosi il fino contenuto.

383. Prezzi

I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi di listino delle quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interessi e utili.

384. Imballaggio

I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore.

385. Consegna

La vendita avviene franco magazzino del venditore, il quale, a richiesta, può spedire la merce al committente o a persona indicata da questo, addebitandogli le relative spese di spedizione e di assicurazione.

386. Mancato ritiro della merce

I manufatti devono essere ritirati entro trenta giorni dall'avviso di approntamento.

Qualora il committente non provveda al ritiro entro il detto termine, i manufatti rimangono di proprietà dell'artigiano o fabbricante, il quale ha diritto di ritenere l'acconto eventualmente versatogli, a titolo di caparra, fatta salva ogni azione per i maggiori danni.

Nei rapporti con un committente non imprenditore, qualora il materiale è di sua proprietà, il termine anzi detto è elevato ad un anno.

L'artigiano o fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il

materiale fornitogli per la lavorazione.

387. Verifica della merce

Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese di verifica sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

388. Mancato o ritardato pagamento

Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento della merce, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi.

Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la scadenza dal beneficio del termine, e nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne al pagamento anticipato delle forniture.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento, l'artigiano ha la facoltà di risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita.

389. Obbligo di garanzia del venditore

Il venditore è garante della qualità del metallo.

390. Reclami e contestazioni

Non vi sono termini di decadenza per i metalli preziosi in lingotti fino a quando resta integra la punzonatura o marchio del venditore.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo, franco di ogni spesa.

E' esclusa ogni azione di risoluzione del contratto o di risarcimento del danno.

Nel caso di lavorazioni con consegne parziali, il mancato reclamo per una partita equivale a gradimento.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell'oggetto o la risoluzione del contratto, escluso ogni diritto a risarcimento di danni.

391. Tolleranza

Il peso e il titolo comunque e ovunque indicati, si intendono vincolati al dichiarato.

Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati.

392. Disegni e modelli

Qualora i disegni, i progetti, i modelli e l'attrezzatura specifica vengano eseguiti dall'artigiano o fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi; egli ha, invece, l'obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l'esecuzione all'artigiano o fabbricante, non faccia seguire alcun ordinativo.

La rispondenza dei modelli ordinati ai disegni eseguiti viene controllata dal committente.

I modelli e i campioni di proprietà del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da queste conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.

La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.

La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi di modelli del committente per fornire a terzi.

Le imprese anzi dette non sono responsabili della esecuzione di lavori eseguiti con modelli o disegni forniti dal committente, che stiano per risultare già brevettati da terzi.

393. Acconti sulle lavorazioni

All'atto dell'accettazione di ordini per la esecuzione di lavori di oreficeria, gioielleria e argenteria, è facoltà dell'artigiano o fabbricante di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto.

Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente,

non viene di norma richiesto alcun acconto.

PRODOTTI DI GIOIELLERIA E OREFICERIA

394. Definizione

Nella oreficeria sono compresi tutti gli oggetti costituiti da metalli preziosi che non prevedono l'impiego di pietre preziose.

Nella gioielleria sono compresi gli oggetti nei quali è frammisto l'impiego delle pietre preziose a quello del metallo.

395. Mediazione

Quando la vendita di prodotti di gioielleria e di oreficeria e di pietre preziose sciolte in carta, provenienti da vendite all'asta, avviene previa mediazione, essa è affidata ad un mediatore accreditato presso il ceto commerciale orafo, il quale riceve in consegna la merce e la mostra ai possibili acquirenti, raccogliendo un adeguato numero di offerte, che comunica al venditore.

Chi ha offerto il prezzo più elevato, se suggella l'oggetto, rimane impegnato dall'offerta.

Il venditore che, pure avendo acconsentito all'apposizione del suggello, non intende accettare il prezzo offerto, deve rinviare l'oggetto all'offerente; questo, se non intende migliorare l'offerta, dissuggella l'oggetto e rimane libero da ogni impegno.

Tolti i suggelli, il venditore può disporre liberamente della merce ed anche rimetterla all'incanto.

Al mediatore spetta una provvigione del 2%. L'onere rimane ripartito ugualmente tra i contraenti.

396. Requisiti della merce

Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio del produttore e l'indicazione del titolo espresso in millesimi. E' tassativamente esclusa ogni indicazione in carati.

Sono esenti dall'obbligo del marchio e del titolo:

- a) i manufatti per odontoiatri,
- b) il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale,
- c) gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica,
- d) gli oggetti autentici di antiquariato,
- e) gli oggetti di peso inferiore a un grammo,
- f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose e delle perle fini e di coltura impiegate superi di almeno dieci volte il valore del metallo.

397. Consegna

La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore.

398. Scambio

Nella permuta o scambio di oggetti di metallo prezioso, con qualsiasi modalità esso avvenga, le parti hanno la facoltà di proceder alla verifica del titolo legale del metallo. Le spese di verifica sono a carico di chi la richiede quando la verifica stessa confermi il titolo dichiarato dall' altro contraente.

399. Garanzia del peso e del titolo e imballaggio

Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati.

I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore.

400. Lavori su commissione - Forniture del metallo

Gli oggetti di metallo prezioso possono essere eseguiti con metallo fornito dall' artigiano o fabbricante o dallo stesso committente.

401. Verifica del peso e del titolo

L'artigiano o fabbricante, all'atto della consegna, da parte del committente, del metallo necessario per l'esecuzione dell' ordine, ne verifica il titolo e il peso.

402. Calo di lavorazione

Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria, oltre il calo per l'incisione e l'incastatura, è ammesso un calo irrecuperabile di lavorazione:

dal 20 al 25% per il platino e per il palladio:

- per l'oreficeria stampata (meccanizzata o parzialmente meccanizzata) il calo è del 5% per la lavorazione industriale e del 6,50% per la lavorazione artigianale;
- per l'oreficeria normale: 10% per lavorazione industriale, 11% per lavorazione artigianale;
- per la gioielleria: 10% per la lavorazione industriale, 10% per la lavorazione artigianale;
- per l'argenteria e la posateria: 12% per la lavorazione industriale e per la lavorazione artigianale; 13,68% in casi particolari.

403. Residui di lavorazione

Nelle lavorazioni con metallo prezioso fornito dal committente, i residui di lavorazione, nei limiti indicati nell'articolo precedente, restano di proprietà dell'orafo o argentiere.

404. Disegni, progetti e modelli

I modelli e i campioni di proprietà del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da queste conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.

I disegni, progetti e modelli per i lavori ordinati possono essere forniti direttamente dal committente.

405. Acconti sulle lavorazioni

All'atto dell'accettazione di ordini per la esecuzione di lavori di oreficeria, gioielleria e argenteria, è facoltà dell'artigiano o fabbricante di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto.

Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene richiesto alcun acconto.

406. Esecuzione del lavoro

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con l'impiego di metallo esattamente rispondente al titolo richiesto e dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questo commissionati ed accettati.

407. Termini di consegna

I termini per l'esecuzione di lavori in metallo prezioso, conio, incisione o fusione, vengono normalmente interpretati con una tolleranza di quindici giorni.

408. Consegna

Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio dell'artigiano o fabbricante.

Le spese di spedizione e assicurazione per la eventuale consegna in località diversa indicata dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

i) BANDA STAGNATA

409. Primes, standards, unassorted

Le denominazioni primes, standards, unassorted e simili, sono state usate nella compravendita di banda stagnata e si intendono riferite alle caratteristiche dimensionali e di superficie della merce stabilite dalle Euronorm in vigore al momento della conclusione del contratto.

410. Banda stagnata ad immersione

Per «banda stagnata ad immersione» di seconda scelta (Wester) si intendono fogli che possono presentare difetti di superficie o di forma di importanza limitata. La verniciatura e la litografia non sono garantite per tutta la superficie dei fogli. Possono essere tollerati angoli, piegati fino a 20/25 mm., leggeri

graffi, impronte poco profonde, difetti di laminazione poco accentuati, lievi ondulazioni, zone opache, qualche punto nero.

Per terza scelta (Waster-Waster) s'intendono fogli che presentano difetti più accentuati di quelli tollerati per la seconda scelta, che si estendono su di una superficie maggiore e che, pur rimanendo su una superficie limitata, li squalificano dal mercato sia di prima che di seconda scelta. Sono tollerati anche fori di prova in limitata misura. Per questi fogli non è garantita la possibilità di verniciatura o litografia.

La produzione di banda stagnata ad immersione è da qualche tempo cessata da parte delle produttrici nazionali.

411. Banda stagnata elettrolitica

Per «banda stagnata elettrolitica» di seconda scelta si intendono fogli scartati dal controllo della linea di stagnatura e che possono presentare, quindi, difetti di stagnatura, di superficie e difetti di forma di entità limitata. Normalmente, per questi fogli, la verniciatura e la litografia non sono garantite per l'intera superficie.

Per banda stagnata elettrolitica di terza scelta si intendono quei fogli che presentano difetti più accentuati di quelli della seconda scelta. Sono compresi in questa categoria fogli parzialmente accartocciati con mancanza di stagnatura in zone più vaste, fori e zone leggermente arrugginite, fogli di dimensioni e spessori misti. Tale scelta sul mercato viene denominata «cobble».

1) ROTTAMI DI METALLI VARI

412. Rottami ferrosi: requisiti della merce

I rottami ferrosi forniti alle acciaierie e femere sono suddivisi nelle seguenti categorie:

CATEGORIA SPECIALE SUPER: raccoglie il rottame di lamierino nuovo stampaggio; i rottami di Proler - questi rottami sono ricavati da frantoio; rottami palabili, non eccedenti la lunghezza di cm. 40, esclusivamente come correttivi per determinate acciaierie.

CATEGORIA SPECIALE: rottami navale e ferroviario da 4 mm. e più di spessore e di dimensione non superiore a cm. 150 x 50 x 50; altro rottame pesante di spessore da 8 mm. e più e per dimensione non superiore a cm. 150 x 50 x 50, esclusi corpi cavi di grossa dimensione; rotaie senza limite di lunghezza.

I CATEGORIA: rottami pesanti da 3 mm. e più in dimensione non superiore a cm. 150 x 50 x 50; pacchi di disistagnato; corde di acciaio legate in rotoli di diametro non superiore a cm. 60.

II CATEGORIA: rottame pesante inferiore a 3 mm. con dimensione non superiore a cm. 150 x 50 x 50.

III CATEGORIA: torni tura di ferro e/o acciaio sciolta non eccessivamente ossidata.

IV CATEGORIA: rottame in pacchi di ferro leggero nero pressato o cesoiato.

V CATEGORIA: rottame leggero sciolto e voluminoso.

VI CATEGORIA: rottame leggero smaltato, zincato, ramato, ottonato e scatlame pressato.

Dai rottami delle categorie su indicate sono esclusi: il rottame di ghisa, il rottame legato, piombato o eccessivamente ossidato, gli ordigni bellici in genere, siano essi carichi o scarichi, e qualsiasi corpo che possa presentare rischi di esplosioni o di incendio e rottami forniti in recipienti chiusi.

413. Premio di palabilità

Limitatamente alla I Categoria viene riconosciuto per i carichi completi un premio di «palabilità», allorché il rottame è in pezzi di lunghezza e/o larghezza non superiore a cm. 50 x 50 x 50.

414. Prezzi

I prezzi che periodicamente si applicano, si intendono per merce resa con autocarri o vagoni ferroviari franco destino.

Per consegne a mezzo vagoni ferroviario il prezzo è franco stazione destinatario per vagoni completi ed è quello praticato alla data di partenza, risultante dalla lettera di vettura.

415. Rottami di ghisa - Requisiti della merce

I rottami di ghisa sono suddivisi nelle seguenti categorie:

I CATEGORIA: Rottami di ghisa meccanica (provenienti da demolizione di macchinari in pezzatura pronta al forno del peso non superiore a circa Kg. 100, costituiti in particolare da pezzi di macchine utensili, da altre macchine, comprese quelle agricole, e motori in genere, etc.).

II CATEGORIA: Rottami di ghisa comune (costituiti in particolare da rottami di tubi di ghisa puliti e di forte spessore, rottami di ghisa edilizia, ceppi freno, colonne, radiatori, caldaie, piastre, rottami di lingottiere e di basi di lingottiere, etc.) .

III CATEGORIA: Rottami di ghisa bianca o bruciata (costituiti da tutti quei rottami che alla frattura si presentano di ghisa bianca o che hanno subito l'azione del fuoco).

IV CATEGORIA: Rottami di ghisa acciaiata.

V CATEGORIA: Tornitura e limatura di ghisa (tornitura fresca, pulita, non ossidata o leggermente ossidata).

416. Tolleranza - Clausola «circa»

Nella compravendita di rottami di ferro, acciaio e ghisa, se è inserita la clausola «circa» è tollerata una differenza del dieci per cento in più o in meno sul peso totale contrattato e sulle caratteristiche dimensionali.

CAPITOLO 15

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE

a) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI

417. Contrattazione

I macchinari usati si contrattano per merce “vista e garantita nello stato in cui si trova”.

418. Mediazione

Agli intermediari nelle contrattazioni di impianti e di macchinari in genere si usa corrispondere una provvigione fino al massimo del 3% a seconda della entità dell'affare.

b) MEZZI DI TRASPORTO

419. Compravendita di autoveicoli (nuovi ed usati)

Le contrattazioni sono effettuate su preventivi, presa visione dell'autoveicolo e su indicazione del valore da parte del venditore.

420. Contrattazione degli autoveicoli

Gli autoveicoli nuovi vengono generalmente venduti con consegna franco rivenditore. Gli autoveicoli usati sono venduti corredati da una ruota di scorta, crick e girabacchino.

421. Garanzie sui veicoli usati

Normalmente i veicoli usati vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, visto e accettato dal compratore, salva diversa espressa garanzia rilasciata dal venditore e salvo comunque quanto previsto dai commi che seguono.

La clausola “visto ed accettato” non vige nelle vendite a stock fra commercianti.

La risoluzione del contratto è esclusa quando l'automezzo si riveli affetto da vizi che sia possibile eliminare con opportune riparazioni atte a ripristinare l'efficienza dell' automezzo stesso.

422. Perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato contro il versamento di una somma a titolo di caparra, normalmente pari al 20% del valore del veicolo.

423. Trasferimento di proprietà

Nel caso di trasferimento di proprietà di autoveicoli usati, il termine per l'espletamento delle pratiche è normalmente stabilito fra le parti ed è legato alla consegna dei documenti.

Qualora il compratore si assuma l'incarico di provvedere direttamente al perfezionamento delle pratiche relative al passaggio di proprietà, sarà l'unico responsabile per il ritardo o per la mancata trascrizione di proprietà. Di norma le parti stabiliscono un termine massimo di comune accordo alla scadenza del quale, ove l'acquirente non provveda alla consegna della documentazione, il venditore fissa, un ulteriore termine di 20 giorni decorsi i quali si potrà avere in caso di mancata consegna, la risoluzione del contratto.

E' altresì a carico del compratore, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni dagli enti di competenza, per l'immatricolazione di automezzi.

424. Verifica dell' autoveicolo

La verifica avviene presso il venditore.

425. Collaudo

Le eventuali prove sono eseguite, a richiesta dell' acquirente e alla presenza del venditore o di un suo tecnico, all'atto della contrattazione, prima del versamento della caparra. Se dalla prova risultino lavori di riparazione da effettuare, questi vengono effettuati in accordo tra le parti. Nel caso in cui la

riparazione comporti una miglioria od un qualsiasi arricchimento, il compratore è tenuto a concorrere nella spesa proporzionalmente al vantaggio ottenuto, stabilito di comune accordo tra le parti o con il concorso di un ente certificatore.

426. Ricevimento

Nel caso di autoveicolo nuovo, il contratto di norma prevede già un termine per la consegna ed il ritiro; ove ciò non avvenisse, il predetto termine viene stabilito di comune accordo tra le parti;

Nel caso di autoveicolo usato i predetti termini vengono stabiliti al momento della definizione del contratto, sempre di comune accordo tra le parti; ove ciò non avvenisse, l'acquirente deve comunque ritirare il veicolo entro 15 giorni dalla definizione del contratto.

Nel caso di autoveicoli che necessitano di autorizzazione specifiche o licenze, il ritiro è condizionato dall'ottenimento delle stesse.

427. Ritardo nel ritiro

Qualora alla scadenza del termine stabilito, l'acquirente non provveda al ritiro dell'autoveicolo, il venditore fissa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine perentorio di ulteriori 20 giorni, entro il quale viene intimata, in caso di mancato ritiro dell'autoveicolo, la risoluzione del contratto e il consequenziale risarcimento di danni (incameramento della caparra e pagamento del posteggio).

428. Pagamento

Nelle vendite rateali, gli interessi e i relativi costi sono a carico dell'acquirente.

429. Luogo di consegna

Nelle compravendite di autoveicoli nuovi e usati la consegna avviene presso il venditore, salvo diversa pattuizione.

430. Contestazione

In caso di contestazioni, si usa fare ricorso all'ausilio di un tecnico scelto di comune accordo dalle parti. La decisione del tecnico è vincolante.

431. Mediazione

Nella compravendita di autoveicoli nuovi o usati, al mediatore, che sia regolarmente iscritto all'albo previsto dalla legge, compete una provvigione stabilita fra le parti (di norma il 3%) sul prezzo di listino per gli autoveicoli nuovi e sul prezzo pattuito per quelli usati.

La mediazione occasionale è compensata invece in misura del 1 %.

432. Procura a vendere e mini voltura (mini passaggio)

Nel caso della procura a vendere le spese relative alla procura notarile sono a carico del mandante.

Nel caso di “mini passaggio” le spese relative alla intestazione in capo ai commercianti di veicoli (muniti di regolare autorizzazione al commercio di auto usate) sono a carico del venditore.

433. Lavori di manutenzione e riparazione autoveicoli

I lavori di manutenzione e di riparazione degli autoveicoli vengono pagati per metà ad accettazione del preventivo e per il resto a collaudo avvenuto, ma prima della consegna. Il committente è tenuto a ritirare il veicolo entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori; in caso di ritardo nel ritiro, è tenuto al rimessaggio ed agli eventuali danni.

Il preventivo deve sempre esplicitare:

- a) i costi sostenuti per la redazione del preventivo stesso (sia relativi all'indagine che allo smontaggio);
- b) i costi relativi alla riparazione, evidenziando eventuali sostituzioni che non fossero direttamente preventivabili;

La specifica dei costi dovrà evidenziare almeno due elementi:

- 1) ore di manodopera con i relativi costi orari; 2) ricambi da porre in opera.

Nel caso di mancata accettazione del preventivo, il committente è tenuto alla corresponsione dei soli costi di cui al punto a); ove, invece, il preventivo fosse accettato, il committente è tenuto a corrispondere il solo costo di cui al punto b).

I lavori di manutenzione e di riparazione devono essere effettuati a “Regola d’arte”.

434. Le trasformazioni dei veicoli - Autorizzazione alle modifiche

Per ogni eventuale e sostanziale modifica di parti strutturali e/o maggiormente significative il trasformatore deve sempre essere autorizzato, prima della trasformazione, dal costruttore del veicolo base.

Dal canto suo il costruttore del veicolo base non può negare il proprio nulla osta se non per motivi strettamente tecnici e non per motivi di cautela commerciale o amministrativa. Analogamente il trasformatore non potrà negare (se non per motivi tecnici) il proprio nulla osta per successive modifiche ai veicoli da egli elaborati a chiunque in seguito dovesse fargliene richiesta.

435. Garanzie e Collaudi

Il trasformatore o allestitore deve sempre garantire il collaudo del prodotto finito ovvero del veicolo elaborato sia per quanto attiene all’esito “regolare“ del collaudo MCTC e sia per quanto attiene alla rispondenza dell’allestimento a tutta la normativa vigente.

Inoltre la garanzia sulle “parti” non deve essere inferiore ad un anno, ed è relativa a tutte le parti sovrastrutturali da egli realizzate, nonché a tutte le parti originali che siano state da egli modificate. Fermo restando che per le parti non modificate la garanzia viene resa dal costruttore del veicolo base.

Egli assume tutte le responsabilità per le opere realizzate, per i materiali usati, per i calcoli strutturali effettuati, anche se per ciò si avvale di un professionista terzo, nonché tutte le responsabilità derivanti da incidenti che possono verificarsi nella successiva circolazione del veicolo e che possano essere riconducibili alle trasformazioni eseguite.

Nel mentre il trasformatore/elaboratore deve sempre garantire il collaudo fin

dalla formulazione dell'offerta, il committente deve dal canto suo garantire all'allestitore la consegna dei documenti del veicolo fin dal momento dell'inizio dei lavori.

Il mancato ottenimento del collaudo da parte dell'allestitore, a causa della mancanza dei documenti del veicolo, comporta che egli possa richiedere il compenso pattuito per le lavorazioni alla semplice consegna dei lavori (veicolo elaborato) ed anche in assenza delle certificazioni di collaudo.

Egli, però, resta impegnato a dare ogni contributo per l'effettuazione dello stesso, nell'ambito della concorrenza del costo indicato in offerta "per la voce collaudo", fatto salvo il verificarsi di successive impossibilità a provvedervi a causa di variazione delle nonne esistenti dopo la data che era stata ufficialmente stabilita per l'ottenimento del collaudo medesimo. Detta circostanza deve essere però documentata dall'allestitore mediante esibizione di atti ufficiali.

436. Certificato di approvazione

A collaudo effettuato l'allestitore/trasformatore ha l'obbligo di consegnare al cliente (committente) il certificato di approvazione rilasciatogli dal Ministero dei Trasporti che legittima la idoneità di tutte le trasformazioni eseguite.

437. Preventivi e pagamenti:

Il preventivo, salvo casi particolari, viene sempre fornito al cliente a titolo gratuito e con la indicazione temporale di validità e dei termini di pagamento.

Il pagamento da parte del cliente viene completato al ritiro del veicolo elaborato e/o dei documenti di collaudo, salvo diverso accordo tra le parti.

438. Trasformazioni per successiva vendita

Qualora il trasformatore/allestitore esegua lavori ordinati da un committente per la successiva vendita ad un proprio cliente, la mancata corresponsione del pagamento delle opere (sovrastutture/trasformazioni) commissionate comporta l'esercizio da parte del trasformatore/allestitore del diritto di ritenzione.

E'comunque facoltà di quest'ultimo consegnare il mezzo elaborato al com-

mittente e/o società finanziaria o di leasing qualora questi ne facciano richiesta e si rendano disponibili ad assolvere al pagamento delle opere realizzate.

Per contro il trasformatore/allestitore, qualora ne abbia interesse, e dopo l'espletamento delle necessarie procedure per la messa in mora del committente, può anche offrirsi di acquistare il veicolo base al prezzo di listino ufficiale divenendone in tal modo proprietario assoluto con diritto di ricevere e trattenere i documenti di origine dello stesso ed al fine di poterlo successivamente utilizzare o vendere ad altri, unitamente alla trasformazione eseguita.

c) NAVI, IMBARCAZIONI E GALLEGGIANTI

439. Contrattazioni di navi da diporto

Nel prezzo è compresa ogni spesa relativa al trasferimento di proprietà ed il compenso di mediazione.

440. Contrattazioni di galleggianti

Nella vendita di galleggianti, quando trattasi di pontoni, pontoni a bigo e rimorchiatori non classificati si intendono sempre compresi i relativi ormeggi, che consistono in una ancora con sufficiente lunghezza di catena a prua e due cavi o catena a poppa, nonché i dispositivi di sicurezza obbligatori.

Nella vendita degli altri galleggianti, e cioè sandali, barconi, ecc., sono compresi i cavi di ormeggio di prua e di poppa.

441. Contrattazioni di unità da diporto

Nelle contrattazioni di unità da diporto nuove e usate le spese di immatricolazione e trasferimento sono a carico dell' acquirente.

442. Mediazione

Nella compravendita di navi ad un mediatore iscritto all'albo (broker), spetta una provvigione del 2% a carico del venditore.

Nella compravendita di unità da diporto nuove, la mediazione è del 3% a carico del cantiere.

Nella compravendita di imbarcazioni usate la provvigione è del 3% a carico del compratore e del 3% a carico del venditore.

Ad un mediatore occasionale, quale procacciatore di affari, viene corrisposto un massimo del 2% da parte del venditore.

443. Rimessaggio

Il contratto di rimessaggio, alaggio e varo, di una unità da diporto o di un natante da diporto, decorre dal 1 ottobre al 31 maggio.

All'atto della consegna viene pagata una somma non inferiore la 50% dell'importo totale del contratto di rimessaggio, alaggio e varo.

Il saldo viene pagato prima della consegna o prima del varo dell'unità da diporto.

Il non ritiro dell'invasatura al termine del contratto equivale a rinnovo del contratto.

Ai fini assicurativi l'armatore, all'atto della consegna in rimessaggio, deve dichiarare per iscritto il valore dell'unità da diporto.

Qualora tale dichiarazione non concordi con il valore corrente, le variazioni saranno concordate tra armatore, cantiere e assicurazione, restando a carico dell'armatore eventuali differenze.

444. Lavori di manutenzione riparazione e modifica

I lavori di manutenzione, riparazione e modifica delle unità da diporto e dei natanti da diporto vanno pagati in misura non inferiore al 50% ad accettazione del preventivo. Il saldo va pagato ad ultimazione lavori e comunque prima della consegna.

Il tempo occorrente per eventuali lavori di riparazione, manutenzione e modifica non comporta alcuna riduzione a qualsiasi titolo alla durata del contratto di rimessaggio.

Per richiesta di preventivi, che comportino spese e impiego di manodopera, per lo smontaggio di motori, parti meccaniche, ausiliari di bordo, il committente è tenuto al relativo rimborso, prima della riconsegna dello scafo, nel caso

che il preventivo non venga accettato. Sono a carico dell'armatore le spese per materiali e manodopera occorrenti al rimontaggio se richiesto.

d) APPARECCHI ELETTRODOMESTICI

445. Compravendita

Le vendite sono effettuate in forma scritta nei rapporti tra industriale e commerciante e oralmente nei rapporti tra commerciante e privato acquirente, con esclusione delle vendite con pagamento rateale.

Sul retro delle commissioni, sottoscritte dal rivenditore, sono di solito riportate le condizioni di fornitura.

Quantità, modelli, sconti, condizioni di pagamento e termini di consegna, sono sempre subordinati all'approvazione delle case produttrici che si riservano la facoltà di notificare, entro un periodo di tempo indicato, la non accettazione.

446. Conclusione ed oggetto del contratto

Le vendite di apparecchi elettrodomestici (frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, cucine, stufe, lucidatrici, aspirapolvere, ferri da stiro, piccoli elettrodomestici per la cucina, battitappeto, spazzole ed asciugacapelli elettrici, ecc.) si effettuano facendo riferimento a cataloghi e listini prezzi riservati al rivenditore.

447. Contrattazione

L'unità base di contrattazione è sempre il numero degli apparecchi.

Per i rapporti continuativi vengono in genere concordati, per il periodo massimo di un anno, contratti a premio non impegnativi per l'acquirente, sui quali vengono riportate le quantità totali da ritirare nel periodo indicato: al raggiungimento di tali risultati viene riconosciuto un premio sul fatturato netto che va, in genere, dall'1 al 10%.

448. Imballaggio

L'imballaggio ha forma di parallelepipedo di cartone, cartone ondulato, legno,

metallo, materiale plastico poliuretano espanso ed è sempre a carico del fornitore.

449. Tolleranze

La tolleranza si riferisce alle caratteristiche tecniche, al colore degli apparecchi spediti rispetto a quelli riportati sull'ordine e/o sui cataloghi, salvo specifiche campionature.

CAPITOLO 16

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

REGOLE PER IL COMMERCIO DELLE PERLE, DELLE PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE, DEI DIAMANTI PER USO INDUSTRIALE, DEI CORALLI, DELLE CONCHIGLIE E DEI CAMMEI

450. Oggetto del contratto

Oggetto di contrattazione sono:

- a) le pietre preziose
- b) le pietre naturali fini (c. d. pietre dure)
- c) le pietre sintetiche
- d) le perle
- e) le perle coltivate con o senza nucleo
- f) corallo, conchiglie e cammei.

451. Definizione e norme CIBJO

Nel commercio delle perle e delle pietre preziose vengono osservate le norme relative alle definizioni e alle disposizioni di applicazione approvate dalla Confederazione Internazionale della bigiotteria, gioielleria, oreficeria, dei diamanti, perle e pietre (CIBJO)

452. Compravendita

La compravendita delle perle coltivate, sia sfuse che infilate avviene o per merce viaggiante (vendita in dogana) o per merce «vista» con o senza mediatore.

Nelle perle infilate, l'eventuale suggello apposto dal venditore alle estremità del

filo, allo scopo di garantirne la integrità e come identificazione di provenienza, durante la trattativa non può essere rimosso, né dal mediatore, né dal compratore fino ad affare concluso.

L'unità di peso delle perle coltivate è il carato metrico e la misurazione ha per base il millimetro lineare.

453. Mediazione

Nella compravendita di perle la provvigione è del 2%.

454. Trattative e forma di contratto

I contratti sono di norma stipulati verbalmente. Normalmente non si inviano perle e pietre preziose su altra piazza per essere esaminate nel corso di trattative di vendita ma vengono esaminate in presenza del venditore

455. Conclusione del contratto per le perle

Nelle contrattazioni di perle in filo i suggelli apposti dal proponente alle estremità del filo non possono, durante le trattative, essere rimossi dall'altra parte.

La rimozione dei suggelli comporta accettazione della proposta di vendita.

456. Unità di base di contrattazione (perle)

Per le perle l'unità di misura è il grano metrico, per quelle coltivate il carato metrico.

Per i fili di perle e per le perle comunque combinate, si suole determinare una base di calcolo, chiamata «una volta il peso», che si ottiene sommando il quadrato del peso, espresso in grani, nelle singole perle. Secondo il pregio delle perle ne viene determinato il prezzo moltiplicando la base suddetta per un indice di valutazione, chiamato prezzo in volte (ad es. 10, 50, 100, 500 ed oltre, volte il peso).

457. Pagamento della merce

Il pagamento si esegue alla consegna della merce. Nel caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine pattuito, decorrono sulla somma dovuta gli interessi.

458. Reclami

La merce va verificata accuratamente all'atto della consegna dopodichè non sono ammessi reclami salvo per vizi non evidenziabili immediatamente.

459. Unità di base di contrattazione

Unità di misura per il diamante, lo smeraldo, il rubino e lo zaffiro è il carato metrico il quale corrisponde a gr. 0,20. Per il diamante si suole anche far riferimento al grano metrico, corrispondente alla quarta parte del carato. Le altre pietre sono contrattate a carato metrico, a grammo o a pezzo.

460. Verifica della merce

Il peso e il numero delle gemme si controllano all'atto della consegna.

461. Taglio e incastonatura

Il taglio delle pietre preziose viene eseguito a rischio del committente per quanto attiene alle accidentalità della lavorazione (rottore, sfaldamenti, ecc.). L'incastonatura è anche essa eseguita a rischio del committente.

462. Pagamento (taglio e incastonatura)

Il pagamento per il taglio e la incastonatura delle gemme è dovuto all'atto della consegna dell' opera eseguita.

463. Assicurazione

Nelle consegne eseguite su altra piazza l'onere e il costo dell'assicurazione gravano su chi spedisce le perle e pietre preziose, anche nel caso di restituzione delle stesse.

464. Mediazione

Qualora la compravendita venga conclusa con l'intervento di mediatore, a questo è dovuta la provvigione dell' 1 % da parte di ciascuno dei contraenti.

465. Forma del contratto

I contratti sono usualmente stipulati per iscritto.

466. Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è il diamante in cristalli o in polvere di varia granulazione.

467. Requisiti della merce

La polvere deve essere esente da corpi estranei.

Il valore dei diamanti in cristalli è determinato dal grado di purezza e, a parità di purezza, dalla grandezza dei cristalli e dalla loro forma.

468. Consegna

Le consegne vengono normalmente eseguite di persona, previo controllo della merce.

469. Assicurazione

Nelle consegne su altra piazza l'onere di provvedere alla assicurazione incombe al venditore, il quale ne addebita il costo all'acquirente.

470. Pagamento

Il pagamento si esegue, a 60 o 90 giorni dalla data della fattura.

Nel caso di ritardato pagamento, sulla somma dovuta decorrono gli interessi.

471. Taglio e incastonatura

Per il taglio, la incastonatura e relativo pagamento dei diamanti industriali si applicano le stesse norme previste per le pietre preziose.

CORALLO

472. Compravendita

La compravendita del corallo grezzo avviene sia per vendita in dogana (merce non vista) che per merce «vista» con o senza mediatore.

La contrattazione del corallo grezzo si effettua in chilogrammi ed il valore varia in base alle diverse provenienze e subordinatamente alla qualità e grandezza dei rami.

Il corallo lavorato viene venduto a grammo, con trattativa diretta.

473. Mediazione

Qualora la compravendita venga conclusa con l'intervento di un mediatore, a questi è dovuta la provvigione dell'1% da parte di ciascuno dei contraenti.

CONCHIGLIE

474. Compravendita

La compravendita delle conchiglie grezze, destinate generalmente alla lavorazione dei cammei, avviene per merce viaggiante (vendita in dogana prima dello sdoganamento) oppure su piazza. Nel primo caso non vi è visita alla merce e l'acquisto avviene in fiducia.

Per la vendita su piazza la visita si effettua presso il deposito del venditore.

475. Classificazione e tipi

Le conchiglie «corniola» vengono trattate in chilogrammi o per pezzo e spedite in sacchi contenenti 120-150 pezzi, costituiti generalmente per l'85% di conchiglie maschio e per il 15% di mezze femmine. Il peso di ogni sacco varia da 60 a 80 chilogrammi netti.

Per le conchiglie «sardonica», la trattativa avviene a pezzo e la spedizione è in casse. Il prezzo è determinato dalla qualità e dalla grandezza di ogni conchiglia.

Le conchiglie «rosa» (dette «mascelle»), sono vendute a pezzo e spedite in casse. Il prezzo varia a seconda del peso e del colore.

476. Mediazione

Qualora la compravendita venga conclusa con l'intervento di mediatore, a questo è dovuta la provvigione dell'1% da parte di ciascuno dei contraenti.

CAMMEI

477. Compravendita

Nel caso di compravendita dei cammei ricavati da conchiglia (corniola, sardonica o rosa), la merce viene presa in esame dal compratore nel luogo indicato dal venditore.

Il prezzo è determinato di volta in volta in base alla manifattura, alla qualità del materiale impiegato e, salvo che per i pezzi artistici, è calcolato per millimetro lineare, misurando la sola parte più lunga del cammeo.

478. Mediazione

Qualora la compravendita venga conclusa con l'intervento di mediatore, a quest'ultimo è dovuta la provvigione dell'1% da parte di ciascuno dei contraenti.

MARMO - PIETRE - ALABASTRO LAVORATO

Commercio di blocchi di marmo

479. Campioni

I campioni di marmo debbono sempre considerarsi del tutto orientativi in quanto il marmo è soggetto a variazioni di colore e di macchia.

I campioni vengono pertanto inviati per dare un'idea approssimativa del materiale, ma non sono impegnativi.

Anche nel caso in cui nei contratti di fornitura si faccia espresso riferimento ad un determinato campione, sono sempre da ritenersi ammissibili lievi variazioni di macchia e di colore.

480. Consegna

La proprietà dei marmi venduti «franco bordo» passa al compratore quando la merce è a bordo della nave e sia stata spedita la relativa polizza di carico, anche se vi siano apposte le «marche» del compratore.

Nella compravendita di blocchi giacenti in cava la consegna si ha per avvenuta in cava, senza l'obbligo di caricazione sul mezzo.

Nei contratti di impegno di produzione di marmi il compratore è tenuto a ricevere la merce entro quindici giorni dall'avviso del venditore.

Agli effetti della competenza giudiziaria la consegna dei marmi si intende fatta su piazza anche se la merce sia stata venduta su vagone, franco bordo o su altro mezzo di trasporto.

481. Pagamento

Il compratore non ha più diritto alle percentuali di sconto fissate nel contratto per il pagamento a contanti, ove non provveda al saldo entro un mese dalla data della fattura.

482. Misurazione

Nella compravendita a misura di blocchi in cava oltre all'abbuono normale viene concesso un abbuono supplementare di quattro centimetri (due once) sui lati eccedenti la misura dei telai comunemente in uso.

In caso di contestazione sulla misurazione dei blocchi spediti fuori della zona di origine, non essendo sempre agevole procedere ad una verifica in contraddittorio fra compratore e venditore, è d'uso fare riferimento al peso del materiale spedito. La misurazione dei blocchi è ritenuta normale quando il peso per ogni metro cubo-misura risulta:

- di kg. 3.200 per i blocchetti inferiori a un metro di lunghezza;
- di kg. 3.100 per i blocchi inferiori a un metro cubo;
- di kg. 3.050 per i blocchi da uno a due metri cubi;
- di kg. 3.000 per i blocchi di oltre due metri cubi.

483. Difetti della merce

Nella compravendita di blocchi di marmo bianco e bardiglio il venditore deve indicare al compratore i difetti visibili all'esterno.

Nel caso in cui tali difetti siano taciuti dal venditore, come nel caso in cui l'abbuono per essi concesso si riveli alla segazione o lavorazione del tutto insufficiente, non si procede a risoluzione del contratto ma il venditore è tenuto soltanto:

a) qualora il difetto sia riscontrato nella zona di origine, a rifondere al compratore il valore del marmo non utilizzabile sulla base del prezzo di fattura nonchè l'importo corrispondente all'eventuale passaggio del blocco alla categoria inferiore, oltre al risarcimento del danno nei limiti delle sole spese vive incontrate dalla consegna del blocco in poi e proporzionalmente al marmo non utilizzabile;

b) qualora il difetto sia riscontrato fuori della zona di origine, a rifondere al compratore il solo valore del marmo non utilizzato, al prezzo di fattura, escluso ogni danno o altra rifusione.

Non si possono pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere se il blocco fu venduto con le seguenti clausole, che devono risultare con annotazione sulla fattura o con prove equipollenti: «a stock», oppure «visto e gradito», oppure «difettoso».

Del pari non si possono pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, se il blocco fu venduto a peso, ma a prezzo di marmo difettoso pur senza riserva scritta.

484. Commercio dei blocchi di granito

Nella compravendita di blocchi di granito il venditore deve indicare al compratore i difetti visibili all'esterno.

Nel caso in cui tali difetti siano taciuti dal venditore o nel caso in cui l'abbuono per essi concesso si riveli alla segazione o lavorazione del tutto insufficiente, come pure nel caso in cui i blocchi rivelino poi difetti interni dei quali non risultava traccia alcuna all'esterno, non si procede a risoluzione del contratto ma il venditore è tenuto soltanto a rifondere al compratore il valore del

granito non utilizzabile, sulla base del prezzo di fattura, escluso ogni danno o altra rifusione.

La misurazione dei blocchi di granito avviene di regola col sistema metrico decimale e l'«abbuono» per blocchi ben quadrati è al massimo di quattro/cinque centimetri per ciascuna delle dimensioni.

485. Segherie e segatura blocchi

Se l'esercente di segheria lascia permanere nel piazzale marmi in blocchi o segati di proprietà di terzi, è d'uso che nulla egli richieda, per quanto lungo possa essere stato il periodo di giacenza.

Nel caso però che l'esercente di segheria inviti per iscritto il proprietario alla rimozione dei materiali, sarà dovuto un giusto compenso per l'asportazione in relazione alla quantità del marmo da rimuovere a far data dallo scadere di un mese.

Le spese di manutenzione delle prese d'acqua delle segherie affittate, quando non siano costituite da opere stabili, fanno carico all'affittuario.

La misurazione delle lastre ricavate da blocchi a facce disuguali si calcola, agli effetti dell'importo della segatura, sulle dimensioni della lastra maggiore e senza tener conto di «abbuoni» per difetti né di scantonature.

Quando nella segatura dei blocchi in lastre a spessore il numero dei tagli è uguale al numero delle lastre a spessore più uno, il prezzo del taglio in più viene computato sulla tariffa della lastra di maggiore spessore.

486. Lavorazione marmi

Nei lavori in marmi colorati è ammessa la stuccatura anche con mastice o la grappatura dei pezzi o lastre attaccate, secondo i difetti e le necessità derivanti dalla struttura naturale di ogni marmo colorato.

La misurazione delle lastre lucidate, ai fini del prezzo, avviene secondo la massima dimensione non tenendo conto di smussi o difetti.

La misurazione sarà fatta, per le lastre, secondo il minimo rettangolo e, per i masselli, secondo il minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo.

487. Commercio di marmi e graniti segati, lavorati, granulati e marmette

La misurazione delle lastre grezze avviene di regola col sistema metrico decimale e l'abbuono d'uso, per lastre ben squadrate, è al massimo di tre centimetri per ciascuna dimensione.

L'esecuzione da parte del venditore di un ordine di lastre di marmo di misura assortita può essere fatta con l'invio di lastre appartenenti alle diverse categorie elencate nel listino.

Se il compratore ha dato una indicazione di misura, ciò equivale implicitamente al riferimento ad un minimo al disotto del quale, nella esecuzione dell'ordine, non si può scendere.

Se l'elencazione delle misure è preceduta dalla parola «circa» o altra equivalente, nell'esecuzione dell'ordine, possono essere spedite lastre di una misura maggiore o minore di quella elencata, ma che non si discosti troppo da questa.

E' d'uso che le lastre di marmo destinate al mercato interno si spediscono sciolte.

Le lastre grezze o lucidate si spediscono normalmente in casse di legno, gabbie o legacci, quando l'inoltro avviene per via mare o comunque per spedizioni all'estero.

Nelle spedizioni a mezzo di autocarri, che richiedano l'impiego di casse di legno o ferro, il venditore non è tenuto a fornirle.

Nel caso di compravendita di blocchi di marmo bianco e bardiglio che presentino difetti interni dei quali non risultava traccia alcuna all'esterno, è consuetudine che non si faccia luogo a risoluzione di contratto, ma che il venditore debba rifondere al compratore il solo valore del marmo non utilizzabile sulla base del prezzo di fattura, escluso ogni altro risarcimento.

Dato che i marmi colorati in genere, ivi compresi i paonazzi, non si possono di regola garantire immuni da difetti perchè sono per natura difettosi e che tale condizione è generalmente nota all'acquirente, il venditore, salvo espresso patto in contrario, non risponde di quei difetti interni o esterni che la segazione possa aver messo in evidenza.

Il compratore ha l'obbligo di denunciare, per iscritto, al venditore i difetti, non

appena li abbia riscontrati, lasciando a sua disposizione il blocco segato per otto giorni per le opportune constatazioni, trascorso il quale termine ha diritto di essere accreditato dell'importo degli indennizzi spettanti.

La misurazione delle lastre di marmo sagomate, quando il prezzo sia stabilito a metro quadro, viene effettuata sulla base del minimo rettangolo che circo-scrive le sagome stesse.

Nel commercio dei marmi lavorati la clausola «forniture a pié d'opera» si intende nel senso che i marmi devono essere consegnati nel luogo della loro messa in opera senza alcuna altra prestazione da parte del venditore.

Lo scarico della merce dal mezzo di trasporto è a carico e rischio del com-mittente.

In mancanza di contraria espressa dichiarazione da parte del venditore, è d'uso che il prezzo dei granulati o dadetti di marmo comprenda anche il costo del sacco.

Qualora una o più lastre facenti parte del carico fosse utilizzata, si intenderà accettata tutta la merce.

Nel caso in cui fossero riscontrati difetti nella merce, il carico sarà restituito alla ditta fornitrice con rimborso, da parte di quest'ultima, delle spese di tra-sporto e di deposito.

CAPITOLO 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

a) SAPONI – GLICERINA – PROFUMERIA – COSMETICI

488. Unità di base di contrattazione

I sottoelencati prodotti vengono contrattati a unità o a pezzo:

- prodotti solidi per la pulizia e manutenzione della casa, giardino, auto ecc. (pagliette saponata, tavolette detergenti e coloranti per serbatoi w.c., pastiglie turafalle ecc.).
- prodotti solidi insetticidi, insettifughi, deodoranti e disinfestanti (ad es. piastri spirali, tavolette per wc., deodoranti solidi, carte moschicide, collari antiparassitari ecc.)
- salviette impregnate.
- dosi preconfezionate di prodotti concentrati per la preparazione estemporanea di liquidi per uso domestico (detergenti, ammorbidenti, candeggianti, ecc.).

489. Ordini

Le ordinazioni assunte dai rappresentanti di commercio, s'intendono sempre "salvo approvazione della Casa".

490. Imballo e trasporto

Per ordini superiori a 250 euro, le spese di imballo e trasporto sono a carico della Casa fornitrice. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franca di porto ed imballo.

Eventuali reclami dovranno pervenire alla Casa fornitrice entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Trascorso tale termine, la merce s'intende definitivamente accettata dal cliente.

491. Merce in restituzione

Le merci avariate o non rispondenti all'ordinazione, ovvero fuori listino, possono essere restituite previa comunicazione alla casa fornitrice o al suo rappresentante.

b) MATERIE PLASTICHE

Scarti atti al recupero

492. Classificazione della merce

Le materie plastiche atte al recupero appartengono alla categoria dei termoplastici: Polietilene, Polipropilene, P.V.C., ABS ecc.; sono esclusi i termoindurenti.

Detto materiale, che deriva da scarti industriali o da raccolte, viene classificato:

1^a Ctg. – scarti puliti di bobine neutre non stampate, fustelle, ecc.,

2^a Ctg. – scarti come sopra di materiale neutro o colorato stampato;

3^a Ctg. - materozze di trafilatura pulite;

4^a Ctg. – imballaggi di recupero (coperture di pallets in termoretraibili, sacchi industriali puliti,

5^a Ctg. – foglia agricola pulita.

Dai materiali delle categorie sopraelencate sono esclusi quegli scarti che, contenendo vari tipi di impurità, devono necessariamente essere lavati prima di qualsiasi tipo di utilizzo ⁽⁵⁾

493. Prezzi

I prezzi che si applicano agli scarti derivano dalle quotazioni ufficiali della materie prime; essi sono intesi imballati e franco stabilimento del committente.

c) GAS TECNICI

494. Consegna e controllo

L'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, l'argon, l'anidride carbonica, l'acetilene di-

⁵ Gli scarti dopo essere stati rigenerati sono impiegati prevalentemente per lo stampaggio. Il migliore di questi può essere utilizzato ma in minima parte anche nell'uso del film.

sciolto, l'ammoniaca, il freon, l'algofrene, il propano industriale e tutti gli altri gas tecnici (semplici e miscelati) compressi, liquefatti o disciolti in bombole metalliche, da utilizzare per scopi industriali, commerciali o terapeutici, si intendono venduti franco fabbrica.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore in località diversa dalla fabbrica, il pagamento delle spese di trasporto è da concordare.

Il controllo quantitativo e qualitativo del gas acquistato può essere richiesto solo al momento della consegna.

495. Comodato bombole

Le bombole vengono date in comodato o in noleggio all'acquirente del gas.⁽⁶⁾

In entrambi i casi il compratore del gas deve prestare cauzione infruttifera adeguata alla quantità ed al valore delle bombole e ne diviene responsabile con l'assunzione della custodia.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote. Contestualmente alla restituzione delle bombole, il compratore del gas deve corrispondere al fornitore il nolo pattuito, nella misura corrispondente al periodo intercorso dalla consegna (per le bombole date in noleggio), ovvero l'indennità giornaliera per tardata resa o penale risarcitoria (per le bombole in comodato) e trattenute oltre il termine d'uso di 15 giorni.

Il compratore non può, per alcun motivo, farle riempire presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole né può effettuarne, neppure temporaneamente, la cessione a terzi e deve rendere in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi avaria.

496. Riempimento bombole del compratore o di terzi

Per le bombole di proprietà del compratore o di terzi, affidate al fornitore del gas solo per il riempimento, il compratore è responsabile della conformità dei

⁶ Per la restituzione ed il deposito cauzionale delle bombole vige la legge 1-10-85 n.539

detti recipienti alle prescrizioni di legge e di sicurezza, nonché dell'assenza (nell'interno delle bombole) di alcunché di pericoloso o che possa diventare tale a contatto con il gas.

Il fornitore del gas può rifiutarsi di procedere al riempimento delle bombole di proprietà del compartore o di terzi, quando non venga (a sua richiesta) dimostrato documentalmente che dette bombole sono state sottoposte al collaudo di legge e che lo stesso sia tuttora valido.

497. Misurazione e tolleranze

La misurazione del gas contenuto viene fatta a norma delle leggi fisiche, tenuto conto anche del fattore della comprimibilità, con una tolleranza massima del 10%.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza di acetone od altri solventi superiore a 50 grammi per ciascun chilogrammo della potenziale carica di acetilene, la differenza verrà addebitata e fatturata al cliente acquirente del gas.

GAS REFRIGERATI (ALLO STATO LIQUIDO)

498. Consegne

Le vendite o le somministrazioni di gas tecnici (ossigeno, azoto, argon, anidride carbonica, ecc.) portati allo stato liquido con procedimento criogeno, vengono eseguite dal fornitore con trasporto in proprie autocisterne coibentate e con consegna nel luogo di utilizzazione.

La consegna viene effettuata con il travaso del gas liquido in un contenitore fisso o semifisso affidato in comodato.

499. Misurazione

La misurazione dei quantitativi consegnati viene effettuata con pesata differenziale su bilico del mezzo di trasporto, prima e dopo ogni operazione di travaso.

500. Comodato e manutenzione delle attrezzature

Le attrezzature necessarie al contenimento ed alla evaporazione del gas liquido

vengono concesse in comodato per l'intera durata della fornitura o della somministrazione; il cliente mette a disposizione, per tale durata, uno spazio adeguato (recintato, ubicato ed attrezzato con osservanza delle norme e delle distanze di sicurezza vigenti).

Il fornitore comodante sopporta le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di contenimento e di evaporazione, mentre cadono a carico del cliente-comodatario la sorveglianza nonché la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei collegamenti a partire dalle attrezzature di contenimento e di evaporazione e fino alla e apparecchiature di utilizzazione (di proprietà del cliente stesso).

Il cliente-comodatario non può per alcun motivo destinare le attrezzature affidategli in comodato a contenere gas liquido di altri fornitori.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER USO DOMESTICO

501. Contrattazione

La vendita dei gas di petrolio liquefatti, per uso domestico, viene effettuata a mezzo di distributori.

Le bombole, usualmente nel formato contenente Kg. 10 o Kg. 15 di gas liquido, vengono affidate ai rivenditori di zona i quali ne rispondono nei riguardi della azienda produttrice.

Le bombole vengono consegnate dal rivenditore al domicilio del cliente franco ogni spesa di trasporto.

Il pagamento avviene per contanti

d) CARBURANTI

(gasolio, olio combustibile fluido, kerosene)

Forniture ed impianti con serbatoio

502. Consegna

Le forniture per impianti di riscaldamento centralizzati vengono eseguite a mezzo di autobotti di proprietà del venditore o dallo stesso noleggiate.

Le consegne vengono effettuate normalmente entro le 24 ore lavorative dalla accettazione dell'ordine.

503. Contrattazione

La vendita può essere effettuata o a volume o a peso.

Nel primo caso l'accertamento della quantità viene effettuato a mezzo di appositi contatori installati sulle autocisterne.

Nel secondo caso l'acquirente potrà portare, a sue spese, l'automezzo alla più vicina pesa pubblica per l'accertamento del peso lordo, fare effettuare lo scarico e ritornare alla pesa pubblica per l'accertamento della tara.

Per i prodotti petroliferi con prezzi imposti o sorvegliati il «prezzo del prodotto venduto» si intende quello che risulterà in vigore al momento della consegna.

504. Pagamento

Il pagamento avviene per contanti alla consegna.

Forniture a piccoli impianti

505. Consegna

Per le vendite a piccoli impianti con limitata capacità di serbatoio la fornitura viene eseguita a mezzo di contenitori metallici o di plastica.

506. Prezzo

Il prezzo viene stabilito franco domicilio in base alla capacità del contenitore che può essere di 15-20-50 litri.

507. Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna.

508. Contenitori

Per ogni contenitore viene depositato, a titolo di cauzione, il costo del contenitore stesso.

Il compratore deve custodirlo e restituirlo in buono stato. Al termine della forniture il compratore consegnerà, franco magazzino al fornitore, i contenitori vuoti avendo in restituzione il deposito cauzionale versato. In ogni caso la riconsegna del vuoto non può avvenire oltre i 180 giorni dalla data dell'ultima fornitura.

e) COLORI - VERNICI - COLLANTI - SOLVENTI

509. Confezioni

Le vernici ed i solventi sono venduti in contenitori metallici di banda stagnata a forma cilindrica da 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 25 - 30 Kg.

I formati più piccoli da Kg. 0,250 a 5 vengono confezionati anche in cassette di cartone.

Per le vernici vengono adoperate cassette di plastica.

Oltre che a peso le vernici sono commerciate anche a volume, litro, frazioni o multipli di esso.

Per i solventi si usa il litro o multipli o frazioni di esso.

f) MATERIE TARTARICHE

510. Requisiti della merce - Tolleranza

La compravendita del tartaro avviene con l'indicazione di una base e un minimo di acidità o bitartrato: di conseguenza, il prezzo per grado di acidità o bitartrato aumenta o diminuisce di una certa aliquota (in euro per l'interno ed in dollari o centesimi di dollari per l'esportazione) per ogni punto o grado in più o in meno del limite fissato come base.

511. Consegna

La merce viene resa dal venditore franco spazi doganali.

Con i compratori esteri viene usualmente pattuita la consegna FOB porto italiano o CIF porto di destino.

512. Pagamento

Per le vendite all'interno il pagamento viene effettuato per contanti alla consegna della merce nella misura del 90% e il restante 10% viene corrisposto appena noti i risultati delle analisi.

Per le vendite all'estero si fattura il 90% del valore al momento della spedizione e il restante 10% deve essere corrisposto appena noti i risultati delle analisi.

Se l'acquirente estero ha provveduto al prelievo del campione nei magazzini dell'esportatore, il pagamento viene eseguito per intero appena noti i risultati delle analisi.

513. Mediazione

Nella compravendita di materie tartariche la provvigione oscilla dall' 1 al 2% del valore della merce contrattata.

Per le vendite all'estero essa è a carico dell'esportatore.

g) CANDELE - STEARICHE - LUMINI E CANDELE ORNAMENTALI

514. Clausole speciali

La clausola «salvo approvazione» o «salvo conferma», inserita nel modulo di commissione, impegna il venditore a comunicare la mancata accettazione entro due giorni per le vendite su piazza ed entro sette giorni per le vendite fuori piazza.

515. Compravendita

Le candele si contrattano su campione o in base alla denominazione del tipo e della marca.

La vendita più frequente è quella a candela singola.

Il peso varia da gr. 40 a Kg. 10. La lunghezza da cm. 40 a cm.120. Il diametro è in funzione del peso e dell'altezza.

516. Unità di base di contrattazione

Come base di contrattazione si adopera l'unità di peso.

Le candele di tipo «steariche» sono contrattate a pacchi da 8 -16-20-22-24 candele, ed il loro peso varia da 600 a 1500 grammi.

Sono vendute anche in astucci; in questo caso la vendita è a confezione.

517. Candele steariche

Quando non sono contrattate espressamente «candele di pura stearina», la denominazione «candele steariche» comprende le candele di stearina mista a paraffina raffinata, anche se quest'ultima entra nella composizione in misura preponderante ovvero è l'unica materia prima impiegata, purché la candela abbia la forma tipica della stearica.

518. Candele di cera

Quando non sono espressamente contrattate candele di pura cera d'api, la denominazione «candele di cera» comprende le candele prodotte con altre materie prime succedanee della cera, ed in particolare del tipo raffinato.

519. Lumini

I «lumini da notte» sono venduti in confezione da 6 e da 12 pezzi in contenitori di plastica.

I «lumini votivi» più grandi, con durata di illuminazione variabile da 3 a 8 giorni, vengono venduti a unità in contenitori di polietilene cellofanata e in contenitori di plastica del tipo ininfiammabile (P.V.C.).

520. Candele ornamentali

Si vendono ad unità ed in confezioni.

521. Imballaggio

L'imballaggio è compreso nel peso della merce, purché non superi il 5% del peso totale.

a) STRACCI

522. Classificazione

Per «stracci misti» si intendono quelli provenienti dalla raccolta, che si suddividono in stracci di lana, di cotone, di canapa, lino e cordame, di rayon, di nylon e di tutte le altre fibre sintetiche, di juta, di lana mista a cotone o ad altre fibre.

523. Imballaggi

Gli stracci sono in genere venduti in balle pressate con involucri di juta o di materiale sintetico, legate con filo di ferro o con reggette.

L'imballaggio è calcolato per merce per tutti gli stracci salvo eccezioni.

b) OROLOGERIA

524. Vendita

La vendita dell'orologeria è fatta dal negoziante dettagliante, il quale acquista i prodotti dal grossista importatore tramite l'agente di vendita di quest'ultimo.

Per gli orologi (in genere) i grossisti importatori usano rilasciare al dettagliante, il quale a sua volta lo rimette al privato compratore, un certificato di garanzia della Casa fabbricante che va rispedito al grossista onde far decorrere la garanzia di un anno dalla data di acquisto o del timbro postale.

In nessun caso la garanzia comporta la sostituzione dell'orologio limitandosi, nei casi in cui venga accertato un difetto di fabbrica, alla sostituzione del solo movimento.

525. Ordinazioni

Tutte le ordinazioni si intendono assunte «salvo approvazione della casa».

Trascorsi 15 giorni dall'ordine senza alcuna comunicazione da parte del fornitore, l'ordine s'intende tacitamente approvato.

526. Tolleranza nella consegna

Per «consegna pronta» si intende la consegna eseguita, in una o più riprese, entro i 15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine da parte del venditore.

E' ammessa una tolleranza, a favore del venditore, di 10 giorni oltre la data di consegna stabilita nell'ordine. In difetto di specifiche pattuizioni, le merci soggette a vendite stagionali vanno comunque consegnate in tempo utile per la vendita.

527. Ritardo nella consegna

Nel caso di ritardo nella consegna, il compratore può intimare all'altra parte per iscritto di adempiere nel termine di dieci giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

528. Spedizione, trasporto

La merce viene spedita col mezzo indicato dal compratore; in mancanza di indicazioni, o se spedita in porto franco, col mezzo ritenuto più idoneo dal venditore.

La merce viaggia a rischio del compratore, eccetto che per i danni dipendenti da imballaggio inadeguato.

Se il venditore usa un mezzo diverso da quello indicato dal compratore, si assume il rischio del trasporto.

529. Pagamento

Il pagamento viene eseguito al domicilio del venditore.

Lo sconto condizionato al raggiungimento di speciali quantitativi è quello che viene praticato sul prezzo specificato nell'ordine.

Lo «sconto cassa» si riferisce ai termini di pagamento.

530. Giocattoli elettronici

Per i giocattoli elettronici valgono gli stessi usi vigenti per i giocattoli non elettronici.

d) ARMI

531. Imballo

Le spese di imballo sono a carico del committente.

e) ARTICOLI SPORTIVI (CACCLIA - PESCA - SCI - NAUTICA)

532. Imballo

Le spese di imballo sono a carico del committente.

TITOLO VI

CREDITO E ASSICURAZIONI



CAPITOLO 1

USI BANCARI

533. Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti ⁽¹⁾

Se il pagamento dei documenti a mezzo di Banca, deve avvenire presentati alla Banca incaricata durante l'orario di apertura degli sportelli.

Nella vendita contro documenti, se il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere effettuato nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati ex art. 1527 del codice civile.

534. Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla Banca all'atto della presentazione dei documenti nelle forme d'uso

Quando il rifiuto da parte di una Banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatta verbalmente la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti

535. Interessi di conto corrente

Quando la misura degli interessi o il compenso per i servizi, non esclusi quelli relativi ai titoli a custodia e/o in amministrazione non è stata pattuita, la Banca conteggia gli stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Gli interessi attivi e passivi sono calcolati portandoli in conto corrente con la stessa periodicità.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

1 Le banche nelle operazioni di credito documentario si attengono, ai sensi degli art. 1527 e 1530 del codice civile, alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari".

536. Interessi di mora sui mutui e finanziamenti

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interesse ed accessori, le Banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

537. Liquidazione degli interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, le Banche computano i giorni secondo l'anno civile (365 giorni) e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale (360 giorni).

Per le operazioni di sconto, il tasso è stabilito nella relativa distinta, nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati con una maggiorazione rispetto al tasso di sconto solo se espressamente previsto dal contratto.

538. Ordine di pagamento “fondi a disposizione”

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno a indicare somme tenute a disposizione di terzi o giacenti presso le Banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

539. Accredito in conto “salvo buon fine”

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà della Banca di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

La stessa pratica è seguita nel caso di effetti cambiari accreditati salvo buon fine.

540. Deposito di titoli a custodia e/o amministrazione

Il deposito di titoli a custodia si intende assunto a semplice custodia dalla Banca per i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non sono generalmente conosciuti sulla piazza ove viene custodito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della Banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli nonché di incassare i dividendi, i premi o rimborsi di titoli estratti. La banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Il deposito di titoli in amministrazione prevede l'obbligo per la Banca di custodire i titoli, esigerne gli interessi ed i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse debbono essere accreditate al depositante. Per l'esercizio del diritto di opzione, per il richiamo di decimi e per la conversione dei titoli nonché di incassare i dividendi, i premi o rimborsi di titoli estratti, la Banca esegue le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito, a condizione che abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. La Banca inoltre, provvede alla verifica dell'eventuale estrazione del titolo al momento del pagamento delle cedole.

In relazione ai titoli trattati nei mercati esteri regolamentati e riconosciuti, le Banche informano la clientela dopo che i depositari esteri trasmettono le necessarie informazioni alle Banche stesse.

541. Diminuzione del valore dei beni dati in garanzia

Se il valore dei beni, siano essi titoli e/o merci, dati a garanzia dell'anticipazione bancaria su merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le Banche usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale la Banca ha il diritto di far vendere, senz'altro avviso, il pegno.

542. Subdeposito e raggruppamento dei titoli al portatore

I titoli sono depositati presso gli organismi che curano istituzionalmente o la

custodia e l'amministrazione accentrata (Monte titoli) e le Banche, anche senza darne avviso al depositante, ne risulteranno solo subdepositanti.

543. Termine per l'esercizio del diritto di opzione

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo - entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire alla Banca - è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

CAPITOLO 2

FACTORING

Si suole denominare factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire in esclusiva ed a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall' esercizio dell' impresa, verso propri clienti, detti debitori-ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.

Il contratto di factoring è stipulato in forma scritta che deve assumere le caratteristiche di atto pubblico o di scrittura privata autenticata qualora il credito sia vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il contratto è a tempo determinato, ma si intende tacitamente rinnovato per un ugual periodo, se una delle parti non comunica disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima scadenza.

Il fornitore cedente comunica al debitore-ceduto l'avvenuta cessione del credito con lettera raccomandata.

544. Approvazione dei crediti ceduti

Nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia. L'approvazione da parte del factor dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio dell'insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del factor, di apposita richiesta, redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal factor stesso.

545. Revoca dell'approvazione

Il factor può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore. La revoca ha effetto purché il fornitore-cedente ne venga a conoscenza prima che abbia eseguito la fornitura.

546. Conti periodici

Il factor deve inviare almeno mensilmente al fornitore cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
- b) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore-cedente non li contesta entro 60 giorni dalla ricezione.

CAPITOLO 3

LEASING

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazioni di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria, su scelta e indicazione dell' utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per questo ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un importo prestabilito.

Per operazioni di locazione finanziaria immobiliare si intendono le operazioni di locazioni di beni immobili, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria, su scelta e indicazione dell' utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per questo ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un importo da determinarsi con criteri prestabiliti.

547. Leasing back

E' una operazione di leasing nella quale viene meno una delle tre figure classiche della locazione finanziaria, in quanto il venditore (fornitore) e l' utilizzatore sono lo stesso soggetto. Il venditore (normalmente un imprenditore) vende ad una società di leasing un bene, ma nel contempo ne mantiene la disponibilità in virtù della contestuale stipula di una locazione finanziaria. Il lease back può essere perfezionato sia su beni immobili che su beni mobili.

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili è stipulato in forma scritta.

548. Ordinazione del bene e consegna

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall' utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all' utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall' utilizzatore.

L' utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

549. Garanzia attiva dell'utilizzazione

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

550. Corrispettivo

L'utilizzatore versa al concedente, a scadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata e delle condizioni della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo.

551. Identificazione del bene

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa fornita dal concedente attestante che il bene è di proprietà di quest'ultimo e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

552. Divieto di cessione e vincoli

Il conduttore non può cedere in uso il bene senza il consenso scritto del locatore, non può mai vincolarlo e ha l'obbligo di avvertire il locatore nel caso in cui terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso.

CAPITOLO 4

CARTE DI CREDITO

Si definisce carta di credito una “tessera di plastica” che abilita il titolare ad effettuare, presso gli esercizi convenzionati sia in Italia che all’estero, acquisti di beni e/o servizi senza esborso di contanti e prelevare contante presso sportelli bancari e sportelli automatici, nei limiti del massimale concesso.

Basta la semplice esibizione della carta e del documento di identità, nonché la firma sul documento di vendita.

Con l’utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all’emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell’esercente convenzionato.

L’addebito dei prelievi e dei pagamenti effettuati sia in Italia che all’estero avviene di norma entro il 15 del mese successivo in un’unica soluzione.

553. Modalità di utilizzo

La carta viene inviata al titolare tramite il servizio postale. Sulla carta il titolare deve apporre la propria firma. Per utilizzare la carta su sportelli automatici e apparecchiature elettroniche viene attribuito un Codice Personale Segreto, chiamato anche PIN.

Il PIN viene inviato poi al titolare in un plico sigillato.

554. Modalità di pagamento

Il titolare si impegna a corrispondere all’emittente sia gli importi delle operazioni effettuate con la carta di credito, sia gli importi relativi alla quota di emissione e di rinnovo della carta.

555. Smarrimento e furto della carta

La carta di credito è di proprietà esclusiva dell’emittente. Il cliente al termine del rapporto contrattuale deve provvedere a consegnare la carta debitamente invalidata. La custodia ed il buon uso della carta stessa sono obblighi del titolare che in caso di furto, smarrimento, falsificazione o contraffazione, è te-

nuto a comunicarlo immediatamente all'emittente anche solo per telefono.

556. Durata e validità della carta

La durata della carta viene indicata sulla carta di credito. Di solito la carta viene poi rinnovata alla scadenza per un analogo periodo di tempo. L'utilizzo della carta di credito è consentito nel periodo di validità della carta stessa: né prima né dopo.

557. Modifica delle condizioni contrattuali

L'emittente ha la facoltà di modificare tassi, prezzi e le altre condizioni. Se il titolare della carta considera sfavorevoli questi cambiamenti, può recedere dal contratto entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche apportate al contratto. In questo caso, fino al termine del contratto, vengono mantenute le stesse condizioni contrattuali valide prima della modifica, senza quindi alcuna penalizzazione per il titolare.

558. Rapporti tra titolare ed esercenti

I rapporti tra titolare ed esercenti convenzionati non toccano l'emittente della carta di credito. È irrevocabile l'ordine impartito con l'uso della carta di credito. Inoltre l'emittente non è responsabile se la carta non viene accettata dagli esercenti convenzionati.

CAPITOLO 5

CARTE DI DEBITO

Si definisce carta di debito (Carta Bancomat) una “tessera di plastica” che abilita il titolare al prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul proprio conto corrente, presso sportelli automatici (A.T.M.: postazioni automatiche per l'utilizzo delle Carte, delle funzioni previste), sul circuito domestico.

Si definisce Carta PagoBancomat, la tessera Bancomat che consente l'acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul proprio conto corrente, presso gli esercizi convenzionati, dotati di P.O.S. (postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni e servizi) sul circuito domestico.

559. Custodia della Carta e del Pin – Sottrazione e/o smarrimento

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il Pin, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dal loro abuso o uso illecito. Nel caso di sottrazione e/o smarrimento della Carta da sola o unitamente al Pin il Cliente deve chiedere immediatamente il blocco della Carta.

560. Facoltà della Banca di variare le istruzioni operative

La Banca si riserva la facoltà di modificare/integrare le istruzioni operative per esigenze di carattere tecnico, anche conseguenti all'evoluzione degli strumenti elettronici a supporto delle specifiche funzionalità dei singoli servizi utilizzabili, mediante lettera semplice al cliente ovvero mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.

561. Facoltà della Banca di variare le condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di variare le pattuizioni contrattuali al ricorrere di un giustificato motivo, dandone comunicazione al cliente mediante lettera semplice, con preavviso di 15 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del cliente di recedere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

562. Recesso

Sia il cliente che la Banca, possono recedere in ogni momento dal contratto con un preavviso scritto di 15 giorni.

563. Blocco della carta

Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei servizi di prelievo, la Banca ha facoltà in qualunque momento di procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo avviso al cliente. In tal caso, il cliente è tenuto a prendere contatto con la Filiale della Banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente.

CAPITOLO 6

SERVIZI DI BANCA DIRETTA

564. Servizi di Banca Diretta

Il contratto consente di aderire a tre distinti servizi, che permettono di impartire disposizioni alla banca, a distanza, e precisamente:

- Phone Banking, attraverso apparecchio telefonico, fisso o mobile, mediante colloquio con operatore o sistema di risposta automatica.
- Mobile Banking, attraverso apparecchio telefonico mobile e sistema automatizzato.
- Internet Banking, attraverso collegamento telematico, utilizzando la rete Internet.

L'adesione ai servizi presuppone che il cliente sia già titolare di conto corrente presso la Banca e, per l'operatività in titoli che abbia già stipulato con la Banca il contratto di deposito amministrato e di raccolta e trasmissione ordini e di negoziazione.

Il cliente può aderire anche ad uno o più di detti servizi.

Il contratto va stipulato per iscritto

565. Principali obblighi del cliente

Il cliente opera a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi convenuti con la Banca. Il cliente è tenuto a mantenere segreti i codici di Identificazione, strettamente personali e non cedibili a terzi, necessari per usufruire dei servizi prescelti. In caso di furto o smarrimento di tutti o alcuni codici di identificazione, il cliente dovrà darne pronta comunicazione alla Filiale della Banca.

Il cliente riconosce a sé riferibili tutte le operazioni effettuate previo utilizzo dei codici di identificazione.

566. Sospensione dei servizi

I servizi possono essere temporaneamente sospesi per aggiornamenti tecnici, per motivi di sicurezza, nonché per caso fortuito o forza maggiore, fermo comunque l'obbligo della Banca di riattivare le funzionalità nel più breve tempo possibile.

567. Facoltà della Banca di variare le condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di variare le pattuizioni contrattuali al ricorrere di un giustificato motivo, dandone comunicazione mediante lettera semplice, con preavviso di 15 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del cliente di recedere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

568. Comunicazioni della Banca, al titolare, attinenti il Servizio di Internet Banking

Le comunicazioni della Banca attinenti il Servizio di Internet banking, sono trasmesse alla casella di posta elettronica appositamente dedicata, alla quale il cliente potrà accedere previo suo riconoscimento tramite i Codici di Identificazione. Tali comunicazioni si considerano inoltrate e pervenute al cliente con l'avvenuta trasmissione delle stesse da parte della Banca alla suddetta casella di posta elettronica.

569. Provvigioni

I rapporti provvisionali che intercorrono tra gli agenti delle compagnie delegatarie e delle compagnie coassicuratrici, nei rami infortuni, incendi (e garanzie complementari), Globali, R.C. diversi, Furto-Rapina, Elettra, C.A.R./Tecnologici, Cauzioni, Trasporti, sono regolati come segue:

- le provvigioni di incasso competono alla delegataria per tutte le annualità successive alla prima (qualora la provvigione di acquisto sia stata liquidata in forma “preconto”).
- qualora al perfezionamento del contratto venga incassato un rateo di premio e non l'intero premio annuo, la provvigione di acquisto, nella forma “preconto”, viene conteggiata sul totale della somma ottenuta dal “cumulo premi imponibili” acquisito più l'importo dei “premi imponibili”.
- la rifusione delle provvigioni di acquisto è conteggiata sulla parte del contratto rimasta ineseguita per anticipata esecuzione o riduzione del premio o della durata.
- nel caso di sostituzione di contratti in coassicurazione, con riduzione o aumento di premio, alla delegataria spetterà la provvigione di acquisto già prevista dalla delegata.
- sono considerate quote preferenziali quelle cedute per espressa designazione scritta e sottoscritta dal contraente assicurato. Le quote preferenziali vanno sempre cedute franco provvigione.
- l'agente che intende surrogarsi ad altro agente dovrà acquisire il consenso preventivo di quest'ultimo. All'agente cedente verrà corrisposta una quota di premio almeno pari al premio annuo del nuovo contratto. Per la delegataria la quota ceduta è franco di provvigioni.
- le competenze provvisionali saranno trattenute dalla delegataria all'atto del versamento dei relativi premi. Viene espressamente stabilito che la regolazione dei conti (premio-provvigioni) deve essere effettuata immancabilmente “con accredito” entro e non oltre il giorno dieci del mese successivo quello di effetto o scadenza del titolo o di incasso dello stesso.

TITOLO VII

PRESTAZIONI DI OPERE E SERVIZI



CAPITOLO 1

REALIZZAZIONE OPERE EDILI ⁽¹⁾

570. Impianto di cantiere

L'impianto di cantiere, realizzato in base alla normativa vigente, viene pagato con prezzo a corpo.

571. Ponteggi di servizio - Impianto di allarme

Ove nel cantiere venga installato un impianto antintrusione, compreso di collegamenti alle sedi operative, lo stesso viene pagato a corpo.

572. Criteri di misurazione

La misurazione della superficie dei ponteggi di servizio del tipo continuo è data dal prodotto della massima lunghezza per la massima altezza misurata, quest'ultima, dal piano di spiccato al corrente più alto del parapetto.

Le mantovane ed i grembiuli parasassi verranno misurati per il loro effettivo sviluppo del ponteggio.

Le reti di protezione sono comprese nel prezzo quotato.

I piani di lavoro sono completati con tavole di sottomisura per la chiusura di spazi aperti e/o buchi, e tutto il piano di calpestio viene chiuso contro la caduta di calcinacci e polveri; gli oneri relativi a quanto sopra sono compresi nel prezzo quotato.

I ponteggi a castello a servizio dei cornicioni, costituiti da un piano di calpestio e dal piano sottoponte, vengono compensati a metro lineare della loro effettiva massima lunghezza.

1 Per la realizzazione di lavori pubblici si applicano allo stato il D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura" (G.U. n. 100 del 2/5/2006, supp. or. n. 107) e il Nuovo tariffario prezzi lavori pubblici in Campania (BURC supplemento speciale del 14.3.2006)

Il castello di tiro del vano corsa per l'alloggiamento del montacarichi viene misurato come per i ponteggi continui, limitatamente alla somma dei tre lati, e la sua superficie viene sommata a quella dei ponteggi di servizio.

In tutti i casi che precedono è compreso, nel prezzo quotato, l'onere del progetto a firma di tecnico abilitato che la legge richiede.

I ponteggi a servizio di archi, centine, ponti, viadotti, ecc. vengono valutati in ragione del numero dei giunti.

Per ponteggi il cui sviluppo è staccato dal filo di facciata di oltre m 1, il servizio per il completamento delle superfici interne viene retribuito moltiplicando per 1,5 lo sviluppo corrispondente esterno.

Il raddoppio dei montanti viene riconosciuto come sovrapprezzo.

L'allestimento dei ponteggi all'interno dei poggioli viene riconosciuto come sovrapprezzo limitatamente alle zone corrispondenti alla lunghezza dei poggioli stessi e retribuito nella misura del 25% del prezzo del ponteggio.

573. Piattaforme autosollevanti - Ascensori di cantiere - Elevatori

I noli di questi strumenti sono retribuiti a canone mensile. A parte vi è il costo di montaggio e smontaggio, trasporto andata e ritorno.

Nel canone mensile è compresa l'assistenza e la verifica tecnica per il loro funzionamento in sicurezza .

a) SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

574. Premessa

Gli scavi ed i movimenti di terra si classificano come segue: - apertura di pista;

- scavo di sbancamento;
- rilevati e riempimenti;
- scavi di fondazione;
- scavi in trincea;
- scavi a pozzo;
- scavi in galleria;
- tombature.

575. Scavi per apertura di pista

Lo scavo per apertura di pista consiste nello spianamento del terreno e sono compresi nel prezzo unitario il taglio di alberi, piante e ceppaie e l'accumulo del materiale ai bordi della pista.

Per terreni con pendenza superiore al 40% viene pagato un sovrapprezzo.

576. Scavi di sbancamento

Nello scavo di sbancamento sono ricompresi: l'asportazione di ceppaie, il carico su automezzo, i trovanti di dimensioni inferiori a mc 0,2, la profilatura delle scarpate, i tracciamenti e le modine, mentre sono esclusi e compensati a parte il taglio di alberi e piante, la presenza di roccia tenera, di roccia dura da mina o da martellone, il recupero e l'accantonamento del terreno vegetale.

Il volume dello scavo viene calcolato in banco con il metodo delle sezioni ragguagliate.

577. Rilevati e riempimenti

La formazione di rilevati e l'esecuzione di riempimenti vengono compensati con un prezzo unitario, a metro cubo, calcolato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nel prezzo unitario per la formazione di rilevati sono compresi l'accantonamento separato del terreno vegetale nell'ambito del cantiere e la successiva rimozione per la profilatura delle scarpate, la rimozione di massi superiori a cm 50 di diametro, la rimozione delle radici e delle ceppaie, la formazione di rilevati a strati, la rullatura eseguita con rullo vibrante, l'innaffiamento degli strati se necessario, la formazione di gradoni, i tracciamenti e le modine.

Sono esclusi dal prezzo unitario il taglio di alberi e piante e la formazione di fossi di guardia.

Sono compresi nella voce riempimenti e compensati, con il prezzo unitario relativo, il costipamento del terreno con mezzi meccanici o a mano, l'allontanamento di massi con diametri con diametro superiore a cm 50, di radici, di ceppaie, il costipamento finale con rullo vibrante e la formazione del cassonetto.

Sono escluse dalla voce riempiimenti la fornitura e la posa in opera di materiale lapideo per finitura dello strato superficiale.

578. Scavi di fondazione

Gli scavi di fondazione sono quelli sottomessi al piano di campagna da tutti i lati e si distinguono, a seconda dell'esecuzione, in scavo con mezzo meccanico e scavo eseguito a mano.

La misurazione viene eseguita in banco con metodo geometrico.

Per scavi superiori a m 2 di profondità viene riconosciuto un sovrapprezzo che varia ogni 2 metri.

Sono compresi nel prezzo: il carico del materiale di risulta su automezzo, la demolizione di trovanti di volume sino a mc 0,2, l'aggottamento di acqua sino a cm 20 di battente, i puntellamenti, la profilatura e la pulizia del fondo dello scavo.

Sono esclusi dal prezzo lo scariolamento, il terreno superiore alla sezione di progetto, la roccia tenera e quella dura.

579. Scavi in trincea

Gli scavi in trincea si distinguono a seconda dell'esecuzione se con mezzo meccanico o a mano e la loro misurazione viene eseguita con metodo geometrico.

Per scavi superiori a m 2 di profondità viene riconosciuto un sovrapprezzo che varia ogni 2 metri.

Sono compresi nel prezzo: il carico su automezzo, i trovanti di volume sino a mc 0,2, l'aggottamento di acqua sino a cm 20 di battente. i puntellamenti, la profilatura e la pulizia del fondo dello scavo.

Sono esclusi dal prezzo: lo scariolamento, la roccia tenera e quella dura.

Vengono considerati scavi in trincea a sezione ristretta quelli con larghezza inferiore a m 1 ed il loro volume viene aumentato del 50%, come pure il volume del materiale usato per il reinterro.

580. Scavi a pozzo

Sono scavi a pozzo quelli a sezione circoscritta di qualsiasi forma geometrica sviluppatasi in senso verticale.

Gli usi sono quelli degli scavi di fondazione.

581. Scavi in galleria

Gli scavi in galleria o in sotterraneo vengono valutati con metodo geometrico. Sono compresi nel prezzo i seguenti oneri: il trasporto a cielo aperto del materiale di scavo ed il carico su automezzo, la roccia dura da mina, l'aggottamento di acque di scolo e sorgive sino a cm 50 di altezza, l'impianto di illuminazione e di aerazione anche forzata, l'armatura della volta e dei piedritti.

Sono esclusi dal prezzo: l'impiego di centine in ferro, ogni intervento volto a tombare l'eventuale formazione di fornelli, i puntellamenti ed i banchinaggi provvisori in presenza di terra o roccia tenera instabile.

582. Tombature

Per tombatura deve intendersi il riempimento di cunicoli, gallerie, tombini, ecc. eseguito con materiali inerti provenienti da cave di prestito o di recupero; dal calcolo del volume viene detratto quello dei manufatti esistenti (tubazioni, fognature, fondazioni, ecc.).

b) MURATURE

583. Unità di misurazione

Nel conteggio della superficie delle murature di qualsiasi tipo e caratteristiche, sia dei muri portanti che delle tramezze, vige il principio del vuoto per pieno: per le aperture sino a mq 4 non viene effettuata alcuna detrazione, è però compresa nel prezzo unitario la costruzione della piattabanda o architrave al di sopra dell'apertura stessa, la posa in opera dei falsi telai esclusa la loro fornitura e la formazione delle spalline.

Per le superfici superiori a 4 metri saranno pagate a parte la costruzione della

piattabanda o architrave e la formazione delle spalline.

L'unità di misura delle murature in laterizio, blocchetti o similari è il metro quadrato, mentre quella delle murature in pietrame, mattoni pieni e/o semi-pieni è il metro cubo.

L'unità di misura della muratura a camera d'aria è il metro quadrato.

Nei prezzi unitari quotati sono compresi gli oneri di scarico, sollevamento e distribuzione ai piani del materiale ed i ponteggi provvisori, ma sono esclusi quelli fissi.

584. Criteri di misurazione

Nel conteggio della superficie degli intonaci sono comprese le aperture, archi, vani finestra, vuoti di superficie inferiore a mq 4 a compenso della formazione delle spalline e degli spigoli.

I vuoti di superficie superiore a mq 4 vanno detratti, ma vengono compensate a parte la formazione di spigoli e delle spalline.

I rappezzi di superficie effettiva inferiore a mq 0,50 vengono considerati almeno di mq 0,50.

La riscagliatura di murature in pietrame non è compresa negli intonaci.

Il rifacimento degli intonaci esterni oltre i cm 3 e quelli interni oltre i cm 1 viene compensata a mq/cm.

c) PAVIMENTI IN OPERA

585. Pavimenti in graniglia alla genovese (fascia e fondo)

Sono a carico della ditta esecutrice la fornitura del marmo (granigliati, pez-zami o listelli), i coloranti, l'esecuzione dei sottofondi, la posa della graniglia (semina o impasto), la sua levigatura, oliatura e lucidatura, se richieste.

Nei subappalti sono a carico del committente lo scarico ed il sollevamento dei materiali forniti dall'esecutrice, la fornitura al piano degli inerti e dei leganti, la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica per la levigatura, l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione è estesa a tutta la superficie di pavimento effettivamente eseguito, cioè anche da quella parte che sia ricoperta daintonaci, zoccoletti o rivestimenti di pareti.

586. Altri tipi di pavimenti

L'esecutore di pavimenti di legno, marmo, piastrelle di cemento, di grès, di mosaico, ecc. provvede gli elementi formanti il pavimento vero e proprio ed il posatore.

Al committente compete lo scarico dei materiali forniti dall'esecutore, l'elevazione degli stessi ai piani di lavoro, la formazione dei sottofondi, la prestazione della manovalanza, la fornitura della malta di posa e dei materiali per la stuccatura dei giunti nonché la pulitura e l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione è estesa all'intera superficie pavimentata. Nel prezzo del pavimento in opera è compreso la sfrido che resta pertanto a carico della ditta esecutrice.

d) RIVESTIMENTI IN OPERA

587. Rivestimenti con materiali diversi

Il prezzo pattuito, per rivestimenti dati in opera, comprende la fornitura del materiale di rivestimento, la prestazione del posatore, l'onere dello sfrido nonché i becchi di civetta e/o jolly.

Sono a carico del committente: lo scarico dei materiali forniti dall'esecutore, l'elevazione degli stessi ai piani di lavoro, la fornitura a piè d'opera della malta di posa, la manovalanza, la stuccatura dei giunti, la pulitura e l'asportazione dei residui di lavorazione.

La misurazione è estesa all'intera superficie rivestita.

e) COPERTURE CONTINUE E DISCONTINUE

588. Impermeabilizzazione

Le impermeabilizzazioni su piani orizzontali od inclinati vengono valutate in

base alla loro superficie geometrica senza deduzione dei vari camini, lucernari, abbaini, canne ed altre parti emergenti dalla copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 1: per le superfici maggiori di mq 1 viene detratta la sola eccedenza; in compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e degli oneri relativi ai manufatti emergenti.

I risvolti verticali vengono valutati a metro lineare per il loro sviluppo effettivo. L'impermeabilizzazione dei canali di gronda viene valutata a mq di sviluppo effettivo. I canali di gronda fino a metri lineari 1 di sviluppo vengono computati a metri lineari. Le unghiettature sono comprese nella voce dei risvolti e delle binde.

f) FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI DI FIBROCEMENTO

589. Coperture e rivestimenti in lastre

Quando il prezzo di coperture e rivestimenti in lastre piane o ondulate viene stabilito per materiale in opera, sono valutate e comprese nel prezzo le lastre occorrenti, tutti gli accessori metallici di fissaggio e la mano d'opera necessaria per dare l'opera ultimata in ogni sua parte.

Sono a carico del committente la manovalanza di aiuto ed i mezzi di sollevamento al punto di collocamento in opera.

Le opere suddette sono valutate a metro quadrato di superficie coperta o rivestita.

g) COPERTURE A TETTO

590. Criteri di misurazione

Le coperture a tetto sono valutate in base alla loro superficie geometrica effettiva, misurando le falde senza deduzione di camini, canne, lucernari, abbaini ed altre emergenze, purché non eccedenti la superficie di mq 4; per le parti di superficie maggiore di mq 4 verrà detratta l'eccedenza. Le converse sono valutate a parte, come anche i terrazzini sopraelevati sulle falde.

b) TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

591. Criteri di misurazione

La tinteggiatura di pareti e soffitti viene misurata con le stesse norme relative agli intonaci senza detrazione dei “vuoti” sino a mq 4 di superficie.

La coloritura e verniciatura degli infissi e simili sarà valutata come segue:

- 1) le porte interne si misurano moltiplicando per 2 la loro superficie, ivi compresi i relativi coprifili e senza detrazione della superficie del vetro, ma compreso il telaio;
- 2) per le finestre si computerà una volta la luce netta dell’infisso, compreso il relativo telaio;
- 3) per le persiane alla genovese si computerà tre volte la loro superficie;
- 4) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la superficie dell’infisso, comprendendo con ciò la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, con esclusione della coloritura del cassettoncino coprirullo;
- 5) i serramenti in ferro semplici con vetri, quali vetrate e lucernari, vengono valutati per la loro superficie effettiva;
- 6) per le serrande avvolgibili in lamiera ondulata a doghe o cancelli riducibili, sarà computata 2 volte la superficie netta del vano, compresa la parte non vista.

Sono sempre compresi nei prezzi delle coloriture gli oneri relativi alla protezione dei pavimenti e delle zone circostanti nonché quelli delle pulizie finali.

i) TAPPEZZERIA CON CARTA

592. Criteri di misurazione

L’applicazione della carta da fodera e/o da parati sarà misurata a mq, vuoto per pieno, dedotti i vuoti di superficie uguale o superiore a mq 4; nel caso dovranno essere compensate le riquadrature del vano stesso.

l) SERRAMENTI

593. Finestre, porte e cassettoni

Le finestre vengono misurate al filo esterno del telarone; le porte interne al filo esterno della più esterna sagoma dello stipite o del controstipite, se quest'ultimo sopravanza sul primo; i cassettoni per avvolgibili in base allo sviluppo della parte vista; le porte caposcala se con stipite in legno, esternamente al filo esterno dello stipite; se con stipite in marmo o in pietra, internamente al filo esterno del serramento.

594. Fornitura di accessori e assistenza alla posa

Competono al venditore:

- la fornitura delle zanche per il fissaggio dei telaroni, degli stipiti, delle animelle dei cassettoni per avvolgibili e di ogni altro accessorio che debba essere murato;
- l'aggiustaggio in opera e l'assistenza dell'operaio serramentista per il montaggio di quanto costituisce oggetto della fornitura;
- la formazione del foro per il passaggio della cinghia dell'avvolgibile per i cassettoni coprirullo;
- la fornitura e la sistemazione in opera delle ferramenta occorrenti, degli apparecchi di chiusura, delle maniglie e chiavi per il funzionamento degli stessi.

Le maniglie debbono essere applicate ad avvenuta ultimazione delle opere di verniciatura.

595. Infissi esterni in legno

Se i serramenti sono costruiti con pino nazionale o con pino d'Austria, gli spessori vengono tollerati come segue:

- da mm. 40 a mm 38;
- da mm 45 a mm 43;
- da mm 55 a mm 53.

Se costruiti con pino di Svezia, di Finlandia o di altri legni che all'origine vengono misurati a pollice, gli spessori devono essere pieni.

Sono tollerate piccole fenditure capillari nelle giunture e nodi collegati incapaci di incidere sulla stabilità del serramento.

Non sono tollerate spaccature, nodi passanti, nodi piccoli e grandi non collegati e capaci di creare deformazioni.

596. Oneri a carico del committente

In caso di fornitura ad impresa, sono a carico del committente:

- lo scarico dei materiali ed il sollevamento ai piani degli stessi, in conformità alle indicazioni dell'operaio serramentista e con l'assistenza dello stesso;
- tutte le opere murarie occorrenti;
- la formazione dei fori nei pavimenti, nel marmi e nelle murature per l'alloggio dei ferri di chiusura.

In caso di fornitura a privato, tutti gli oneri per dare l'opera compiuta a regola d'arte e funzionante sono a carico del fornitore.

597. Spese di trasporto

Le spese di trasporto dal laboratorio del venditore al cantiere della ditta committente sono a carico del venditore.

598. Termini e limiti della garanzia

Per otto mesi dall'ultimazione del lavoro, intendendo per fine lavoro la ultimazione del montaggio, il venditore (esecutore) ha la responsabilità del buon funzionamento dei serramenti forniti. Conseguentemente allo stesso è fatto obbligo di inviare a richiesta del committente l'operaio specializzato per il ri-tocco, le riparazioni e le eventuali sostituzioni.

Qualora gli inconvenienti traessero origine dal cattivo uso dei serramenti, l'esecutore ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'operaio specializzato e per il materiale impiegato. .

599. Pagamento dei lavori

Il pagamento dei lavori viene effettuato a stati di avanzamento con una trat-

tenuta del dieci per cento svincolabile al momento del collaudo.

600. Oneri per la fornitura di acqua ed energia elettrica

Sono a carico del committente gli oneri per la fornitura di acqua ed energia elettrica occorrenti all'impresa per l'esecuzione dei lavori appaltati.

601. Materiale di risulta

E' onere dell'impresa appaltatrice provvedere a smaltire, a sua cura e spese, il materiale di risulta.

602. Gestioni patrimoniali

Ai soggetti che svolgono la propria attività in forma organizzata e continuativa per la gestione dei patrimoni immobiliari competono, a carico dei soli locatori, gli emolumenti calcolati sulla base degli importi annui percepiti, sia per canoni che per le spese accessorie, nella misura del 3%, che rimangono a carico dei committenti.

CAPITOLO 2

USI IN PUBBLICITÀ

603. Definizione ed ambito di applicazione

Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione anche istituzionale diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi di diffusione ovvero destinata a sensibilizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi di interesse generale e sociale.

604. Soggetti

Sono soggetti della pubblicità:

- a) i committenti della pubblicità (utenti);
- b) le agenzie di pubblicità e/o comunicazione ⁽¹⁾;
- c) i professionisti pubblicitari e i centri media;
- d) le concessionarie di pubblicità;
- e) gli editori;
- f) i fornitori (case di produzione, fotografi, stampatori e quanti altri svolgono una attività direttamente complementare alla realizzazione del messaggio).

a) *AGENZIA PUBBLICITARIA*

605. Classificazione

I servizi di pubblicità comprendono le seguenti forme di comunicazione commerciale:

1 Per agenzia di pubblicità e/o comunicazione si intende l'impresa (art. 2082 c.c.) che offre sul mercato, la consulenza, le ideazioni, la realizzazione creativa, strategica e/o tecnica, la gestione di iniziative di comunicazione come indicato nell'art. 1.

- promozione ed incentivazione, di solito tramite l'impiego di mezzi di comunicazione di massa;
- sponsorizzazioni;
- pubblicità diretta;
- fiere e manifestazioni;
- presentazione ed informazione tecnico-scientifica di un prodotto o di un servizio.

606. Autodisciplina

I fornitori di servizi di pubblicità si uniformano alle regole del Codice dell'Autodisciplina pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi organi autodisciplinari.

607. Fornitura di servizi di pubblicità

I servizi di pubblicità, prestati dalle cd. agenzie pubblicitarie, comprendono le seguenti prestazioni:

- analisi preliminare del mercato e del prodotto ;
- ideazione e progettazione;
- pianificazione dell'investimento pubblicitario;
- trattative con i fornitori dei materiali e degli spazi necessari a realizzare la pubblicità, anche quando il committente non abbia conferito al fornitore il potere di rappresentanza per la stipulazione dei relativi contratti);
- controllo delle fatturazioni dei fornitori.

608. Preventiva approvazione del committente

Le fasi dell'ideazione, della progettazione, della pianificazione e della realizzazione dei servizi di pubblicità sono sottoposte alla approvazione del committente prima dell'esecuzione.

609. Compenso per la fornitura dei servizi di pubblicità

Quando le parti prevedono che il compenso dell'agenzia pubblicitaria deve essere calcolato in percentuale su quanto fatturato dai fornitori dei materiali e degli spazi, tale percentuale è pari al 15%. L'agenzia pubblicitaria fattura il suo

compenso al committente via via che gli altri fornitori fatturano le proprie prestazioni.

610. Spese

Le spese per prestazioni tecniche strumentali (ritocchi, fotocomposizioni, dischetti, etc.), quelle per l'impiego di modelli o interpreti o quelle di viaggio autorizzate sono a carico del committente.

611. Ristorno

L'agenzia pubblicitaria già retribuita per i servizi prestati, alla quale i fornitori dei materiali e degli spazi riconoscono una commissione sui corrispettivi pagati dal committente, ristorna, cioè riaccredita al committente, le commissioni ricevute.

612. Durata

Il contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di pubblicità suole avere durata annuale.

613. Definizione

Con il contratto per la "creazione" di opere pubblicitarie il committente incarica il "creativo", artista, fotografo o redattore di testi, di realizzare, dietro compenso, un'opera da utilizzare per la pubblicità.

614. Prestazioni tecniche strumentali

Le spese per prestazioni tecniche strumentali esecutivi, fotocomposizioni, ritocchi, dischetti etc. o per l'impegno di modelli sono a carico del committente. Sono altresì a carico del committente le spese vive e di viaggio, autorizzate.

b) PRODUZIONE DI FILMATI PUBBLICITARI

615. Definizione

Per la produzione di filmati pubblicitari la casa di produzione si obbliga, or-

ganizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un filmato pubblicitario, verso corrispettivo.

616. Prestazioni della casa di produzione

Sono prestazioni principali della casa di produzione:

- l'organizzazione della produzione;
- la realizzazione dei filmati pubblicitari;
- gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione dei filmati;
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti televisive).

617. Organizzazione della produzione

L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, etc) l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti. Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente forniti alla casa di produzione dall'agenzia di pubblicità del committente.

618. Prestazione del committente

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei filmati.

Generalmente i contratti prevedono le utilizzazioni per le quali i filmati vengono prodotti e per il caso di successive o diverse utilizzazioni un compenso ulteriore in favore della casa di produzione.

619. Conservazione del materiale

La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) dei filmati per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

CAPITOLO 3

LAVANDERIE E TINTORIE

620. Consegna degli indumenti

La tintolavanderia deve rilasciare al committente, al momento della consegna della merce, una ricevuta scritta contenente la data, la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine per il ritiro. La ricevuta è necessaria per il ritiro della merce. La ditta è responsabile nel caso di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta.

621. Disposizioni per la lavorazione

La ditta è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente al cliente, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi. Qualora, nonostante il rispetto delle istruzioni di manutenzione e di lavaggio indicate nell'etichetta, si dovessero verificare dei danni, la ditta e/o il cliente potranno rivalersi nei confronti dell'industria produttrice del capo di abbigliamento.

622. Recesso dal contratto

La tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.

623. Responsabilità della ditta lavoratrice

La ditta deve eseguire l'opera a regola d'arte, ma non è responsabile dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti quando questi, all'atto della consegna alla ditta stessa, siano risultati deteriorati dall'azione dei raggi solari, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, né è responsabile sempre che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

La tintolavanderia non risponde di eventuali restringimenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe, tinte o lavate per difetto delle fibre o per vizi di confezione.

624. Tintura di indumenti

Nelle ordinazioni di tintura, la tintolavanderia è tenuta ad informare il cliente sugli eventuali rischi del risultato quando si evidenziano difficoltà a raggiungere il colore desiderato.

Nella commissione di tintura secondo campione la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura in colore più scuro e diverso da quello della prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% sul prezzo originariamente pattuito.

625. Termine per il ritiro

La ditta è tenuta a rispettare il termine di consegna. Oltre tale periodo, indicato sulla ricevuta, in caso di mancata riconsegna il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%.

Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 10 giorni da quello indicato per la consegna, salvo causa di forza maggiore accertata.

La ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza di cui al comma II.

La tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per il periodo di cinque mesi dalla data prevista per la riconsegna. Trascorso tale termine, la ditta non è responsabile dei capi se ciò è espressamente previsto nella ricevuta rilasciata al cliente. Sono esclusi i casi di custodia che devono essere specificati nella ricevuta stessa.

626. Verifica degli indumenti

Il cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro e a presentare eventuali reclami sul lavoro eseguito nel più breve tempo possibile.

627. Perdita o deterioramento degli indumenti

Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si considera smarrito prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di riconsegna.

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi ed in ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna. Per i capi il cui valore è superiore a € 516,46, il cliente prima della prestazione deve obbligatoriamente comunicare alla tintolavanderia il valore del capo.

628. Lavatura periodica di biancheria

Gli indumenti sono ritirati al domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia. Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati.

Per la consegna di una certa entità, effettuati da alberghi, convitti e simili, il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro degli indumenti a domicilio del committente, salvo patto contrario, ha luogo settimanalmente.

La riconsegna della biancheria lavata è eseguita a domicilio del committente ed ha luogo settimanalmente, salvo patto contrario.

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti.

CAPITOLO 4

USI ALBERGHIERI

629. Prenotazione

Il contratto di prenotazione alberghiera si determina quando l'albergatore accetta di riservare la camera richiesta dal cliente o da chi per lui.

In caso di prenotazione garantita da caparra o da carta di credito la disponibilità della camera va mantenuta fino alle ore 10.00 del giorno successivo a quello previsto per l'arrivo.

L'albergatore, salvo diverso accordo, è tenuto a mantenere la prenotazione telefonica o comunque la prenotazione non garantita entro le ore 18.00 del giorno previsto per l'arrivo.

Ogni prenotazione deve precisare il numero delle persone, il tipo di camera, la data esatta di arrivo e quella di partenza, il tipo di servizio convenuto, eventuali prestazioni accessorie o condizioni particolari e contenere le generalità complete del cliente.

630. Caparra

L'albergatore ha facoltà di richiedere una caparra. Per il mancato arrivo del cliente l'albergatore può incamerare la caparra e annullare l'impegno della prenotazione, decorso il periodo coperto dall'importo della caparra.

631. Condizioni del contratto

Salvo diversa pattuizione, il contratto si intende concluso per una sola giornata. Nel caso in cui la camera non sia stata disdettata dal cliente entro le ore 10.00 e liberata entro le ore 12.00 del giorno successivo e l'albergatore non abbia informato il cliente, entro le ore 10.00, della indisponibilità della camera, la durata del contratto si proroga di giorno in giorno. In tal caso è facoltà dell'albergatore chiedere giornalmente il pagamento delle prestazioni già fornite.

In caso di recesso anticipato del cliente, l'albergatore può richiedere un importo non superiore al periodo prenotato e comunque non superiore a 3 per-

nottamenti purchè la stanza non sia stata altrimenti occupata.

La camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 14.00 del giorno di arrivo e deve essere lasciata disponibile entro le ore 12.00 del giorno di partenza.

Al cliente che esige di prendere possesso della camera fin dal primo mattino del giorno di arrivo, può essere richiesto il pagamento del prezzo per la notte precedente se la camera è stata tenuta a disposizione.

L'albergatore, qualora si trovi nell'impossibilità di rendere disponibile la camera prenotata, è tenuto a proporre al cliente sistemazione analoga in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di costo. In caso di non accettazione da parte del cliente, l'albergatore è tenuto a restituire l'eventuale caparra versata.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo paga, a discrezione dell'albergatore e con esclusione di gravi e documentati motivi, la tariffa della sola camera per i giorni prenotati.

632. Prestazioni di servizi extra

Al cliente non viene addebitato alcun supplemento per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumati, il cui prezzo è indicato in un listino esposto), della radio e filodiffusione, della TV e delle attrezzature di pertinenza della camera.

Se, su richiesta del cliente, vengono messi a disposizione dall'albergatore apparecchi non facenti parte dell'attrezzatura della camera viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato al cliente.

633. Parcheggi

Al cliente non vengono applicati supplementi per l'utilizzo di parcheggi non custoditi di pertinenza dell'albergo. E' per contro applicata una tariffa preventivamente comunicata per il garage o parcheggio custodito.

634. Animali

La permanenza degli animali in albergo è consentita previa autorizzazione del-

l'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera e in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

La circolazione e la sosta degli animali nei locali comuni dell'albergo è consentita a discrezione dell'albergatore. Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

635. Pagamento

Il conto viene pagato dal cliente, salvo diverso accordo, a presentazione del documento fiscale.

Quando la prenotazione abbia durata superiore ad un giorno è facoltà dell'albergatore chiedere giornalmente il pagamento delle prestazioni già fornite.

E' facoltà dell'albergatore accettare per il pagamento assegni o moneta straniera.

In caso di pernottamenti medio lunghi l'albergatore può richiedere al cliente il pagamento ogni 3 giorni delle prestazioni già fornite.

636. Trattamento di pensione

La "pensione" è oggetto di una convenzione tra il cliente e l'albergatore comprendente l'alloggio e i pasti. Il prezzo di pensione viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo. Il pasto non consumato dal cliente il giorno dell'arrivo viene fornito, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Per i pasti non consumati in albergo non si effettuano decurtazioni al cliente. Se questi usufruisce di un servizio di "pensione completa" l'albergatore fornisce, su preventiva richiesta del cliente, in luogo del pasto non consumato in albergo, "un cestino" contenente quanto necessario per un pasto.

Salvo diversa convenzione si intende:

a) Pensione completa: il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo e della cena.

b) Mezza pensione: il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure della cena.

c) Camera con piccola colazione: il pernottamento con la piccola colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

- la piccola colazione di tipo continentale;
- pranzo (menù del giorno);
- cena (menù del giorno).

Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti.

637. Rapporti con le agenzie di viaggio

All'agenzia di viaggio che effettua la prenotazione gli alberghi corrispondono una commissione calcolata in base ai servizi richiesti ed effettivamente erogati. La commissione viene pagata dopo il saldo dovuto all'albergatore previa presentazione di fattura; nel caso in cui il cliente effettui direttamente il pagamento all'albergo, quest'ultimo dovrà corrispondere la commissione pattuita all'agenzia. La commissione praticata per le agenzie di viaggio è pari al 10%, quella per i tour-operator varia dal 15% al 25%.

CAPITOLO 5

USI TEATRALI

638. Interruzione di spettacoli lirici

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, lo spettacolo non inizia o si interrompe durante il primo atto, allo spettatore viene riconosciuta, a sua scelta, la possibilità di ottenere il rimborso del biglietto oppure la commutazione con altro spettacolo, anche fuori abbonamento.

639. Compenso dovuto all'artista

L'artista ha diritto all'intero compenso concordato se è concluso il primo atto della rappresentazione.

Se per impossibilità fisica l'artista non può proseguire la rappresentazione iniziata ha diritto solo al 50% del compenso; il restante 50% verrà corrisposto all'eventuale sostituto.

Anche se l'artista si avvale di un rappresentante, il contratto deve essere sottoscritto dall'artista stesso. L'artista può avere un solo rappresentante presso ciascun teatro per la rappresentazione di un singolo spettacolo. Il rappresentante ha il potere di definire tempi e cachet.

Il pagamento della prestazione artistica deve essere effettuato in favore dell'artista, che corrisponderà direttamente al rappresentante i compensi secondo gli accordi intercorsi tra gli stessi.

640. Inidoneità alla parte

Se un artista si rileva inidoneo alla "parte" per la quale è stato scritturato, il direttore artistico del teatro lirico può protestare l'artista dopo la prima prova di assieme.

641. Contratti teatri di prosa

Il teatro di prosa può stipulare contratti con la compagnia e/o con la società di produzione, oltre che direttamente con l'artista.

CAPITOLO 6

USI IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI

642. Modalità di vendita

I prodotti appartenenti ai generi di Gastronomia, Rosticceria, Pasticceria, Gelateria, sono venduti a pezzo.

643. Esposizione dei prezzi al pubblico

L'obbligo di esposizione dei prezzi al pubblico, negli esercizi dotati di servizio al tavolo, si intende assolto con la collocazione sui tavoli dell'esercizio del menù o della lista delle bevande indicanti chiaramente i prezzi praticati.

644. Conto

Nel conto è facoltà dell'esercente applicare la voce relativa al "coperto" a condizione che la stessa sia chiaramente indicata nella lista dei prezzi praticati.

CAPITOLO 7

USI NEL SETTORE BALNEARE E NEI PARCHI ACQUATICI

a) STABILIMENTI BALNEARI

645. Ingresso

Nelle concessioni ad uso balneare con la clausola di esclusività, in assenza di diversa determinazione, si intende riservata al concessionario l'ammissione dei clienti a determinate condizioni da lui stesso stabilite, tra cui il pagamento del biglietto di ingresso, quale corrispettivo dei servizi apprestati dallo stabilimento balneare.

I concessionari con titolo concessorio riportante la clausola di non esclusività dell'uso, non richiedono un biglietto di ingresso, bensì il pagamento dei soli servizi prestati e dei beni presi a noleggio.

Nel caso di pioggia o di condizioni meteorologiche avverse ivi comprese quelle concernenti lo stato del mare che impediscano la balneazione (segnale di bandiera rossa) non è previsto il rimborso del biglietto di accesso tranne nell'ipotesi che lo stabilimento non sia costretto a chiudere.

b) PARCHI DI DIVERTIMENTO

646. Ingresso

I biglietti di ingresso in parchi di divertimento possono essere utilizzati anche in date diverse dalla loro emissione. L'accesso alle attrazioni può essere incluso nel biglietto di ingresso al parco ovvero essere subordinato al pagamento di un diverso ed apposito titolo.

647. Prezzi

I prezzi praticati dai parchi di divertimento possono variare in base alla stagionalità.

Possono altresì essere previsti prezzi diversi da quelli ordinari in occasione di festività, ricorrenze e eventi particolari.

Nel caso di pioggia o di condizioni meteorologiche avverse non è previsto il rimborso del biglietto tranne nell'ipotesi che il parco non sia costretto a chiudere.

Nel caso di biglietto di ingresso comprensivo anche dell'accesso alle attrazioni non è previsto il rimborso né totale né parziale del prezzo pagato qualora per manutenzione o causa di forza maggiore si verifichi la chiusura di un'attrazione.

Possono essere previsti sconti particolari per i gruppi.

E' consuetudine consentire l'ingresso gratuito ai bambini fino ad un metro di altezza nonché prevedere prezzi ridotti per i bambini sino ad una determinata fascia di età.

c) PARCHI ACQUATICI

648. Ingresso

Il biglietto di ingresso a parchi acquatici di regola dà diritto solo all'uso delle strutture quali, a titolo esemplificativo, piscine ed acquascivoli nonché all'animazione e a discrezione dell'esercente può consentire l'uso gratuito di lettini, sdraio ed ombrelloni.

Qualora non vi sia disponibilità di lettini, sdraio ed ombrelloni il cliente non potrà esigere il rimborso o la riduzione del biglietto di ingresso alla struttura.

Pei i servizi accessori quali docce calde, armadietti porta abiti, cassette di sicurezza e parcheggio custodito è previsto il pagamento di uno specifico titolo.

CAPITOLO 8

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

a) TRASPORTO A MEZZO AUTOCARRI

649. Ordine e prenotazione

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo, verbalmente o con scambio di lettere fra spedizioniere e/o vettore e committente; in mancanza, ove non sia diversamente specificato, si intende conferito il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all' autotrasportatore.

650. Recesso unilaterale del contratto (penale)

In caso di storno del contratto da parte del committente o di mancata esecuzione da parte dello spedizioniere o del vettore, è dovuta una penalità di storno da determinare tra le parti.

651. Trasporto (responsabilità del vettore)

Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio.

Il vettore non risponde delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico della merce sull' automezzo sia stato effettuato a cura del mittente. Il vettore è responsabile del solo trasporto , salvo diversa pattuizione tra le parti (committente e depositario) che affidino al vettore anche le operazioni di carico e scarico.

Sarà esclusiva cura del committente accertarsi che presso il destinatario vi siano le attrezzature eventualmente necessarie e idonee per lo scarico della merce in condizioni di sicurezza.

652. Assicurazione della merce

Lo spedizioniere e/o il vettore non sono tenuti ad assicurare la merce, se non

a seguito di un ordine scritto del committente antecedente alla messa a disposizione della merce.

Essi stipulano l'assicurazione come semplici intermediari alle condizioni di polizza e alle clausole speciali delle Compagnia di assicurazione scelte, senza nessuna propria responsabilità, anche se non hanno comunicato al committente il nome dell'assicuratore.

In mancanza di esatta precisazione da parte del committente dei rischi da assicurare, gli stessi vengono coperti in base alle normative di legge citate.

La semplice indicazione del valore della merce non costituisce incarico di assicurazione. Nel caso in cui il valore indicato sia consistente, lo spedizioniere e/o il vettore è tenuto, ove non sia stata richiesta l'assicurazione, ad accertarsi della reale volontà del committente.

A tutti gli effetti l'assicurazione sarà da considerarsi operante non appena lo spedizioniere e/o il vettore siano in grado di concluderla.

I lavori di manutenzione, riparazione e modifica delle unità da diporto e dei natanti da diporto vanno pagati in misura non inferiore al 50% ad accettazione del preventivo. Il saldo va pagato ad ultimazione lavori e comunque prima della consegna.

Il tempo occorrente per eventuali lavori di riparazione, manutenzione e modifica non comporta alcuna riduzione a qualsiasi titolo alla durata del contratto di rimessaggio.

Per richiesta di preventivi, che comportino spese e impiego di manodopera, per lo smontaggio di motori, parti meccaniche, ausiliari di bordo, il committente è tenuto al relativo rimborso, prima della riconsegna dello scafo, nel caso che il preventivo non venga accettato. Sono a carico dell'armatore le spese per materiali e manodopera occorrenti al rimontaggio se richiesto.

b) TRASPORTI A MEZZO CONTAINER

653. Sigillatura del container

Il mittente (concessionario) è tenuto ad applicare il sigillo al contenitore in presenza dell'autista dell'automezzo.

654. Rimozione dei sigilli

Il destinatario (ricevitore) è tenuto a verificare l'integrità e il numero del sigillo e a rimuoverlo in presenza dell'autista dell'automezzo.

655. Oneri e responsabilità

Il vettore accetta e riconsegna il container nello stato in cui si trova, limitandosi a verificare il sigillo e le condizioni esterne; il vettore, pertanto, non è responsabile della quantità e qualità della merce trasportata, ma solo dell'integrità del sigillo e ogni riserva o contestazione al riguardo deve essere immediatamente manifestata all'autista dell'automezzo.

656. Responsabilità sul peso dichiarato

Il committente, il proprietario del veicolo e il conducente sono corresponsabili in caso di sovraccarico del veicolo e le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di limiti di peso sono elevate in parti uguali.

c)TRASPORTO MERCI A MEZZO CORRIERE

657. Ordine di ritiro

L'ordine di ritiro deve essere comunicato entro la mattina per i ritiri pomeridiani ed entro il pomeriggio perché il servizio venga effettuato la mattina successiva. Termini diversi vanno considerati prestazioni particolari (servizi urgenti).

658. Prese e consegne a domicilio

Con la clausola "prese e consegne a domicilio" i ritiri e le consegne delle merci vanno effettuate al domicilio del mittente e/o del destinatario salvo diversa pattuizione e nei limiti di peso previsti dalle normative vigenti.

I ritiri e le consegne di merce che superano i limiti di peso previsti dalla normativa vigente, che prevedono modalità di esecuzione particolari e/o devono essere effettuati in orari tassativi, vanno considerati supplementari al normale contratto di trasporto o di spedizione e conseguentemente vanno tassati se-

condo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione. Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per le consegne, salvo diversa pattuizione.

659. Merci voluminose e colli eccezionali

Le merci che non raggiungono un rapporto di Kg 250 per metro cubo vanno tassate proporzionalmente secondo tale rapporto.

I colli di peso unitario superiore a kg. 100 si intendono assunti, agli effetti del trasporto ed in entrambe le prestazioni, a bordo di camion. Eventuali carichi, scarichi e posa entro locali, vanno regolati secondo le condizioni di cui al precedente art. 658.

660. Apertura dei colli

Per l'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali, daziali, o sanitarie lo spedizioniere/corriere è tenuto ad imballare di nuovo le merci. Le spese relative sono a carico dello spedizioniere/corriere ove non espressamente pattuito.

661. Indennità di sosta o mancato servizio

Il mittente e il destinatario devono disporre affinché le operazioni di presa e/o consegna avvengano entro i tempi strettamente necessari all'effettuazione delle operazioni stesse, proporzionalmente alla quantità ed alla natura delle merci; tali operazioni devono avere inizio appena l'automezzo è posto a loro disposizione.

Per i tempi di attesa e di sosta il corriere/spedizioniere ha diritto ad un'addizionale aggiuntiva. Qualora l'attesa o la sosta presso l'utente pregiudichi la continuità e la programmazione dei servizi successivi, il corriere/spedizioniere ha facoltà di non eseguire l'operazione, salvo il diritto di chiedere eventuali danni oltre all'addebito dell'ulteriore servizio eventualmente prestato.

Il presente articolo vale anche per il capitolo riguardante il "trasporto a mezzo autocarro".

662. Risarcimenti per avarie o perdita

Il corriere accetta la merce (colli e plichi) con l'intesa che l'ammontare massimo risarcibile in caso di perdite e avarie è determinato da quanto previsto dall'art. 1 legge 450/1985 salvo diversa pattuizione scritta antecedente alla consegna della merce al vettore.

663. Assicurazione di merci

Si applica quanto previsto dall'art. 652 della presente Raccolta.

664. Mandato di contrassegno

Il mandato di contrassegno deve risultare dai documenti di trasporto in modo chiaro e visibile, con dicitura "contrassegno", seguita dall'importo da esigere in cifre e in lettere.

665. Mancata consegna della merce

La mancata consegna della merce al destinatario, per motivi non imputabili al corriere, autorizza lo stesso corriere a rispedirla al mittente se, entro 30 gg. dal passaggio in giacenza e comunque dalla spedizione dell'avviso di giacenza, la merce non sia stata svincolata o il mittente non abbia fornito nuove istruzioni; in tal caso il mittente è tenuto a risarcire le spese di giacenza e del ritorno.

666. Modalità di esercizio del diritto di ritenzione

Il corriere potrà esercitare il diritto di ritenzione previsto dal codice civile inviando preventiva richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sia al mittente che al destinatario del trasporto.

In tale richiesta verranno indicati il costo del nolo e gli oneri relativi all'esecuzione degli incarichi affidatigli anche già eseguiti, e l'esatta indicazione della merceologia, se vi sono più partite, sulla quale intende esercitare detto diritto.

667. Noleggio bus con conducente

Nel contratto tra il vettore ed il richiedente, va sempre esplicitato a chi fanno capo le spese di vitto e alloggio degli autisti e degli eventuali accompagnatori (guide, traduttori etc.); per questi ultimi va inoltre chiarito a chi fanno carico le spese per ingresso musei, parchi, fiere, altri trasporti etc. Comunque, ove non esplicitato, le spese di vitto ed alloggio sono a completo carico del vettore mentre le spese per ingresso, musei, parchi, fiere, altri trasporti etc. sono a carico del gruppo richiedente.

Alla fine della prestazione, per trasporti non di linea, è uso comune che i viaggiatori rilascino una somma (non predeterminata e facoltativa) per gli autisti e gli accompagnatori.

Durante il servizio, l'autista è tenuto a mantenere in normali condizioni di pulizia il mezzo. Per la necessaria pulizia a seguito di incuria da parte dei viaggiatori o per circostanze eccezionali (versamento di liquidi etc.) le spese per la pulizia vanno ripartite tra i viaggiatori ove non sia possibile individuare con precisione il viaggiatore che ha causato il danno.

Ad ogni risalita sul mezzo gli autisti (o gli accompagnatori) hanno l'obbligo di controllare che tutti i viaggiatori siano a bordo, prima di riprendere la marcia.

Nel caso di gite turistiche, ove l'autista (o gli accompagnatori) introducano in un emporio i viaggiatori, è uso che il proprietario dell' emporio conceda una provvigione all'autista/accompagnatore.

Di norma, anche per servizi di linea, l'autista, a discrezione del gestore, non paga le consumazioni effettuate al bar.

a) SBARCO E IMBARCO DI MERCI

668. Polizza di carico

Le polizze di carico per merce in partenza dai porti della provincia vengono riempite a cura dei caricatori e dei loro spedizionieri e consegnate alle Agenzie Marittime o alle Compagnie di Navigazione contro rilascio dell'ordine di imbarco o della booking note (prenotazione).

A merce imbarcata e contro restituzione dell'ordine di imbarco firmato dal Capitano, le Agenzie Marittime o le Compagnie di Navigazione rilasciano le polizze da esse firmate, previo pagamento del nolo, se dovuto, e di tutte le spese aggiuntive e/o accessorie, a chiunque dovute.

Nel caso di imbarco di contenitori, le Agenzie Marittime o le Compagnie di Navigazione emetteranno la container shipping list (lista di imbarco dei contenitori) che comprenderà i contenitori imbarcati sulla nave .

A merce imbarcata, sulla base della container shipping list (lista di imbarco dei contenitori) firmata dal capitano della nave e dal terminalista, le Agenzie Marittime o le Compagnie di Navigazione rilasceranno le polizze di carico, previo pagamento del nolo, se dovuto, e di tutte le spese aggiuntive e/o accessorie a chiunque dovute.

669. Delivery order

Per ottenere la consegna della merce o dei contenitori, il ricevitore o suo rappresentante consegna all'agenzia marittima o alla compagnia di navigazione un originale della polizza di carico girata, paga il nolo marittimo, se dovuto, gli aggiuntivi, accessori e diritti, a chiunque dovuti, e riceve in cambio il delivery order che dà diritto al ritiro della merce o dei contenitori.

Il delivery order tiene luogo della polizza di carico, purché vistato dal raccomandatorio o dall'armatore della nave, anche quando la partita di cui alla po-

lizza di carico originaria sia stata suddivisa in più lotti parziali.

670. Avaria generale

Nelle vendite di cereali «cif» golfo di Napoli, in caso di avaria generale, la fattura provvisoria diventa definitiva anche quando la vendita sia stata fissata alla condizione di «peso sbarcato».

671. Accosto a banchina

I caricatori/ricevitori rappresentanti la maggioranza in peso del carico destinato ai porti di Napoli e provincia indicano all'Agente raccomandatario della nave il posto di ormeggio preparato per le operazioni di carico/discarica e questi; a sua volta ne fa richiesta al comandante del porto, che dispone a suo criterio.

Tale uso non vige per le navi di linea.

672. Clausola “alla diligenza del capitano”

Per la discarica dei cereali alla rinfusa quando la nave viene discaricata «alla diligenza del capitano», il ricevitore è obbligato a ritirare una quantità media non inferiore a quella stabilita dalle norme di lavoro di ciascun porto.

673. Discarica cereali alla rinfusa

Nei porti di Napoli e della provincia la discarica dei cereali alla rinfusa è normalmente effettuata con mezzi meccanici.

Le indennità doganali per lo scarico delle navi in orario doganale straordinario (ma normale per i silos e la mano d'opera) sono a carico di chi sostiene le spese di tiraggio.

Le spese di tagliatura dei sacchi fermacarico, comunque stivati, cadono a carico del tiraggio.

Le spese di cucitura e rattoppatura dei sacchi di origine contenenti semi e simili sono connessi nella merce.

La pesatura dei cereali scaricati nei porti della provincia viene fatta a mezzo bilico.

Nei porti del golfo di Napoli, allorché bisogna procedere al prelievo e al suggellamento del campione di un lotto di cereali formanti unica massa, ma destinato a più compratori, qualora non sia presente la totalità di questi, il prelevamento e il suggellamento del campione stesso sono ritenuti sufficienti se fatti in contraddittorio con il ricevitore o i ricevitori dei maggiori quantitativi.

Nelle compravendite dei cereali «cif» pagamento contro documenti, un carico alla rinfusa destinato a diversi ricevitori, viene ripartito «pro rata» fra i singoli ricevitori a cura degli incaricati dei destinatari e dei caricatori.

A discarica compiuta il sorvegliante redige un rapporto indicante la quantità di merce che spetta a ciascun ricevitore perché le parti possano effettuare i conteggi finali.

Qualora taluno abbia ricevuto un quantitativo differente da quello spettantegli, i ricevitori dovranno effettuare la compensazione tra loro in natura o in denaro, direttamente o per tramite del venditore.

674. Caricazione e discarica sottoparanco

Nella caricazione delle merci in colli con clausola «sottoparanco», il caricatore ha l'obbligo di portarli sotto la murata della nave, imbraccarli ed attaccarli all'uncino della gru o del verricello di bordo.

Le merci si intendono in possesso della nave, con il conseguente passaggio dei rischi, non appena la braga si solleva dal piano della banchina o del galleggiante. Se però all'atto del sollevamento cadono dei colli fuori bordo, la responsabilità è del caricatore qualora la caduta derivi dal confezionamento dell'imbragata o dalla sua solidità.

Nella discarica di merci in colli «sottoparanco» la nave è tenuta ad effettuare la consegna a sue spese dei colli imbragati al ricevitore o su banchina o su galleggiante ovvero, quando possibile, su vagone, carro o autocarro. Il passaggio del possesso, ed il conseguente trasferimento del rischio, avviene solo a partire dal momento in cui la imbragata poggia sul piano di ricevimento. La nave non è tenuta a mantenere personale fuori bordo e l'obbligo dello sganciamento dell'uncino, della gru o del verricello spetta al ricevitore.

Il ricevitore deve essere pronto alla ricezione quando il capitano è pronto a

consegnare la merce e deve avere personale e mezzi sufficienti sotto bordo, per non ritardare la sollecita consegna che dal bordo può fare il capitano.

Quando i ricevitori intendono avvalersi della consegna «sottoparanco» per provvedere direttamente al ritiro della merce, devono dare preavviso all'agente della nave non meno di 48 ore prima dell'arrivo della nave, salvo diverse condizioni di polizza.

Nella caricazione o scarica delle rinfuse con la consegna «sottoparanco» se le operazioni avvengono con mezzi meccanici previa insaccatura, gli usi sono conformi a quelli indicati per i colli: se avvengono a mezzo silos, le tariffe ufficiali dei silos della provincia prevedono la ripartizione delle spese di introduzione fra nave e merce ed esigono da ciascuno la parte di relativa spettanza.

La clausola «cif» (cost insurance & freight / costo assicurazione & nolo) inserita nel contratto di compravendita non include nel prezzo le spese di ricezione da sottoparanco che sono a carico del ricevitore. Per il traffico containerizzato internazionale la clausola sottoparanco, ai fini del passaggio della responsabilità dal caricatore/ricevitore alla nave e viceversa, ha effetto:

- a) per i contenitori a carico completo nel momento in cui gli uncini o lo «spreader» vengono/viene fissato ai «corner casting» del container o sganciati sul piano del portacontainer o sul vagone ferroviario;
- b) per le merci da stivare in contenitori PIER/PIER (PORTO/PORTO) e PIER/DOOR (PORTO/STABILIMENTO): nel momento in cui le merci vengono sollevate dal piano dell'automezzo o del carro ferroviario;
- c) per le merci da disstivare da contenitori PIER/PIER (PORTO/PORTO) e DOOR/PIER (STABILIMENTO/PORTO): nel caso di merci, svuotate per disposizione doganale dal contenitore e portate a deposito, la responsabilità della nave rientra nella regolamentazione convenzionale del trasporto e della riconsegna; nel caso che la merce sia ritirata al terminale, la responsabilità della nave viene a cessare allorché la merce viene posata sul piano del veicolo stradale o carro ferroviario.

La stessa clausola, sotto il profilo degli oneri afferenti lo stivaggio/disstivaggio e le spese di imbarco/sbarco, viene così applicata nei trasporti containerizzati:

- a) noli «liner terms» termini di linea: nel caso di contenitori a carico completo il caricatore/ricevitore paga solamente le spese d'imbarco/sbarco per contenitore utilizzato;
- b) noli F.I.O. - free in out - franco entrata uscita: alle spese di imbarco/sbarco a carico del caricatore/ricevitore, vanno aggiunte quelle di stivaggio/disstivaggio;
- c) noli F.A.S. free alongside - franco banchina: nessuna spesa per l'imbarco/stivaggio o sbarco/disstivaggio è dovuta, rispettivamente, dal caricatore e dal ricevitore.

Quanto precede vale anche nel caso di contenitori fatti affluire ai terminali ferroviari e/o Interporti da Compagnie di navigazione le cui navi non approdano nei porti della Provincia.

675. Discarica legname

Il tempo occorrente per la discarica di legname da una nave affiancata alla banchina è regolato in base al quantitativo di legname contenuto nella stiva di maggiore carico, sempre quando il carico complessivo sia di eguale capacità e pezzatura.

676. Riserve al vettore - Comunicazione al ricevitore delle merci

Nel porto di Napoli i magazzini di deposito, a richiesta del ricevitore portatore della fede di deposito, dell'ordine di rilascio o di altro documento di legittimazione, gli danno notizia, all'atto riconsegna delle merci, delle riserve da essi avanzate ai vettori al momento della introduzione delle merci stesse in magazzino.

677. «Cappello» al capitano

Le agenzie marittime, donano ai comandanti delle navi a loro appoggiate qualche prodotto caratteristico dell'artigianato o un altro oggetto.

678. Stallie per navi

Nei porti della provincia di Napoli la decorrenza delle stallie per navi non di linea è determinata nei modi seguenti:

- a) se la nave presenta il suo avviso di prontezza in giorno festivo riconosciuto, le stallie cominciano dalle ore 14:00 del giorno successivo feriale;
- b) se la nave presenta il suo avviso di prontezza nelle ore antimeridiane del giorno feriale, le stallie cominciano dalle ore 14:00 dello stesso giorno;
- c) se la nave presenta il suo avviso di prontezza nelle ore pomeridiane di giorno feriale, le stallie cominciano dalle ore 8:00 del giorno successivo feriale.

Quando l'avviso dell'arrivo viene dato dal capitano dopo le quattro pomeridiane, il ricevitore ha diritto, salvo patto contrario, di iniziare le proprie operazioni il giorno seguente a quello dell'arrivo, tempo permettendo, salvo festività riconosciuta o forza maggiore, e salvo che la nave non sia pronta ed ormeggiata in sito regolare per la discarica

Quando il possessore della polizza di carico è ignoto al capitano e non si presenta, il capitano dà notizia del suo arrivo a termini di legge; deposita il carico presso i magazzini di deposito portuali o altrove, e rimane libero da ogni impegno.

In questo caso le stallie decorrono dal giorno dell' avviso dopo l'arrivo.

Nelle stallie (salvo che nel contratto di noleggio non sia determinato il numero di «giorni correnti» in cui il carico e lo scarico devono essere effettuati) non vengono calcolati i giorni festivi legalmente riconosciuti e quelli di cattivo tempo constatati dalla competente autorità marittima.

Quando, nel determinare le stallie nel contratto di noleggio, si usa la clausola «giorni correnti», nessun giorno deve essere escluso.

679. Stallie per carichi di carbone

Le stallie per i carichi di carbone, quando si pesa il carico, sono regolate sulla quantità consegnata.

Quando invece il carico non viene pesato, le stalle sono regolate sulla quantità netta su cui la nave riscuote il nolo, cioè sul quantitativo indicato in polizza dedotto l'abbuono del 2%.

680. Calcoli dei giorni di stalla

Il ricevitore è obbligato a ricevere, in media, il quantitativo di merci previsto dalle tariffe e norme di lavoro portuale per la giornata lavorativa; in tal caso, ove non raggiunga tale quantitativo o abbia bisogno di guadagnare tempo, ha il diritto di fare effettuare la discarica anche oltre il normale orario lavorativo, restando a suo carico le maggiori spese ed i maggiori compensi all'equipaggio od a terzi. Uguale obbligo assume il caricatore se a sua richiesta l'imbarco viene eseguito oltre il detto orario.

L'orario normale del lavoro portuale è quello fissato dall'autorità marittima competente. Quando nei contratti di utilizzazione della nave si fa riferimento all'orario di ufficio, per tale si intende il seguente: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

Il giorno di stalla va computato a 24 ore, con inizio alle ore 00 e termine alle ore 24.

681. Ripartizione delle stalle

Gli usi che regolano, nei porti della provincia di Napoli, la discarica delle merci dalle navi a diversi destinatari, in rapporto alla ripartizione delle stalle, sono i seguenti:

- il capitano dispone la discarica delle merci a ciascun destinatario, ripartisce le stalle e fissa ai ricevitori il termine in cui la discarica deve cominciare e finire in base al piano di carico che viene stabilito, di accordo con i caricatori, all'atto della caricazione;
- ogni ricevitore deve possedere tale piano e deve tenersi pronto a ricevere la sua merce nel tempo che gli viene indicato dal capitano.

682. Controstalle

Per le navi noleggiate, al fine specialmente di precisare il tempo impiegato per

la discarica agli effetti delle eventuali controstaillie e «despatch money» (premio di acceleramento), deve procedersi dopo la discarica alla formazione del «time sheet» (tavola dei tempi).

c) CALI

683.a Calo durante le operazioni di imbarco e sbarco di cereali e semi oleosi

Le operazioni meccaniche di imbarco e sbarco dei carichi di cereali, semi oleosi, sfarinati, ecc. alla rinfusa in arrivo o in partenza nei porti di Napoli e Provincia, danno luogo a dispersione del prodotto ed a volatilizzazione di polvere:

- GRANONE: 1 per mille, da detrarre dal peso netto del cereale sbarcato/pesato alla rinfusa;
- GRANO: da 1 a 1.45 per mille da detrarre dal peso netto del cereale sbarcato/pesato alla rinfusa.
- SEMI OLEOSI: 1 per mille, da detrarre dal peso netto sbarcato alla rinfusa dai carichi di colza, soya, ecc.
- CEREALI LEGGERI: 1,15 per mille, da detrarre dal peso netto del cereale sbarcato/pesato alla rinfusa di carichi di avena, orzo, segala, miglio, ecc.;
- FARINE DI SOYA, DI PESCE, ecc. 1,15 per mille, da detrarre dal peso netto sbarcato/pesato alla rinfusa.

683.b Calo nel trasporto di cereali e semi oleosi

Ai capitani delle navi che trasportano cereali e semi oleosi alla rinfusa dai porti del Mediterraneo compresi fra gli stretti, si accorda per calo normale la tolleranza dello 0,50% e quella dell' 1 % per le altre provenienze, se il capitano ha affermato il peso in polizza.

d) NOLI

684. Prenotazione di cubaggio

Le prenotazioni verbali di cubaggio per il carico di merci non impegnano né l'armatore né il caricatore.

685. Clausola del «cancello»

La clausola del «cancello» inserita nel contratto di noleggio importa che, ove mai la nave noleggiata si presenti nel porto designato oltre il termine stabilito per la caricazione, il noleggiatore ha la scelta o di annullare il contratto, ovvero di esigere che l'armatore lo esegua tardivamente, senz'altro diritto, in entrambi i casi, a titolo di penale o risarcimento di danni.

Tale penale o risarcimento è dovuto al noleggiatore, quando l'armatore, invitato a dare esecuzione al contratto oltre il termine stabilito dal «cancello», si rende inadempiente con dolo o colpa grave.

686. Mediazioni nel noleggio e provvigioni su navi di linea.

Per il noleggio di mezzi adibiti a trasporto merci, l'armatore corrisponde all'agente marittimo, mediatore del noleggio, una provvigione che varia dal 4 al 6% del noleggio stesso.

687. Affitto di galleggianti

Il proprietario di galleggianti, dati in affitto per la scarica di merci, consegna i galleggianti stessi muniti dei cavi di ormeggio nonché dei dispositivi di sicurezza.

688. Pagamento del nolo

Il nolo dei carichi totali di cereali, carboni, legnami in arrivo nei porti del golfo, viene pagato secondo le modalità e nella valuta prescritta dal contratto di utilizzazione.

Il nolo dei contenitori viene pagato con bonifico bancario nella valuta indicata dalla polizza di carico o con l'equivalente in euro al cambio indicato dal vettore.

689. «Quinto di mediazione»

Il caricatore o lo spedizioniere percepisce dal vettore o dall'agente del vettore una provvigione stabilita secondo le norme conferenziali o da accordi contrattuali, da calcolarsi sull'importo dei noli, sia per merci varie che per merci in contenitori.

All'atto del pagamento della provvigione il vettore o l'agente trattiene il 20% della provvigione, denominato «quinto di mediazione».

e) CLAUSOLE SPECIALI

690. Clausola «franco bordo»

La clausola «franco bordo» impone al venditore l'onere della spesa e dei rischi fino alla resa della merce a bordo della nave che deve portarla a destino.

691. Clausola «non rispondo peso» o «salvo peso»

La clausola «non rispondo peso» o «salvo peso», inserita dal capitano ha l'effetto di far ritenere le indicazioni della polizza, cui si riferisce, unilateralmente provenienti dal mittente caricatore e come tali non idonee a costituire prova contro il capitano o riconoscimento da parte sua.

692. Clausola «afferma solo il numero dei colli»

Il capitano può fare inserire nella polizza la clausola «afferma solo il numero dei colli». Per i carichi alla rinfusa, il capitano, qualora abbia constatato all'imbarco il peso deve farne riconoscimento in polizza, con salvezza di un certo calo a seconda della specie di merce trasportata.

693. Clausola «pagamento arrivo vapore»

Nei porti della provincia di Napoli la clausola «pagamento arrivo vapore» viene interpretata nel senso che il ricevitore è tenuto a ritirare i documenti rappresentativi della merce all'arrivo della nave in porto, indipendentemente dalla dichiarazione del capitano di essere pronto alla scarica.

694. Clausola «franco silos»

Nei porti della provincia di Napoli, la clausola «franco silos» inserita in un contratto di compravendita di cereali provenienti via mare, importa che le spese di uscita dai silos siano a carico del compratore.

695. Clausola «as fast as ship can deliver»

La clausola «as fast as ship can deliver», inserita nei contratti di noleggio, im-

plica la facoltà da parte del capitano di scaricare quanto più celermente la nave si presti e corrispondentemente l'obbligo del ricevitore di ricevere il carico con la velocità che i mezzi di bordo possono consentire.

696. Clausola « franco stazione» o «franco banchina», «franco vagone» o «franco bordo»

La clausola «franco stazione» o «franco banchina» implica l'obbligo di consegnare la merce sui piazzali della stazione o sul ciglio della banchina mentre la clausola «franco vagone» o «franco bordo» implica l'obbligo del caricatore di consegnare la merce nei vagoni o nelle stive della nave.

697. Peso di sbarco

Se all'imbarco la merce viene consegnata senza controllo di peso, allo sbarco la nave può rifiutare la sua assistenza alla pesatura; ciononostante conserva la facoltà di chiedere il riconoscimento del peso di sbarco agli effetti del computo delle stalle.

Il mezzo usato (stadera, bascula, bilico doganale, bilico ferroviario, scandaglio) varia a seconda della qualità delle merci, della loro origine e del loro destino.

698. Clausola «F.I.O.» free in out - franco entrata uscita

Con contratto di noleggio F.I.O. free in out - franco entrata uscita in cui le spese d'imbarco o sbarco e di stivaggio o disstivaggio sono a carico della merce, la nave ha l'obbligo di facilitare con i mezzi a sua disposizione le operazioni e fornire senza compenso, i verricelli e la forza per azionarli. I verricelli (gruisti) restano invece a carico della merce, salvo quanto previsto dal contratto di noleggio e dai regolamenti portuali.

699. Clausola «parte di un carico di... senza separazione»

La clausola «parte di un carico di... senza separazione», inserita nella polizza di carico dei cereali, è adottata per consentire ai caricatori di un'unica partita il frazionamento di essa in più polizze, aventi tutte riferimento alla partita medesima.

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE AGRARIE LOCALI



COMUNE	Misura locale	Corrisp. ad ettari	NOTE
Acerra	Moggio	0.40,32	Moggio = 10 quarte; Quarta = 9 none; Nona = 5 quinte
	Moggio	0.33,87	Moggio = 8 quarte; Quarta = mq. 423; Nona = mq. 47; Quinta = mq. 9,4
Afragola.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi
Afragola.....	Moggio	0.33,65 0.36,78	Moggio = 900 passi
Anacapri.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900; Passo = a 30 pergole
Arzano.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi; Passo = a mq. 3,76; Quarta = 90 passi; Canna = mq. 1,94
Bacoli.....	Moggio	0.33,87	Moggio = a 10 quarte; Quarta = a 9 none; Nona = 5 quinte
Barano	Moggio	0.33,84	Moggio = 900 passi
Boscoreale.....	Moggio	0.33,65	
Boscotrecase.....	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi
Brusciano	Moggio	0.40,32	Moggio = a 10 quarte
Caivano.....	Moggio	0.42,87	Moggio = a 10 quarte; Quarta = mq. 428,70
Calvizzano.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi
Camposano.....	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi o canne
Capri	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi o canne
Carbonara di Nola	Moggio	0.40,32	Passo = a mq. 4,48; Palma = a m. 0,265; Moggio = a 900 passi o canne
Cardito.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi
Casalnuovo di Napoli.	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi
Casamarciano	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi
Casamicciola	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi
Casandrino.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi

COMUNE	Misura locale	Corrisp. ad ettari	NOTE
Casavatore.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 10 quarte; Quarta = a 90 passi
Casola di Napoli.....	Moggio	0.33,87 0.36,78	Moggio = 900 passi
Casoria.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi
Castell. di Stabia.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi
Castello di Cisterna.....	Moggio	0.40,42	Moggio = 10 quarte; Quarta = 90 canne; Canna = 2 passi; Passo = 4 palmi
Cercola.....	Moggio	0.33,33	Moggio = 10 Quarte
Cicciano.....	Moggio	0.40,32	Moggio = a 900 passi o canne; Passo = mq. 4,48
Cimitile.....	Moggio	0.40,32	Moggio = a 900 passi o canne
Comiziano.....	Moggio	0.40,32	Moggio = a 900 passi o canne
Crispano.....	Moggio	0.42,87	Moggio = 900 passi
Ercolano.....	Moggio	0.42,87	Moggio = a 900 passi o canne
Forio d'Ischia.....	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi = 24 misura - misura mq. 141
Frattamaggiore.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi; Quarta = 1/01 di moggio mq. 338,70
Frattaminore.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 10 quarta; Quarta = 90 none; Nona = 5 quinte; Quinta 2 passi
Giugliano in Camp.	Moggio	0.42,87	Moggio = 900 passi
Gragnano.....	Moggio	0.33,65 0.36,78	Moggio = 900 passi
Grumo Nevano.....	Moggio	0.33,87	Moggio = a 900 passi; Quarta = mq. 338,73; Passo = mq. 3,76
Ischia.....	Moggio	0.33,65	
Lacco Ameno.....	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi
Lettere.....	Moggio	0.33,65 0.36,78	Moggio = 900 passi
Liveri.....	Moggio	0.40,32	
Marano.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi
Mariglianella.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 10 quarte; Quarta = 90 passi

COMUNE	Misura locale	Corrisp. ad ettari	NOTE
Marigliano	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 canne; Quarta = a mq. 403; Passo o canna = mq. 4,48
Massalubrense	Moggio	0.23,37	Moggio = 625 passi
Melito di Napoli.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 10 quarte; Quarta = a 90 passi; Passo = a mq. 3,72
Meta di Sorrento.....	Moggio	0.23,37	Moggio = 625 passi
Monte di Procida	Moggio	0.33,87	Moggio = 10 quarte; Quarta = a 90 passi
Mugnano di Napoli	Moggio	0.33,87	Moggio = 10 quarte; Quarta = a 90 passi
Napoli.....	Moggio	0.33,33 0.33,87	Moggio = 900 passi
Nola	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi
Ottaviano	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi
Palma Campania	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi
Piano di Sorrento.....	Moggio	0.23,37	Moggio = 625 passi
Pimonte	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi
Poggiomarino	Moggio	0.40,32 0.37,02	Moggio = 900 passi
Pollena Trocchia.....	Moggio	0.40,04	Moggio = 900 passi; Quarta = mq. 400
Pomigliano d'Arco.....	Moggio	0.42,874 0.40,32	Moggio = 900 passi o canne
Pompei	Moggio	0.33,87 0.37,02	
Portici	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi
Pozzuoli.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi
Procida	Moggio	0.33,33	Moggio = 900 passi
Qualiano.....	Moggio	0.42,87	Moggio = 900 passi
Quarto	Moggio	0.33,33	Moggio = a 10 quarte; Quarta a 90 mazze
Roccarainola	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi
S. Gennaro Vesuv.....	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi
S, Giorgio a Cremano	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi

COMUNE	Misura locale	Corrisp. ad ettari	NOTE
S. Giuseppe Vesuv.	Moggio	0.40,32 0.40,04	Moggio = a 4 quarte; Quarta = 225 passi
S. Paolo Belsito.....	Moggio	0.40,32	Moggio = 30 passi; Passo = a 30 passitelli
S. Sebastiano al Ves.....	Moggio	0.33,87	Moggio = a 10 quarte
S. Agnello	Moggio	0.23,37	
S. Anastasia	Moggio	0.40,32 0.40,04	Moggio = 900 passi
S. Antimo	Moggio	0.42,87	Moggio = a 900 passi o a 10 quarte di mq. 428; Passo a 1/90 di quarta
S. Antonio Abate	Moggio	0.37,02 0.33,33	Moggio = 900 passi
S. Maria La Carità	Moggio	0.33,33	Lenza = 1/6 di moggio = 555,5 mq. = 40,0555
S. Vitaliano.....	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi o canne
Saviano	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi o canne
Scisciano.....	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi o canne
Serrara Fontana.....	Moggio	0.33,65	
Somma Vesuviana.....	Moggio	0.40,32 0.40,04	Moggio = 625 passi
Sorrento	Moggio	0.23,37	Moggio = a 900 passitelli
Striano	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi o canne
Terzigno	Moggio	0.40,32 0.38,87	Moggio = 900 passi
Torre Annunziata.....	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi
Torre del Greco	Moggio	0.33,65	Moggio = 900 passi o canne
Trecase.....	Moggio	0.33,53	
Tufino.....	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi
Vico Equense	Moggio	0.22,56	Moggio = 900 passi
Villaricca.....	Moggio	0.33,87	Moggio = 900 passi o canne
Visciano.....	Moggio	0.40,32	Moggio = 900 passi
Volla.....	Moggio	0.33,33	

INTERNET



Servizio di accesso

Il contratto di fornitura di servizi internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo.

Durata

Il contratto suole avere durata di un anno.

Obblighi del cliente

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate netiquette. Il cliente, identificato da un codice (username) e da una parola chiave (password), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al provider. Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) tenuto dal provider ai soli fini di gestione del servizio.

Prestazioni ed obblighi del provider

Il provider si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso. Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il provider compila e custodisce il registro dei collegamenti (log) e su di esso mantiene la massima riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni, da parte delle autorità all'uopo per legge autorizzate, il provider è tenuto a fornirle.

Utilizzo dell'abbonamento

L'abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente.

L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento. I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso. I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente. Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

Termini di pagamento

Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

SERVIZIO DI HOSTING

Definizione

Il servizio hosting è il contratto di fornitura (a pagamento o gratuita) di spazio e servizi su un server internet, in genere il server ospita più siti web.

Il contratto, che suole avere durata di un anno, può essere indipendente da quello di fornitura di accesso.

Il costo del servizio dipende dalla quantità di spazio/disco riservata, misurata in Mb o Gb, e frequentemente dal traffico generato sulla linea del backbone misurato in Mb o Gb mensili.

Il cliente riceve un codice identificativo costituito da username e password in grado di consentire l'accesso al servizio con fini di manutenzione. Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi salvo nei casi di: forza maggiore o caso fortuito; manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi; errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente; mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo

dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

SERVIZIO DI HOUSING

Definizione

Il servizio di Housing è il contratto che offre al cliente la possibilità di collegare un proprio computer direttamente nei locali del backbone del provider.

Il contratto suole avere durata di un anno.

Il costo del servizio dipende frequentemente dal traffico generato sulla linea del backbone misurato in Mb o Gb mensili.

Il cliente riceve un codice identificativo costituito da username e password in grado di consentire l'accesso al servizio con fini di manutenzione. Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza. Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il provider assegna al computer un indirizzo IP pubblico o privato

Il provider suole garantire le seguenti caratteristiche del servizio erogato:

- a. Velocità di accesso misurata in bit/s;
- b. Continuità dell'erogazione elettrica

Il provider si impegna a verificare il funzionamento del computer e a segnalarne tempestivamente al cliente i malfunzionamenti. In questo caso definisce le modalità di accesso ai locali della propria struttura per interventi di manutenzione da parte del cliente.

SERVIZIO DI PUBBLICITÀ TRAMITE BANNER

Definizione

I Banner sono inserzioni pubblicitarie statiche o dinamiche, sono prezzati ad impression (visualizzazioni del banner) ed il costo per impression (cpi) varia in funzione:

- della dimensione del banner,
- della sua posizione (in cima alla pagina iniziale o più in basso, nelle pagine interne del sito)
- del contesto in cui si verifica l'impression (altri messaggi ed argomenti presenti insieme al banner)
- del numero di siti in cui le impression vengono contemporaneamente effettuate

Possono essere fissate dal cliente le seguenti caratteristiche per il banner:

- dimensioni / risoluzione espresse in pixel
- formato dell'immagine (GIF, JPEG)
- peso complessivo (in Kb / Mb)

SERVIZIO DI PUBBLICITÀ TRAMITE DEM

Il Direct Email Marketing viene comunemente prezzato in base al numero di invii. Il cliente fissa anche il target/ filtro della campagna di invii. Il provider garantisce (senza possibilità di riscontro certo) sul numero di contatti presenti nella propria banca dati rispondenti alle caratteristiche richieste.

Glossario

Accesso: possibilità di entrare in un sistema informatico o telematico utilizzando le risorse e le applicazioni. L'Accesso ad un sistema può essere libero o limitato a determinati Utenti dotati di un Personal Identification Number (PIN) o di una password. In particolare, riferita ad Internet, l'espressione indica la possibilità di connettersi alla Rete tramite un computer.

Cliente: Il soggetto che stipula l'abbonamento con il Provider.

Configurazione: Predisposizione delle risorse tecniche del computer per consentire l'Accesso.

Housing: Soluzione per avere un proprio sito Internet su un server dedicato ospitato da un ISP o da altre società che offrono questo servizio.

Hosting: Disponibilità (a pagamento o gratuita) di spazio su un server Inter-

net. In genere il server ospita più siti web. Si tratta dell'alternativa economica all'housing.

Internet: E' un agglomerato di Reti telematiche connesse tra loro. A loro volta le Reti telematiche connettono fra loro più computers, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, ecc. Su Reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I dati possono viaggiare da una Rete all'altra tramite apposite configurazioni.

Log: Registrazione della singola azione elementare effettuata dall'Utente suscettibile, in aggregato, di costituire tracciati dei percorsi di navigazione effettuati dallo stesso Utente.

Netiquette: Norme di buon comportamento per gli Utenti.

Online "in linea" - Lo stato di trasmissibilità in Rete dei dati.

Password: Parola chiave, costituita da una stringa di caratteri alfanumerici, che costituisce informazione riservata dell'Utente, è richiesta per consentire l'Accesso in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Provider: Soggetto che fornisce a terzi servizi telematici, tra cui l'Accesso alla Rete, gratuitamente o a pagamento.

Rete: Vedi Internet.

Username: Nome che identifica un Cliente o Utente.

Utente: Colui che accede alla Rete e naviga al suo interno nell'ambito di un abbonamento con un determinato operatore.